



UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



I sistemi di accreditamento regionali per la formazione professionale

A cura di Laura Evangelista e Daniela Carlini

Il presente testo è stato realizzato da Inapp in qualità di Organismo intermedio del PON SPAO con il contributo del FSE 2014-2020 Azione 10.2.8 Ambito di attività 1

Il testo è a cura di Laura Evangelista e Daniela Carlini

Autori:

Daniela Carlini (parr.1 e 3, Schede regionali/provinciali da pag. 50 a pag. 89)

Laura Evangelista (par. 2, Schede regionali/provinciali da pag. 11 a pag. 49)

Testo chiuso a dicembre 2022

Indice

1. Obiettivi e metodologia della ricerca.....	4
2. Il quadro normativo nazionale	6
3. Le sollecitazioni europee	10
4. Regione Abruzzo	12
5. Regione Basilicata	16
6. Provincia Autonoma di Bolzano.....	19
7. Regione Calabria	22
8. Regione Campania.....	26
9. Regione Emilia Romagna	30
10. Regione Friuli-Venezia Giulia.....	35
11. Regione Lazio.....	39
12. Regione Liguria	43
13. Regione Lombardia	47
14. Regione Marche.....	51
15. Regione Molise	56
16. Regione Piemonte.....	59
17. Regione Puglia.....	63
18. Regione Sardegna.....	66
19. Regione Sicilia.....	70
20. Regione Toscana.....	73
21. Provincia Autonoma di Trento.....	78
22. Regione Umbria	81
23. Regione Valle D'Aosta.....	84
24. Regione Veneto.....	88
Riferimenti normativi	92

1. Obiettivi e metodologia della ricerca

Il presente report intende offrire un quadro descrittivo delle principali caratteristiche dei sistemi di accreditamento per la formazione di Regioni e Province autonome ed essere un valido strumento per gli stakeholder al fine di apprendere in materia di accreditamento per la formazione a livello regionale e provinciale.

Per definizione l'accreditamento è il riconoscimento di idoneità rilasciato a un organismo, sulla base di standard qualitativi e quantitativi definiti, relativi alla struttura organizzativa e gestionale, alle risorse strumentali e professionali nonché ai servizi offerti. Tramite tale atto l'amministrazione pubblica regione e/o provincia autonoma riconosce alla struttura od organismo accreditata/o la possibilità di accedere e permanere nella rete dei servizi, così come proporre e realizzare interventi con risorse pubbliche.

L'accreditamento, così come implementato in Italia da oltre un decennio, può essere considerato il principale strumento scelto dalle amministrazioni pubbliche per assicurare la qualità dell'offerta formativa, in quanto dispositivo per l'accesso al sistema pubblico di formazione che verifica ex ante il possesso di alcuni requisiti delle strutture, con l'ambizione di riuscire a monitorare e valutare l'efficacia dei servizi erogati.

Considerato il ruolo strategico che l'accreditamento ricopre nell'assicurazione della qualità della formazione, l'attività di monitoraggio dei sistemi regionali ha costituito un'attività importante dell'INAPP (già ISFOL) sin dalle prime sperimentazioni regionali in tema di accreditamento. La ricerca in questo ambito consiste in attività periodiche di approfondimento sulle tematiche dell'accreditamento per le attività formative promosse da INAPP.

A tal proposito, il seguente testo offre 21 schede di monitoraggio, una per ciascuna regione/provincia autonoma, contenente la normativa relativa all'accreditamento e una descrizione sintetica del sistema, strutturata secondo un format comune, che riporta le principali caratteristiche dei dispositivi di accreditamento di ogni regione/PA.

L'attività di indagine è stata svolta nel biennio 2021/2022 ed è stata suddivisa in due fasi: la prima consisteva in un lavoro di tipo documentale di raccolta e analisi della normativa regionale (regolamenti, avvisi pubblici, dispositivi tecnici, strumenti di valutazione, formulari); la seconda prevedeva visite in loco presso le Regioni e le Province autonome con interviste ai funzionari responsabili dell'accreditamento.

L'analisi desk dei sistemi di accreditamento è stata svolta sulla base di una scheda che individuava alcune dimensioni da approfondire nella lettura dei dispositivi regionali, tra queste: le innovazioni sia di contenuto sia procedurali del sistema; il confronto tra i requisiti previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 2008 e quelli presenti nei singoli sistemi regionali/provinciali, al fine di avere contezza del grado di coerenza tra il modello nazionale e quanto implementato a livello locale; le caratteristiche degli operatori come fattore chiave per la qualità (titolo di studio, esperienza lavorativa, aggiornamento professionale, tipologia di contratto); le modalità di verifica e mantenimento; la presenza di specifici requisiti nei dispositivi di accreditamento in grado di favorire la qualità dei soggetti accreditati.

L'intervista, realizzata sulla base di una griglia, ha avuto la finalità di condividere con i funzionari regionali gli esiti dell'analisi desk della documentazione e rilevare le effettive modalità di implementazione e gestione dei sistemi.

La normativa regionale esaminata è aggiornata a gennaio 2022.

2. Il quadro normativo nazionale

Per contestualizzare la ricerca è utile ripercorrere i principali momenti che hanno caratterizzato la nascita e l'evoluzione dell'accREDITAMENTO in Italia. Inizialmente l'interesse verso l'innalzamento della qualità dei sistemi di istruzione e formazione ha trovato un importante riferimento normativo nella L. n. 196/1997, dove all'articolo 17 "Riordino della formazione professionale" si enuncia che gli enti che operano nella formazione professionale devono possedere requisiti predeterminati con l'obiettivo di garantire agli utenti adeguate ed efficaci opportunità formative.

In seguito alla legge n. 196/1997 il Ministero del lavoro e le Regioni hanno costituito un tavolo tecnico con l'obiettivo di introdurre standard di qualità dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale, secondo parametri oggettivi. Il risultato del lavoro del tavolo tecnico è confluito nel Decreto ministeriale n.166/2001, nel quale, all'articolo 1, l'accREDITAMENTO è definito "l'atto con cui l'amministrazione pubblica competente riconosce ad un organismo (soggetto dell'accREDITAMENTO) la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione e orientamento finanziati con risorse pubbliche".

Il DM n. 166/2001 è composto da una sezione di natura regolamentare e da un dispositivo operativo. Nella parte regolamentare sono definiti gli ambiti (formazione, orientamento) e le macrotipologie dell'accREDITAMENTO (obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua), l'oggetto, i soggetti responsabili e i soggetti destinatari delle procedure di verifica, il rapporto tra accREDITAMENTO e certificazione di qualità ISO, le procedure per ottenere l'accREDITAMENTO, la sua durata e validità. Nel dispositivo operativo vengono individuati i requisiti di natura quantitativa e qualitativa richiesti alle strutture formative, relativamente alle risorse strutturali, gestionali, amministrative ed umane, ai livelli di efficacia ed efficienza degli interventi, alla capacità di stabilire reti con il sistema sociale e produttivo locale, al fine di accedere al finanziamento pubblico.

Il DM n. 166/2001 ha dunque introdotto un sistema di valutazione *ex ante* dei soggetti attuatori nel sistema della formazione professionale basato su standard di qualità e ha costituito la cornice normativa nazionale all'interno della quale ciascuna Regione e Provincia autonoma ha elaborato il proprio dispositivo di accREDITAMENTO.

La prima implementazione dei dispositivi regionali di accREDITAMENTO è stata compiuta con la Programmazione dei fondi comunitari 2000-2006. A partire dal 1° luglio 2003, in tutto il territorio nazionale solo i soggetti accREDITATI hanno potuto ottenere finanziamenti FSE per l'erogazione di attività formative e di orientamento con l'obiettivo di garantire agli utenti adeguati ed efficaci servizi.

È fondamentale sottolineare che il DM n. 166/2001 è stato emanato precedentemente alla Riforma del Titolo V della Costituzione, in un momento storico in cui le politiche di istruzione e formazione erano oggetto di competenza concorrente tra Stato e Regioni. La Riforma del Titolo V (art. 117) nel dicembre 2001, se da un lato ha ribadito la competenza concorrente di Stato e Regioni relativamente al tema dell'istruzione, dall'altro ha stabilito la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale. La perdita di coerenza

normativa del DM n. 166/2001 ha influenzato fortemente il processo di sperimentazione e messa a regime dell'accreditamento nei territori, in quanto ha determinato una notevole differenziazione dei dispositivi di accreditamento a livello regionale.

A seguito dell'esperienza acquisita nei primi anni di messa a regime dei sistemi di accreditamento, il Ministero del Lavoro e le Regioni hanno condiviso l'opportunità di avviare una revisione del modello in grado di superare alcuni limiti del precedente dispositivo. In particolare, nell'attuazione del DM 166/2001 diversi dispositivi regionali avevano mostrato una propensione ad un approccio burocratico-amministrativo, non dando lo stesso peso invece alla valutazione dei risultati didattici e occupazionali degli interventi. Ciò limitava la possibilità dell'accreditamento di migliorare la qualità del sistema di formazione e di garantire ad ogni cittadino di usufruire dei suoi diritti formativi, con il rischio di renderlo a volte solo uno strumento di accesso amministrativo ai bandi.

A partire da queste sollecitazioni Ministero e Regioni hanno costituito un nuovo tavolo tecnico, che ha portato alla stesura del nuovo sistema nazionale di accreditamento, approvato nel marzo 2008 in Conferenza Stato-Regioni con l' "Intesa tra Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali , Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi".

L'Intesa rivisita i criteri definiti dal DM n. 166/2001 e individua un nuovo set di standard qualitativi che garantiscano un livello minimo di prestazioni dei servizi formativi omogeneo su tutto il territorio nazionale, con lo scopo di far fronte alla frammentazione dell'offerta formativa regionale ed evitare una disparità territoriale nella qualità delle prestazioni offerte agli utenti.

Il nuovo modello di accreditamento si basa su alcuni principi guida, che ne costituiscono i pilastri:

- *lifelong learning*
- mantenimento dei requisiti ed efficacia dei controlli
- semplificazione ed accertabilità dei requisiti
- integrazione e sinergia nei controlli.

L'adozione di una logica di *lifelong learning* è finalizzata a superare la distinzione in macrotipologie formative propria del DM n. 166/2001 poiché la domanda sociale di formazione presenta delle caratteristiche più articolate e complesse rispetto ai target identificati nelle tradizionali filiere formative. Le specificità formative non devono quindi essere definite secondo percorsi standardizzati ma devono essere corrispondenti alle diverse fasi di vita della persona, anche in relazione alle conoscenze e competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali. Tutto ciò al fine di garantire il diritto individuale di accesso permanente allo sviluppo delle competenze a prescindere dalle specificità dei singoli (età, condizione professionale, genere, tipologia di svantaggio).

Il mantenimento dei requisiti e l'efficacia dei controlli rispondono alla necessità di garantire un'offerta formativa orientata al miglioramento continuo: da una modalità di controllo episodica e concentrata in momenti specifici ci si orienta verso una modalità continuativa, esercitabile durante tutto il ciclo di vita dei servizi formativi e

orientativi. Questo principio mira a sottolineare come l'accreditamento sia un processo di crescita articolato che non esaurisce la sua funzione in termini di preconditione per l'erogazione di formazione finanziata e/o riconosciuta. Esso è infatti uno strumento che accompagna l'agire dell'offerta formativa in tutte le sue diverse fasi, in tutte le diverse componenti (risorse umane, organizzative, gestionali) e che informa la pubblica amministrazione locale sulla capacità dei soggetti di lavorare in un'ottica di qualità.

La semplificazione e accertabilità dei requisiti attiene alla sostenibilità dei sistemi di accreditamento, ovvero alla reale capacità delle amministrazioni competenti di gestire sistemi di controllo dell'offerta formativa finanziata, attraverso l'utilizzo di procedure snelle, la reale accertabilità dei requisiti richiesti e soprattutto attraverso l'adozione di sistemi informativi/informatici che diano garanzia di trasparenza e corretta gestione delle informazioni.

Il principio relativo all'integrazione e sinergia nei controlli risponde alla consapevolezza che i sistemi di accreditamento devono essere integrati con gli altri strumenti di gestione e controllo degli interventi formativi e orientativi implementati a livello regionale/provinciale. Questo principio mira a ribadire che la funzione dell'accreditamento non si esaurisce nella verifica in ingresso delle capacità e dell'affidabilità del soggetto attuatore di erogare servizi formativi di interesse pubblico; esso riguarda tutte le fasi dell'agire del soggetto attuatore e incrocia tutta l'attività degli uffici regionali/provinciali che operano nella gestione e nel controllo di tale servizio.

I principi guida dell'Intesa sono stati declinati a livello operativo in cinque Criteri che possono essere considerati le dimensioni della qualità dell'offerta formativa:

- il Criterio A "Risorse infrastrutturali e logistiche" misura la qualità secondo variabili di natura strutturale e riguarda specifiche condizioni di immobili ed attrezzature, con l'obiettivo di garantire che gli ambienti nei quali il soggetto attuatore organizza ed eroga i servizi siano adatti in termini di sicurezza e comfort;
- il Criterio B "Affidabilità economica e finanziaria" definisce un livello base di affidabilità economica e finanziaria del soggetto attuatore e di integrità del suo legale rappresentante;
- il Criterio C "Capacità gestionali e risorse professionali" rileva la capacità della struttura formativa di governare i diversi processi di lavoro necessari per l'erogazione del servizio formativo e, in particolare, la qualità delle credenziali professionali possedute dagli operatori che presidiano i processi;
- il Criterio D "Efficacia ed efficienza" valuta, sulla base dell'esperienza pregressa, la capacità della struttura formativa di presidiare adeguatamente i processi di lavoro, compresi quelli connessi alla gestione economica-finanziaria, al fine di produrre performance di qualità;
- il Criterio E "Relazioni con il territorio" rileva la capacità del soggetto attuatore di creare sinergie con il sistema formativo, sociale e produttivo locale.

A seguito dell'approvazione dell'Intesa Stato-Regioni del 2008, nella maggior parte delle realtà regionali si è assistito ad un processo di revisione dei dispositivi di accreditamento, con l'obiettivo di renderli rispondenti alle

indicazioni fornite dall'Intesa e alle esigenze del contesto territoriale di riferimento, processo che ha poi visto ulteriori evoluzioni nel tempo.

L'esigenza di una ulteriore evoluzione della normativa che disciplina il sistema di accreditamento per la formazione si ritrova nel comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 che prevede "Con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite linee guida per l'accREDITamento degli enti di formazione." prefigurando quindi una terza generazione della normativa che disciplina l'accREDITamento degli organismi formativi. Questa previsione non ha però – al momento – trovato concreta attuazione.

Unica altra disposizione legislativa adottata a livello nazionale successivamente all'Intesa 2008 - vedi artt. 4 e 7 del D.Lgs 61/2017 - riguarda l'obbligo per le istituzioni scolastiche, che offrono percorsi di istruzione professionale che vogliono attivare, in via sussidiaria, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica, e del diploma professionale quadriennale, di richiedere l'accREDITamento regionale.

Parallelamente all'accREDITamento per la formazione si sono sviluppati, in Italia, due ulteriori sistemi di accREDITamento che riguardano:

- l'accREDITamento per i servizi al lavoro, di cui all'Intesa adottata nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2017, recepita con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'11.01.2018, che ha individuato i criteri nazionali per l'accREDITamento dei servizi per il lavoro cui le regioni dovevano adeguarsi. Interessante la disposizione in esso contenuta all'art. 11, che richiede di adottare procedure semplificate per i soggetti che, già accREDITati per la formazione professionale, intendono accREDITarsi anche per i servizi al lavoro;
- la titolazione dei soggetti incaricati dell'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (IVC), disciplinata dall'art. 7 lettera g) del D.Lgs. n. 13/2013 che prevede "l'adozione di dispositivi che, nel rispetto delle scelte operate da ciascun ente pubblico titolare, disciplinano criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo e delle linee guida di cui all'articolo 3 comma 5, nonché l'adozione di un elenco pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica degli enti titolati.", cui è stata data attuazione con il Decreto interministeriale del 30.06.2015 (art. 7 lettera b punto VI) e con il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5.01.2021 che approva le Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolati del sistema nazionale di certificazione delle competenze".

3. Le sollecitazioni europee

È opportuno, inoltre, menzionare due recenti documenti dell'Unione Europea che possono essere fonti di riferimento per la materia dell'accreditamento, quali la "Raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020 relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (2020/C 417/01)" e la "Osnabrück Declaration on vocational education and training as an enabler of recovery and just transitions to digital and green economies" approvata il 30 novembre 2020.

La Raccomandazione del 2020 richiede agli Stati membri, conformemente alla legislazione nazionale e dell'Unione, alle risorse disponibili, alle priorità e ai contesti nazionali, comprese la situazione socioeconomica e le caratteristiche dei sistemi nazionali di IFP, e in stretta cooperazione con tutti i pertinenti portatori di interessi:

- a) di adoperarsi per attuare una politica in materia di istruzione e formazione professionale che:
 - fornisca a giovani e adulti le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per prosperare in un mercato del lavoro e una società in evoluzione e per gestire la ripresa e transizioni giuste a un'economia verde e digitale in tempi di cambiamento demografico e attraverso tutti i cicli economici,
 - favorisca l'inclusività e le pari opportunità e contribuisca a conseguire la resilienza, l'equità sociale e la prosperità per tutti, e
 - promuova i sistemi europei di istruzione e formazione professionale in un contesto internazionale, affinché siano riconosciuti come riferimento a livello mondiale per i discenti della formazione professionale;
- b) di effettuare interventi e investimenti per attuare tale politica, conformemente ai principi definiti di seguito ai punti da 1 a 21;
- c) di adoperarsi per conseguire entro il 2025 i seguenti obiettivi a livello di UE che fanno parte dei pertinenti quadri europei di monitoraggio, anche nel settore delle politiche sociali, occupazionali e dell'istruzione e della formazione:
 - la percentuale di diplomati dell'IFP occupati dovrebbe essere almeno dell'82%;
 - il 60% dei neodiplomati dell'IFP beneficia dell'apprendimento basato sul lavoro durante l'istruzione e formazione professionale. Questo obiettivo si riferisce a tutte le forme di apprendimento basato sul lavoro che avvengono sul luogo di lavoro e in tal modo contribuirà anche all'aumento delle opportunità di apprendistato che possono ricevere il sostegno della garanzia per i giovani;
 - l'8% dei discenti dell'IFP beneficia della mobilità per l'apprendimento all'estero.

A consolidare le prospettive della sopra descritta Raccomandazione, la Dichiarazione di Osnabrück, approvata in un contesto fortemente colpito dalla crisi economica e sociale a seguito della pandemia di Covid 19, intende perseguire il rafforzamento delle politiche in ambito VET per il rilancio della competitività dell'economia europea in un quadro di sostenibilità ed equità sociale fondato sulla transizione verde e digitale. La Dichiarazione pone al centro delle politiche per il periodo 2021-2025 quattro macroaree di obiettivi:

- resilienza ed eccellenza attraverso sistemi di IFP di qualità, inclusivi e flessibili;
- una nuova cultura dell'apprendimento permanente centrata sulla formazione di competenze e la digitalizzazione;
- orientamento alla sostenibilità e all'economia verde;
- sviluppo dell'area VET a livello europeo ed extra europeo.

Le normative nazionale e le sollecitazioni europee qui esposte servono da contesto normativo per leggere e comprendere i risultati delle analisi di desk, dei dispositivi e delle interviste ai referenti locali descritte nelle successive 21 schede regionali.

4. Regione Abruzzo

Normativa

La normativa regionale concernente l'accreditamento degli organismi formativi, è stata approvata nel 2018; non riguarda altri settori ma prevede facilitazioni per chi, accreditato per la formazione, vuole accreditarsi anche per altri settori. La procedura di accreditamento per i servizi al lavoro agevola gli organismi già accreditati per la formazione, ai quali non viene richiesto di nuovo di documentare i requisiti generali, mentre non avviene l'inverso per chi, accreditato per i servizi al lavoro, vuole accreditarsi anche per la formazione. La procedura di titolazione per IVC prevede semplificazioni per chi è già accreditato in via definitiva per l'orientamento.

Provvedimento	Oggetto
Delibera di Giunta Regionale n. 7 del 17/01/2018	Approvazione Disciplinare dell'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento
Determina dirigenziale n. DPG008/06 del 18/01/2019	Approvazione circolare esplicativa e testo annotato con modifiche del Disciplinare del 17/01/2018

Ambiti e macrotipologie

Le macrotipologie previste sono:

- *obbligo formativo / obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale.*

Per quanto concerne i criteri previsti dal decreto interministeriale del 29/11/2007 questi sono tutti recepiti tranne il criterio G relativo alle strutture per le quali viene confermato lo standard generale; da segnalare che, per quanto concerne l'assenza di fini di lucro, viene consentito anche alle S.r.l. di accreditarsi per questa macrotipologia purché l'attività specifica non abbia fini di lucro;

- *formazione superiore*, che ricomprende tre sotto-tipologie: Post obbligo formativo, Percorsi IFTS, Alta formazione (gli organismi possono optare per una o più sotto-tipologie);
- *formazione continua*;
- *orientamento*;
- *utenze speciali*, per le quali deve essere indicata la/le categoria/e per cui si chiede di essere accreditati. Per ottenere questa macrotipologia di accreditamento l'organismo deve comunque essere accreditato per una delle altre macrotipologie previste, le attività devono essere svolte in spazi rispondenti alla normativa vigente e adeguatamente attrezzati e idonei alle utenze speciali a cui sono rivolte, le figure professionali responsabili dei processi di erogazione dei servizi, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione, i docenti e i tutor/orientatori devono avere esperienza almeno biennale in attività (non necessariamente finanziate) rivolte ad utenze speciali e vengono richiesti incontri periodici con la rete dei servizi sociali e per l'impiego.

L'accreditamento è richiesto anche per i corsi riconosciuti (autorizzati/autofinanziati).

Destinatari e deroghe

L'accreditamento riguarda l'organismo e le sue sedi operative. Il soggetto che intende accreditarsi con più sedi operative presenta una domanda unica di accreditamento e deve dimostrare per ogni sede operativa i requisiti e i criteri richiesti. Ogni sede può essere accreditata per tipologie diverse e ottiene un codice di accreditamento che è composto da una matrice riferita all'organismo e una seconda parte legata alla sede.

Possono accreditarsi le università pubbliche e private, le scuole e istituti statali e paritari, i soggetti privati, i centri/enti di formazione pubblici.

Non sono obbligati a richiedere la concessione dell'accreditamento:

- a) i datori di lavoro, pubblici e privati che svolgano attività formative per il proprio personale dipendente;
- b) le imprese e gli enti pubblici e privati, presso i quali si svolgano attività di stage e tirocinio;
- c) i soggetti che istituzionalmente svolgono attività di formazione e/o di orientamento sulla base di specifiche disposizioni legislative.

Non possono richiedere l'accreditamento le persone fisiche e le ditte individuali.

Vi sono alcuni vincoli particolari che riguardano:

- gli istituti scolastici di scuola primaria e secondaria di primo grado, che possono proporre istanza di accreditamento solo per le macrotipologie Obbligo formativo, Formazione continua e Orientamento;
- gli istituti scolastici di scuola secondaria di secondo grado, che non possono proporre istanza di accreditamento per l'area di attività Alta formazione all'interno della macrotipologia Formazione superiore;
- le università, che non possono proporre istanza di accreditamento per macrotipologia Obbligo formativo/Obbligo di istruzione e Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

- i conservatori e gli istituti per l'alta formazione artistica e musicale, che possono proporre istanza di accreditamento solo per l'area di attività Alta formazione (solo indirizzo musicale) all'interno della macrotipologia Formazione superiore e per la macrotipologia Formazione continua (solo indirizzo musicale).

Sono previste le seguenti deroghe:

- tutti i soggetti pubblici (università pubbliche, scuole e istituti statali, centri/enti di formazione pubblici) non devono dimostrare i requisiti di ammissibilità relativi alla presenza nello statuto di finalità formative, al volume di affari derivante dalla formazione e i requisiti relativi a "Affidabilità economica e finanziaria";
- le università e i centri/enti di formazione pubblici non devono dimostrare i requisiti relativi alle "Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio" e quelli relativi alla "Capacità gestionali e risorse professionali".

Tempistica e modalità di accreditamento

L'accreditamento non costituisce un requisito per l'accesso alle procedure di selezione ma costituisce vincolo per l'assegnazione dei finanziamenti, da notare che la normativa regionale consente la presenza in ATI anche di soggetti non accreditati. L'accreditamento è concesso dopo aver verificato tutti i requisiti con verifica documentale e in loco.

Per quanto concerne le modalità di accreditamento è previsto un "Accreditamento provvisorio" che consente un volume di attività limitato e un "Accreditamento definitivo" ottenibile solo dopo aver realizzato attività formative e/o di orientamento finanziata e/o cofinanziata da fondi pubblici o aver concluso corsi privati non finanziati.

Sistemi premianti

È previsto un sistema premiante/penalizzante basato su un "monte crediti standard" composto da una quota di 60 punti concessa al momento dell'accreditamento (che è soggetta a riduzioni conseguenti a penalizzazioni che riguardano la non corretta gestione delle attività formative) e una seconda quota aggiuntiva fino a 40 punti connessa alla corretta gestione degli interventi formativi finanziati con risorse pubbliche.

Con le procedure di mantenimento il punteggio viene aggiornato annualmente e risulta spendibile per la partecipazione a procedure di selezione pubblica concernenti l'affidamento di attività formative e/o orientative finanziate con risorse pubbliche (questa previsione non sembra però essere pienamente applicata).

Formazione e bilancio

Alcuni dei soggetti destinatari dell'accreditamento devono dimostrare di avere la formazione come attività prevalente da bilancio. Nello specifico scuole e istituti paritari e i soggetti privati devono dimostrare un volume di affari derivante dalla formazione pari ad almeno il 51% dell'attività complessiva per la macrotipologia "Obbligo formativo e/o Obbligo d'istruzione", che si riduce al 30% per la "Formazione superiore" e "Formazione continua" e per l'Orientamento.

Certificazione di qualità

È previsto l'obbligo di ottenere, entro un anno dall'accreditamento, la certificazione di qualità ISO UNI EN 9001:2015 per il settore EA 37 o altri sistemi di qualità della formazione riconosciuti a livello europeo; per il sistema universitario è ammesso il possesso della certificazione di accreditamento AVA presso l'Anvur. In assenza di certificazione entro i termini previsti l'accreditamento viene revocato. Non è stato adottato il Modello di organizzazione e gestione di cui al D.lgs. 231/02001.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa 2008

Il dispositivo regionale recepisce tutti i criteri previsti dall'Intesa 2008. Vi sono alcune deroghe rispetto ai contenuti dell'Intesa che riguardano:

- I soggetti costituiti da meno di due anni, che sono temporaneamente esentati dal documentare l'incidenza delle attività formative sul totale del volume d'affari;
- I soggetti che richiedono l'accreditamento provvisorio, che sono temporaneamente esentati dal documentare il rispetto dei criteri di "Efficienza e efficacia";

Vi sono inoltre anche alcuni elementi aggiuntivi ai contenuti dell'Intesa:

- per tutte le macrotipologie di accreditamento, la presenza della "Carta della Qualità" conforme al modello allegato al Disciplinare regionale, e l'adozione di adeguate misure al fine di garantire la tutela dei dati personali. (Regolamento UE 2016/679);
- per la macrotipologia "Utenze speciali" viene richiesto che:
 - le attività di formazione e orientamento vengano svolte in spazi rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro, adeguatamente attrezzati e idonei alle Utenze speciali a cui sono rivolte. Le caratteristiche di tali spazi dovranno di volta in volta essere specificate nei bandi;
 - le figure professionali responsabili dei processi di erogazione dei servizi, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione, i docenti e i tutor/orientatori devono avere esperienza almeno biennale laddove l'organismo svolga attività (anche non finanziate) rivolte ad Utenze speciali;

- vengono realizzati incontri periodici con la rete dei servizi sociali e per l'impiego.
 - è previsto un requisito relativo alla valutazione della soddisfazione degli allievi, all'interno degli indicatori di efficienza/efficacia; il relativo valore deve essere rilevato sul 100% dei corsi realizzati e deve riguardare il 90% degli allievi che hanno terminato il corso.
- Infine, non è previsto un requisito che rilevi la ricaduta occupazionale dei corsi.

Risorse professionali

Sono confermate le cinque figure di presidio obbligatorie previste dall'Intesa 2008; per la figura relativa all'erogazione dei servizi viene precisato che si riferisce a coordinamento, monitoraggio e valutazione. Vengono richieste inoltre alcune figure aggiuntive relative a orientamento, docenza e tutoring che devono essere garantite al momento della comunicazione dell'inizio attività. Per le cinque figure obbligatorie viene richiesto un rapporto di lavoro continuativo di durata non inferiore a dodici mesi; il tempo dedicato alla funzione non può essere inferiore al 30% della quota oraria annua. I livelli di istruzione richiesti sono sostanzialmente corrispondenti a quelli previsti dall'Intesa, non è previsto l'obbligo di partecipare ad attività di aggiornamento professionale ma è richiesta solo la presenza di un piano annuale di sviluppo professionale di tutte le risorse umane che operano nella sede operativa senza vincoli specifici.

A tutto il personale dipendente dei soggetti che chiedono l'accreditamento per le attività formative finanziate, deve essere applicato il vigente CCNL Formazione Professionale Convenzionata, oltre che eventuali contratti integrativi. Questo obbligo viene meno in caso di rapporti di lavoro diversi. I soggetti che intendono accreditarsi per le attività formative riconosciute devono, invece, applicare il vigente CCNL Formazione Professionale Convenzionata relativamente alle sole figure lavorative contrattualizzate deputate allo svolgimento delle attività previste dal Disciplinare di accreditamento.

In deroga all'applicazione del CCNL Formazione Professionale Convenzionata è consentita, solo per le macro-tipologie di accreditamento "Formazione superiore" e "Formazione continua" l'applicazione di altro CCNL, a condizione che il trattamento retributivo complessivo ivi previsto, sia almeno equivalente. Per la verifica delle credenziali professionali, per prassi consolidata, viene chiesto di fornire il CV e il contratto di lavoro/incarico.

Modalità di verifica

La richiesta di accreditamento può essere presentata in qualsiasi momento, sono previste procedure per le variazioni e verifiche annuali di mantenimento che riguardano la validità temporale delle dichiarazioni, la verifica del rispetto delle soglie di efficienza/efficacia, il possesso della certificazione di qualità, la corretta gestione delle attività formative. Sono previsti audit periodici in loco a campione (almeno il 20% ogni anno) o mirati, con una verifica completa realizzata fra il terzo e il quinto anno dalla prima concessione dell'accreditamento. Vengono utilizzate griglie e check list di valutazione e, per la procedura di mantenimento, una specifica piattaforma informatica.

Vengono acquisiti direttamente, in fase di controllo a campione effettuata sul 5% degli organismi o in casi specifici, tutti i documenti legati ad autodichiarazioni e che sono reperibili presso altre amministrazioni (Visura CCIAA, regolarità contributiva, rispetto obbligo assunzioni soggetti svantaggiati...).

In sede di audit in loco viene verificata, per tutti i requisiti previsti, l'effettiva disponibilità degli originali della documentazione fornita in copia o oggetto di dichiarazione e l'effettivo stato dei locali della sede operativa.

Non sono soggetti a verifica in loco i soggetti pubblici (università statali; scuole e istituti professionali statali, centri di formazione pubblici) salvo necessità; tutti gli altri soggetti sono sottoposti ad audit in loco.

L'attività di verifica in loco viene garantita dagli uffici regionali che si occupano di accreditamento e vigilanza (la direttiva prevede la possibilità di ricorso a soggetto terzo ma questa previsione non è stata attivata) avvalendosi eventualmente anche di professionalità esterne appositamente contrattualizzate.

Sospensioni e revoche

Nel caso in cui, a seguito di reiterate infrazioni rilevate a carico del soggetto accreditato il monte crediti standard si riduca ad un valore pari o inferiore a zero, è prevista l'automatica revoca dell'accreditamento.

Il mancato raggiungimento dei parametri di efficienza / efficacia è sanzionato con una riduzione di punti dal "Monte crediti" sempre che le variazioni intervenute non facciano venir meno i presupposti che sono alla base del provvedimento di accreditamento.

Qualora, a seguito delle attività di controllo, si verificano situazioni di non conformità relative a requisiti previsto dal Dispositivo (non attinenti i requisiti di efficacia/efficienza), queste sono trattate come segue:

a) se la non conformità riguarda al massimo due requisiti non attinenti efficacia/efficienza: le non conformità vengono segnalate nel verbale di verifica unitamente ai tempi entro i quali l'organismo deve provvedere a risolverle. Se le non conformità sono risolte, l'azione si conclude con la registrazione della risoluzione nel dossier dell'organismo; qualora una o entrambe le non conformità non siano state risolte, la regione provvede alla sospensione dell'accreditamento dell'organismo fino alla risoluzione della/e non conformità; b) se la non conformità riguarda tre o più requisiti non attinenti efficacia/efficienza la regione provvede a sospendere l'accreditamento fino alla soluzione delle non conformità rilevate.

Sistema informativo

Esiste un sistema informativo per la gestione del processo di accreditamento ma, al momento, riguarda solo la procedura di mantenimento annuale, il sistema risiede su piattaforma regionale e non è connesso con altri sistemi di gestione regionali.

5. Regione Basilicata

Normativa

Il dispositivo regionale per l'accREDITamento degli organismi formativi, approvato nel 2012, riguarda solo la formazione professionale; non sono previste sinergie o facilitazioni per soggetti accREDITati per i servizi al lavoro o titolati ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

L'accREDITamento dei soggetti che operano nel quadro dei servizi e delle politiche attive per il lavoro è oggetto specifico della normativa sui servizi per il lavoro. Attualmente ci sono due diversi uffici che si occupano di accREDITamento per la formazione e di accREDITamento per i servizi al lavoro e non vi sono forme di integrazione tra i due sistemi. Esistono problemi in merito all'uso esclusivo dei locali – richiesto da entrambi i sistemi di accREDITamento – che non consente di utilizzare parte dei locali, come quelli destinati ad uffici, per entrambi i servizi; questo pone una esigenza molto sentita di revisione e integrazione delle due normative, tenendo anche conto che, su 22 organismi accREDITati per i servizi al lavoro, 17 sono gli organismi accREDITati anche per la formazione/orientamento.

Per la titolazione a svolgere le attività di IVC la scelta regionale è stata quella di affidare tutto all'Agenzia regionale lavoro e apprendimento Basilicata (ARLAB).

Provvedimento	Oggetto
Delibera di Giunta Regionale n. 927 del 10/07/2012	Approvazione delle Disposizioni per l'accREDITamento degli organismi che svolgono attività di formazione e orientamento con tabelle requisiti
Determina dirigenziale n. 878 del 3/10/2012	Approvazione della Modulistica, Linee Guida per la compilazione della modulistica, Manuale per l'audit

Ambiti e macrotipologie

È prevista una macrotipologia unica (tipologia F) relativa attività formative finanziate con risorse pubbliche o rivolte ad utenti individuali che beneficiano di strumenti di finanziamento pubblico a domanda individuale (voucher, buoni, ecc.) e un accREDITamento per l'orientamento (tipologia O) con la precisazione che non è necessario ottenere l'accREDITamento per svolgere attività di orientamento nella sola ipotesi in cui le azioni di orientamento siano svolte nell'ambito di progetti formativi.

Non sono previste normative specifiche per la realizzazione di percorsi formativi per l'obbligo di istruzione / diritto dovere e per le utenze speciali.

I criteri previsti dal D.Int. 29/11/2007 non sono stati recepiti nel dispositivo regionale dell'accREDITamento, i percorsi formativi relativi a "obbligo di istruzione / diritto dovere" sono gestiti dalle istituzioni scolastiche in collaborazione con l'Agenzia regionale lavoro e apprendimento Basilicata (ARLAB).

Per lo svolgimento di corsi riconosciuti (autorizzati/autofinanziati) non è richiesto l'accREDITamento.

Destinatari e deroghe

L'accREDITamento riguarda la sede formativa.

Possono accREDITarsi i soggetti privati e i soggetti che svolgono attività formative in base a disposizioni legislative. Non possono accREDITarsi le ditte individuali.

Non sono tenuti all'accREDITamento:

- a) i singoli datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale; tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative, stabilite dalla regione in sede di emanazione di avvisi pubblici; sono equiparati ai datori di lavoro che svolgono attività formative per il proprio personale i consorzi che svolgono attività formative rivolte unicamente ai dipendenti delle proprie consorziate e le aziende raggruppate in ATI che svolgono attività formative rivolte unicamente ai dipendenti delle aziende associate;
- b) le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio;
- c) le aziende singole in cui si svolgono corsi finalizzati all'assunzione;
- d) i soggetti che realizzano interventi di educazione degli adulti di carattere non formale;
- e) l'Agenzia regionale lavoro e apprendimento Basilicata (ARLAB) in house della regione.
- f) le università e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, che possono svolgere, oltre alle attività istituzionali, solo quelle previste da piani, programmi, intese o accordi regionali e/o provinciali.
- g) Per tali soggetti sono, comunque, fatte salve le verifiche di idoneità ed i requisiti minimi specifici eventualmente indicati nei singoli avvisi pubblici.

Tempistica e modalità di accREDITamento

L'accREDITamento deve essere richiesto prima dell'affidamento delle attività ed è concesso a seguito sia di verifica documentale che di verifica in loco, previo accertamento del possesso di tutti i requisiti. In caso di svolgimento di attività di formazione offerte ad utenti singoli che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.) le sedi operative devono risultare accREDITate alla data della concessione del finanziamento al destinatario.

Sistemi premianti

È previsto sistema premiante/penalizzante basato su un meccanismo a punti. Al momento della concessione dell'accreditamento, viene assegnato all'organismo formativo un "monte crediti standard" pari a 20 punti a cui può aggiungersi un "monte crediti aggiuntivo" variabile fino ad un massimo di 20 punti e connesso alla presenza di specifiche condizioni premianti. La normativa regionale contiene una dettagliata tabella che individua le irregolarità nella gestione dei progetti (in fase di avvio, gestione e rendicontazione) che producono penalizzazioni, ovvero sottrazione di punteggi dal "monte crediti standard". Qualora l'organismo esaurisca il proprio "monte crediti" standard di 20 punti per il sommarsi di penalizzazioni di diversa entità ne consegue la revoca dell'accreditamento per tutte le relative sedi operative con divieto di ripresentazione della domanda per i 12 mesi successivi. Qualora l'organismo non incorra in irregolarità per 2 anni consecutivi, il punteggio posseduto al termine del suddetto biennio, viene integrato con un pacchetto di 5 punti fino al raggiungimento del punteggio massimo di 20.

Il "monte crediti aggiuntivo" viene assegnato in presenza delle condizioni premianti riportate in altra dettagliata tabella che prende in considerazione le tipologie di rapporti di lavoro con il personale, le risultanze degli indicatori di efficienza / efficacia, altri indicatori relativi alle dotazioni infrastrutturali e gestionali, la presenza di certificazione di qualità, l'anzianità di accreditamento. Per ottenere l'assegnazione di questo monte crediti aggiuntivo ed aggiornarne il valore nel tempo, l'organismo interessato deve inviare apposita dichiarazione. L'Ufficio regionale competente provvede d'ufficio alla riduzione del valore del monte crediti aggiuntivo qualora questo faccia seguito all'accertamento del venir meno di alcuni dei requisiti. Il monte crediti dell'organismo costituisce criterio di riferimento per la valutazione ex ante dei progetti presentati sugli avvisi pubblici. Al momento il "monte crediti aggiuntivo" non è ancora pienamente applicato e se ne prevede l'attivazione a breve.

Formazione e bilancio

È previsto che l'attività formativa sia prevalente all'interno del bilancio. I richiedenti l'accreditamento devono avere un volume d'affari derivante dalla formazione e/o orientamento pari ad almeno il 51% dell'attività complessiva. Qualora questo volume di affari raggiunga valori superiori al 51%, è prevista l'attribuzione di un punteggio nel "monte crediti aggiuntivo" crescente in relazione al crescere della percentuale.

Certificazione di qualità

Il possesso della certificazione di qualità è un requisito facoltativo; è riconosciuta la certificazione di qualità UNI EN ISO 29990:2011.

L'organismo che sia in possesso della certificazione di qualità deve comunque documentare tutti i requisiti, e ha diritto solo ad un punteggio nel "monte crediti aggiuntivo".

Non è stato adottato il Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/02001.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'intesa 2008

Il dispositivo regionale recepisce tutti i criteri previsti dall'Intesa 2008 e non sono presenti elementi aggiuntivi.

Sono previste deroghe solo per i soggetti che si accreditano per la prima volta, per i quali gli indicatori relativi ai livelli di efficacia ed efficienza, sono rilevati in sede di verifica di mantenimento a partire dal terzo anno dalla concessione dell'accreditamento.

Non sono previsti requisiti relativi alla valutazione della soddisfazione degli allievi e alla rilevazione della ricaduta occupazionale dei corsi.

Risorse professionali

Sono confermate le cinque funzioni di presidio obbligatorie previste dall'Intesa 2008. Viene richiesta inoltre la funzione di responsabile dei servizi orientativi (solo per la tipologia "orientamento").

La persona che presidia un processo potrà ricoprire questo e altre funzioni obbligatorie presso altri organismi accreditati. All'interno dello stesso organismo questa persona potrà ricoprire anche la sola funzione di direzione oppure due delle altre funzioni obbligatorie. In caso di organismi che abbiano più di una sede operativa le singole funzioni possono essere ricoperte da una stessa persona per tutte le sedi.

Nell'ambito dei punteggi previsti per il "monte crediti aggiuntivo" viene premiata la:

- presenza di unità di personale dipendente aggiuntive, oltre il minimo previsto;
- applicazione di contratti a tempo determinato o indeterminato, oppure la presenza di soci lavoratori a presidio dei processi obbligatori;
- applicazione del CCNL della formazione professionale, a tempo determinato o indeterminato, alle persone che presidiano i processi obbligatori.

Per tutte le funzioni obbligatorie viene richiesto lo svolgimento in maniera continuata. La persona che presidia la funzione deve essere legata all'organismo mediante rapporto di lavoro o mandato che copra un arco temporale continuativo di almeno 12 mesi e con almeno 80 giornate lavorative l'anno; nel caso la persona presidi più processi devono essere garantite 80 giornate per ciascuno dei processi presidiati, nel caso di organismi che abbiano più di una sede accreditata le 80 giornate sono richieste a livello di organismo e non di singola sede.

Le tipologie di rapporto di lavoro accettate sono molto articolate (contratto formalizzato di lavoro a tempo determinato o indeterminato full time o part-time; solo per enti pubblici, contratto formalizzato di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.); contratto formalizzato di collaborazione a progetto (Co.Pro.); incarico professionale formalizzato; socio lavoratore; distacco formalizzato), non è ammesso che singole persone che ricoprono cariche sociali all'interno dell'organismo affidino a se stesse incarichi professionali, l'incarico deve essere affidato da organo collegiale dell'organismo.

I livelli di istruzione richiesti sono sostanzialmente corrispondenti a quelli individuati dall'Intesa.

Non è previsto l'obbligo di partecipare ad attività di aggiornamento professionale.

Per la verifica delle credenziali professionali viene richiesto di presentare il curriculum vitae dettagliato e almeno un'attestazione di parte terza che comprovi le esperienze di lavoro dichiarate nel CV e attinenti alla/e funzione/i ricoperta/e.

Per il momento la presenza di una figura per la validazione/certificazione delle competenze non è prevista formalmente nel dispositivo di accreditamento, ma, come disposto dal sistema regionale che disciplina la IVC (DRIVE) ogni organismo che intende attuare il riconoscimento dei crediti formativi ha l'obbligo di disporre di risorse abilitate, per un impegno contrattuale di durata congrua con il mantenimento degli standard di servizio applicabili. La risorsa a cui è demandato gran parte del procedimento di esercizio dei crediti formativi, è una risorsa professionale afferente al soggetto attuatore, che deve essere in possesso della specifica abilitazione all'esercizio della funzione di riconoscimento dei crediti formativi e di individualizzazione dei percorsi.

Modalità di verifica

La domanda di accreditamento può essere presentata in qualsiasi momento; di norma entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, la regione procede ad effettuare l'audit in loco, salvo sospensione dei termini per richiesta di integrazioni. L'accREDITamento viene concesso e rimane valido permanentemente, purché persistano i requisiti necessari e si rispettino le condizioni previste.

Per il mantenimento dell'accREDITamento, i soggetti accREDITati sono tenuti ad inviare, almeno ogni 12 mesi a far data dal rilascio dell'accREDITamento, la documentazione aggiornata in sostituzione di quella in scadenza; l'ufficio regionale competente provvede a verificare la documentazione aggiornata e all'esito positivo dell'istruttoria consegue il mantenimento dell'accREDITamento.

Qualora, durante il periodo di validità dell'accREDITamento, intervengano variazioni, l'organismo è tenuto ad aggiornare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dall'avvenuta variazione, le relative informazioni e/o documenti.

Per l'inserimento dei dati e della documentazione viene utilizzata una procedura informatica on line che opera già una verifica dei valori numerici inseriti e delle scadenze dei documenti; la stessa procedura è utilizzata per effettuare l'istruttoria regionale.

Le verifiche in loco effettuate sulle richieste di primo accREDITamento riguardano tutti i requisiti. In sede di mantenimento gli audit periodici in loco sono effettuati sulla base di un campionamento annuale, individuato dall'ufficio regionale competente. Altri audit possono essere decisi dalla regione sulla base di ragioni specifiche. A cadenza triennale dalla prima concessione dell'accREDITamento viene, in ogni caso, effettuata una verifica completa in loco della situazione delle sedi operative accREDITate.

Il sistema dei controlli prevede:

- a) controlli periodici on desk relativi alla documentazione, alle autocertificazioni ed ai requisiti di efficacia / efficienza afferenti le attività rendicontate e revisionate nel triennio precedente;
- b) verifiche attinenti la corretta gestione delle attività formative / orientative, mediante un sistema procedurale di interfaccia e comunicazione con gli altri uffici regionali che gestiscono e controllano le diverse attività formative;
- c) audit periodici in loco a campione, o "mirati" in caso di necessità, a giudizio della amministrazione regionale, da effettuarsi anche senza preavviso all'organismo.
- d) Per le variazioni le verifiche in loco riguardano le dotazioni strutturali o casi particolari.

Gli audit sono effettuati da un "gruppo di audit" composti da funzionari regionali, che possono essere coadiuvati da supporti esterni.

Non esistono deroghe o facilitazioni per particolari categorie di organismi e non ci sono requisiti che vengono valutati direttamente dalla regione acquisendo i dati da propri sistemi informativi.

Sospensioni e revoche

Nel caso di mancato aggiornamento o di documentazione irregolare, difforme o incompleta, l'accREDITamento viene sospeso. L'ufficio regionale competente provvede a notificare la sospensione dell'accREDITamento, con contestuale richiesta di risoluzione delle irregolarità nei tempi assegnati, pena la revoca.

Sistema informativo

Esiste un sistema informativo per la gestione del processo di accREDITamento, il sistema risiede su piattaforma regionale ed è connesso con altri sistemi di gestione regionali. Le istanze di primo accREDITamento, nonché le operazioni relative a variazioni o mantenimento devono essere effettuate solo tramite piattaforma "SiGePA" e non sono accettate domande o altra documentazione in formato cartaceo.

6. Provincia Autonoma di Bolzano

Normativa

La normativa provinciale concernente l'accreditamento degli organismi formativi nella Provincia autonoma di Bolzano è collegata ai periodi di programmazione FSE e riguarda solo la formazione. Il disciplinare vigente è stato approvato nel 2016 ed è pienamente applicato, solo la verifica della permanenza dei requisiti di efficienza/efficacia ha avuto una dilazione di tre anni nei tempi di attuazione.

Provvedimento	Oggetto
Delibera di Giunta Provinciale n. 301 del 22/03/2016	Disposizioni in materia di accreditamento FSE
Decreto del Direttore dell'Ufficio FSE n. 22404 del 14/11/2017	Guida per l'accreditamento FSE con requisiti, procedura amministrativa e check list

Ambiti e macrotipologie

È prevista una macrotipologia unica che, di fatto, ricomprende la formazione superiore, la formazione continua e le utenze speciali mentre la formazione per l'obbligo di istruzione / diritto dovere è attribuita dallo Statuto e dalle leggi provinciali ai Centri di Formazione della provincia. Conseguentemente non si ritrovano nella normativa dell'accreditamento i riferimenti ai criteri previsti dal decreto interministeriale del 29/11/2007.

L'accreditamento non riguarda i corsi riconosciuti (autorizzati/autofinanziati) che non sono previsti nella Provincia di Bolzano.

Destinatari e deroghe

L'accreditamento riguarda l'organismo e le sue sedi operative.

Possono accreditarsi le università pubbliche e private, le scuole e istituti statali e paritari, i soggetti privati, i centri/enti di formazione pubblici (questi hanno una procedura semplificata), le associazioni di comuni. Per i soggetti che svolgono attività formative in base a disposizioni legislative sono previste deroghe.

Non possono accreditarsi le persone fisiche. I liberi professionisti non sono soggetti all'accreditamento, a meno che non esercitino la loro attività in forma associata (associazione tra liberi professionisti) ed erogino attività di formazione e/o orientamento rivolta a terzi.

Non è previsto l'accreditamento per le imprese, anche in eventuale forma di ATI, e per gli altri organismi pubblici o privati che realizzano formazione in forma diretta o associata per i propri dipendenti, ospitano stage o realizzano "Azioni di Sistema". Tali realtà possono pertanto accedere ai finanziamenti FSE senza essere accreditate.

Qualora per lo svolgimento di azioni formative concorrano diversi organismi formativi sotto forma di Associazione Temporanea d'Imprese (ATI o ATS), reti d'impresе, imprese collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o GEIE, tutti i soggetti partecipanti ad una forma di partenariato devono essere accreditati.

Nel caso di mera delega di attività, il soggetto delegato non deve essere accreditato.

È prevista una deroga per il requisito relativo alla presenza di finalità formative nello statuto, che viene considerato assolto nel caso in cui la domanda di accreditamento sia formulata da istituzioni pubbliche per le quali l'Ufficio FSE della provincia può rilevare la conformità d'ufficio.

Tempistica e modalità per l'accreditamento

L'accreditamento deve essere richiesto prima della partecipazione ai bandi ed essere rilasciato / ottenuto prima dell'inizio delle attività. L'accreditamento è concesso dopo aver effettuato la verifica documentale. La verifica in loco viene effettuata entro 2-3 mesi dal rilascio dell'accreditamento e riguarda il 100% degli organismi interessati. Vengono verificati tutti i requisiti ad eccezione di quelli relativi ad efficienza / efficacia e alle relazioni con il territorio che non sono oggetto di verifica in sede di valutazione documentale.

Sistemi premianti

Non sono previsti sistemi premianti/penalizzanti.

Formazione e bilancio

Non è previsto che l'attività formativa sia prevalente all'interno del bilancio.

Certificazione di qualità

Il possesso della certificazione di qualità è un requisito facoltativo. È riconosciuta la certificazione di qualità ISO UNI EN 9001:2015 per il settore EA 37 o la certificazione EFQM Recognised for Excellence.

L'organismo che sia in possesso della certificazione di qualità può chiedere l'applicazione della cd. "semplificazione ISO/EFQM" con riferimento ai requisiti di volta in volta indicati nella domanda di accreditamento; l'Ufficio provinciale procede in ogni caso alla verifica della presenza dei requisiti

esaminando la documentazione del Sistema Qualità, per gli elementi riconosciuti in “semplificazione ISO/EFQM” non vengono svolte le verifiche periodiche per la permanenza dei requisiti di accreditamento.

Non è stato adottato il Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/02001.

Peculiarità del dispositivo rispetto all’Intesa 2008

Il dispositivo regionale recepisce tutti i criteri previsti dall’Intesa 2008.

I requisiti relativi ad “efficienza ed efficacia” non sono soggetti a verifica per gli organismi costituiti da meno di tre anni.

Vi sono inoltre anche alcuni elementi aggiuntivi ai contenuti dell’Intesa che prevedono:

- per il requisito “Risorse infrastrutturali e logistiche”
la sede operativa deve essere presidiata in modo stabile da una persona fisica e deve essere garantito per l’intero periodo di accreditamento un servizio di informazione bilingue (italiano e tedesco) prestato direttamente presso la sede operativa e a disposizione degli utenti tutti i giorni per almeno 2 ore;
- per il requisito “Capacità gestionali e risorse professionali”
deve essere documentata la presenza nella sede operativa di un sistema informativo che consenta la tracciabilità e l’archiviazione trasparente della documentazione prodotta dalla sede accreditata, di una procedura di gestione dei fornitori e del relativo albo suddiviso per tipologia di servizi e costantemente aggiornato, deve inoltre essere adottata la “Carta della Qualità” liberamente elaborata da ciascun organismo in base ad un elenco di elementi indicati dal disciplinare di accreditamento;
- per il requisito “Efficacia ed efficienza”
l’organismo in accreditamento deve provare di aver maturato un’esperienza almeno biennale nell’attività di progettazione e realizzazione degli interventi formativi a propria titolarità;
- viene infine richiesto di garantire un’adeguata copertura assicurativa dei rischi di infortunio e di responsabilità civile connessi all’esercizio degli interventi formativi.

È previsto un requisito relativo alla valutazione della soddisfazione degli allievi e del personale coinvolto nell’attuazione degli interventi; i relativi dati vengono raccolti dall’organismo e sono forniti annualmente alla provincia, tramite l’inserimento degli stessi nell’apposita sezione dell’applicativo on-line. La soglia minima richiesta prevede una valutazione positiva non inferiore al 70% per i destinatari e per gli operatori del progetto (progettista, docenti, tutor, ecc.);

È previsto anche un requisito che rileva la ricaduta occupazionale dei corsi effettuata su tutti i partecipanti ai corsi, con inserimento delle informazioni sul DB provinciale; i dati vengono rilevati ex post dall’organismo a 6 mesi dal termine dell’attività formativa su tutti i corsi realizzati che riguardano categorie di soggetti in cerca di lavoro; la soglia minima prevista è del 30% di partecipanti occupati.

Risorse professionali

Sono confermate le cinque figure di presidio obbligatorie previste dall’Intesa 2008; per la figura relativa all’erogazione dei servizi viene precisato che si suddivide in coordinamento, monitoraggio, rilevazione della soddisfazione, verifica degli apprendimenti, verifica dell’impatto degli interventi e tutoraggio. Viene richiesta inoltre la figura aggiuntiva relativa al “referente per l’accreditamento FSE” da indicare ai soli fini di riferimento per le procedure. Ogni collaboratore può svolgere complessivamente un massimo di tre funzioni di responsabile di processo all’interno dell’organismo o in organismi differenti. La funzione di responsabile di direzione può essere svolta per un solo organismo in accreditamento. Il responsabile di direzione, oltre a tale funzione può ricoprire, contemporaneamente, al massimo un’ulteriore funzione di responsabile di processo nello stesso organismo o in un altro organismo. Eventuali casi specifici vengono presi in considerazione dietro richiesta formale motivata da parte dell’organismo formativo in accreditamento.

Per le cinque figure obbligatorie viene richiesto un rapporto di lavoro continuativo di durata non inferiore a 80 giornate lavorative all’anno.

A tutto il personale dipendente devono essere applicati i contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria di riferimento e, nel caso di ricorso a contratti di lavoro non subordinato, devono essere rispettati gli eventuali accordi o contratti collettivi riguardanti tali forme di lavoro.

I livelli di istruzione richiesti sono sostanzialmente corrispondenti a quelli individuati dall’Intesa, è previsto l’obbligo di partecipare ad attività di aggiornamento professionale per almeno 24 ore all’anno; non è richiesto un piano annuale di sviluppo professionale di tutte le risorse umane che operano per l’organismo.

Per la verifica delle credenziali professionali viene chiesto di fornire il CV.

Non è prevista la presenza di una figura per la validazione/certificazione delle competenze ne, al momento, vi è una previsione in tal senso, su questo tema la riflessione non è stata ancora sviluppata.

Modalità di verifica

La richiesta di accreditamento può essere presentata in qualsiasi momento, durante il periodo di validità dell’accreditamento gli organismi accreditati, al termine di ogni anno, hanno l’obbligo di confermare mediante l’applicativo on-line la permanenza dei requisiti, fornendo, qualora ve ne fossero, informazioni

e documentazione aggiornate. La comunicazione delle variazioni deve essere obbligatoriamente effettuata al momento in cui esse hanno luogo.

Vengono utilizzate check list di valutazione riportate in allegato alla “Guida per l’accreditamento FSE”. I controlli annuali a campione sono effettuati su almeno il 6% delle domande di accreditamento, nonché delle dichiarazioni di conferma del possesso dei requisiti rese dall’organismo in sede di mantenimento. In tale occasione viene verificata l’esistenza e la permanenza dei requisiti di accreditamento.

La verifica in loco ha per oggetto i locali dell’organismo e la documentazione a supporto della gestione dell’accreditamento, la quale deve essere reperibile in loco.

I controlli amministrativi sono eseguiti dai funzionari della Ripartizione Europa – Ufficio FSE della Provincia I controlli in loco (audit) relativi alla permanenza del possesso dei requisiti e alla sicurezza sono svolti da una società terza.

Viene acquisita direttamente la visura camerale e viene verificato dal DB provinciale dei servizi al lavoro l’effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ove presente; vengono acquisiti dal DB FSE le informazioni necessarie al calcolo degli indicatori di efficienza e efficacia.

Sospensioni e revoche

In caso di mancata conferma dei requisiti entro trenta giorni dalla scadenza annuale, previo invito a provvedere, l’accreditamento è revocato.

Nel caso si riscontri che l’organismo accreditato non sia più in possesso di uno o più requisiti previsti o emerga il mancato rispetto degli impegni assunti, la provincia comunica per iscritto all’organismo quanto riscontrato e lo invita a presentare le eventuali osservazioni e controdeduzioni entro un termine massimo di trenta giorni. Trascorso inutilmente il termine indicato o nel caso di mancato accoglimento di quanto dedotto dall’organismo, l’accreditamento è sospeso o revocato a seconda della gravità delle mancanze rilevate.

Ove le mancanze riscontrate siano sanabili da parte del soggetto, la provincia dispone la sospensione dell’accreditamento e stabilisce le prescrizioni necessarie per regolarizzare la posizione, nonché il relativo termine. La sospensione opera fino a quando l’organismo abbia regolato la sua posizione e comunque sino a decorrenza del termine a tale scopo stabilito. La sospensione non ha effetto sui progetti già in esecuzione. Nel caso in cui le mancanze riscontrate non siano sanabili o il soggetto interessato non abbia ottemperato nei termini alle prescrizioni impartite per la risoluzione del problema che ha portato alla sospensione, la provincia dispone la revoca dell’accreditamento.

Sistema informativo

Esiste un sistema informativo per la gestione del processo di accreditamento, il sistema risiede su piattaforma regionale, è gestito da soggetto affidatario di appalto ed è connesso con altri sistemi di gestione regionali garantendo il dialogo fra il sistema di gestione dell’accreditamento e le informazioni relative alle attività finanziate dal FSE.

7. Regione Calabria

Normativa

La normativa che disciplina l'accREDITamento degli organismi formativi in Calabria, approvata nel 2021, riguarda solo l'accREDITamento per la formazione e non prevede integrazioni per i soggetti accREDITati per i servizi al lavoro o per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Tuttavia, il sistema informativo S.I.S.FO., che governa tutto il flusso dei documenti relativo all'accREDITamento, è direttamente collegato agli altri sistemi informatici regionali e nazionali del mercato del lavoro.

Provvedimento	Oggetto
Deliberazione della giunta regionale n. 335 del 28/07/2021	Approvazione delle nuove Linee guida dell'accREDITamento, dei Requisiti e delle modalità di verifica e abrogazione del Regolamento regionale n. 1/2011 di cui alla DGR 872/2010

Ambiti e macrotipologie

Gli ambiti per l'accREDITamento sono:

- a) La formazione
- b) L'orientamento

Le macrotipologie previste per la formazione sono:

- *“Obbligo Formativo / Obbligo d'Istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale”*: che comprende i servizi di formazione volti all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione o fino al conseguimento di una qualifica professionale ed i percorsi di formazione esterna all'impresa per l'apprendistato svolto tra i 16 e i 18 anni di età di cui all'art.48 del Dlgs. 276\2003; per quanto concerne i criteri previsti dal decreto interministeriale del 29/11/2007 questi sono recepiti ad eccezione dei criteri B (richiesto però in sede di avvisi), F e G;
- *“Formazione Superiore”*: che comprende la formazione post obbligo, l'istruzione e formazione tecnica superiore, l'alta formazione relativa agli interventi all'interno e/o successivi ai cicli universitari e la formazione esterna all'impresa, per gli apprendisti di cui all'art. 50 del D.lgs. 276/2003;
- *“Formazione Continua”*: che comprende la formazione destinata a soggetti occupati, in cassa integrazione guadagni e mobilità, o sospesi nonché la formazione esterna all'impresa per gli apprendisti di cui all'art. 49 del D.lgs 276/2003;

È previsto inoltre un particolare regime di accREDITamento per le attività di formazione/orientamento *“Utenze Speciali”*: che viene rilasciato all'interno di ogni macrotipologia, a condizione che i requisiti generali previsti siano rispettati. Rientrano nell'area dello svantaggio gli interventi formativi e/o di orientamento rivolti alle utenze speciali quali: diversamente abili; minori a rischio e minori in ristrettezza; tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti; detenuti ed ex detenuti; immigrati; nomadi, tutti i soggetti individuati dalla normativa regionale e comunitaria come soggetti svantaggiati. Possono essere accREDITati per le attività di formazione nell'area dello svantaggio (utenze speciali) i soggetti che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

- aver svolto in precedenza per almeno un anno attività di formazione professionale per l'utenza speciale di cui alla richiesta di accREDITamento in convenzione con le regioni, il ministero del lavoro o l'unione europea;
- aver svolto in precedenza per almeno tre anni attività sociali, professionali, educative ed assistenziali per l'utenza speciale di cui alla richiesta con finanziamento pubblico;
- essere associazioni di categoria, riconosciute per legge, di tutela e rappresentanza per l'utenza speciale di cui alla richiesta.

I soggetti pubblici e privati che erogano corsi riconosciuti (autofinanziati) sono tenuti alla registrazione sul Sistema Informativo S.I.S.FO. e devono comunque possedere tutti i requisiti relativi alle risorse infrastrutturali e logistiche.

Destinatari e deroghe

Oggetto dell'accREDITamento è l'organismo formativo che abbia almeno una sede operativa in Calabria. I requisiti di accREDITamento devono essere comunque posseduti da ciascuna sede formativa e/o di orientamento.

Può accREDITarsi ogni soggetto pubblico o privato che abbia tra le sue finalità la formazione, ovvero l'erogazione di attività formative finanziate con risorse pubbliche o riconosciute, e che non persegua fini di lucro. Quindi possono accREDITarsi, le università pubbliche e private, le scuole e istituti statali e paritari, i soggetti privati, i centri/enti di formazione pubblici, i comuni e città metropolitane.

Ciascuna sede formativa è accREDITata per le macrotipologie e le tipologie richieste, nonché per il numero di allievi e di ore annue che è in grado di garantire e di produrre. Il criterio secondo il quale vengono riconosciute le ore di accREDITamento è il seguente: *numero di aule e laboratori x 8 ore giornaliere x 260 giorni annui*, correlate alle risorse umane disponibili.

Gli organismi che ottengono l'accreditamento provvisorio o definitivo possono richiedere una sola volta nell'arco dell'anno solare la rimodulazione del monte ore complessivo fra le diverse macrotipologie. Sono previste deroghe per le scuole pubbliche e paritarie di istruzione, le università statali e non statali legalmente riconosciute, centri di formazione pubblici che sono esentate dal dimostrare i requisiti relativi al criterio di "affidabilità economica e finanziaria" e il criterio "capacità gestionale e risorse professionali".

Non sono tenuti all'accreditamento:

- le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio;
- le strutture che svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni competenti nel settore della formazione;
- le strutture che prestano servizi configurabili come attività di assistenza tecnica;
- le istituzioni scolastiche e le università per tutti i casi per cui non sia previsto l'accreditamento in base alla normativa nazionale;
- i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale;
- gli istituti scolastici e i centri provinciali per l'educazione degli adulti che, previo accordo con la Regione, svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione e lo svolgimento dell'esame di certificazione delle competenze.

Gli organismi che richiedono l'accreditamento provvisorio non devono dimostrare il possesso dei requisiti relativi a:

- interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio;
- efficacia ed efficienza, in quanto non hanno realizzato, avviato e concluso attività a finanziamento;
- volume dell'attività di formazione e/o orientamento derivati dai dati di bilancio degli ultimi tre anni.

Tempistica e modalità di accreditamento

L'accreditamento può essere richiesto in ogni momento dell'anno ma deve essere richiesto prima della partecipazione ai bandi ed è concesso a seguito di verifica documentale ed, eventualmente, in loco, previo accertamento del possesso di tutti i requisiti.

Il dispositivo prevede due tipologie di accreditamento:

- **Accreditamento provvisorio** – previsto per i soggetti che alla data di presentazione della domanda non hanno svolto attività formativa e/o di orientamento finanziata con fondi pubblici e devono ancora dimostrare il possesso dei requisiti relativi a interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio; efficacia ed efficienza, in quanto non hanno realizzato, avviato e concluso attività a finanziamento; volume dell'attività di formazione e/o orientamento derivati dai dati di bilancio degli ultimi tre anni.
L'accreditamento provvisorio ha durata biennale salvo revoca e, allo scadere dei 24 mesi dall'ottenimento dell'accreditamento provvisorio, il soggetto può richiedere l'accreditamento definitivo attraverso il Sistema Informativo;
- **Accreditamento definitivo** – deve essere richiesto entro 90 giorni dalla scadenza dei 24 mesi di accreditamento provvisorio dagli organismi che oltre ad aver dimostrato il possesso di tutti i requisiti, hanno conseguito la certificazione di qualità in conformità alle norme ISO UNI EN 9001 settore 37.

È inoltre previsto un accreditamento provvisorio per le scuole pubbliche e paritarie d'istruzione che risultano autorizzate da specifiche norme di legge alla conclusione di procedure di adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione, in base a moratorie previste dalle normative vigenti, per il periodo della moratoria.

Sistemi premianti

Non sono previsti sistemi incentivanti / premianti.

Formazione e bilancio

Non è previsto che la formazione costituisca attività prevalente da bilancio.

Certificazione di qualità

La certificazione di qualità è obbligatoria per avere l'accreditamento definitivo, la normativa di riferimento è la ISO UNI EN 9001/2015 per il Settore EA37 con certificazione di qualità rilasciata da organismi di certificazione accreditati da Sincert o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA multilateral agreement in ambito EA European Accreditation e per sistemi equipollenti, da analoghe strutture.

Non è stato adottato il Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/02001.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa 2008

Il dispositivo regionale recepisce tutti i criteri previsti dall'Intesa 2008 e non vi sono requisiti sospesi. Vi sono alcuni elementi aggiuntivi ai contenuti dell'Intesa che richiedono:

- la totale assenza di finalità di lucro da parte dell'organismo che chiede di essere accreditato; qualora l'organismo non fosse senza fine di lucro, per la realizzazione di attività di formazione professionale in regime di convenzione è tenuto ad effettuare una modifica statutaria con atto notarile, dalla quale si evinca con chiarezza che l'eventuale utile prodotto non viene redistribuito fra i soci;

- per il requisito “*Capacità gestionali e risorse professionali*” un documento descrittivo delle procedure e modalità di pubblicizzazione dei corsi attivati.

Risorse professionali

La normativa regionale comprende tutte le cinque funzioni di presidio obbligatorie previste dall’Intesa 2008 e ne prevede di aggiuntive. Le funzioni aggiuntive, sempre obbligatorie, riguardano la docenza, con specificazioni diverse per la macrotipologia “*obbligo formativo*” e “*formazione continua*” e “*formazione superiore*” un docente di sostegno per le utenze speciali. È richiesta anche obbligatoriamente per la macrotipologia “*obbligo formativo*”, il ruolo di “*Tutor*”, la funzione di “*coordinamento*” e il presidio dei processi di valutazione.

Viene richiesto per le cinque figure di presidio previste dall’Intesa e anche quelle aggiuntive obbligatorie lo svolgimento della funzione in maniera continuata ed esclusiva con rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla legge, o mandato, di durata non inferiore a 12 mesi.

Per le “*utenze speciali*” una dotazione minima (intesa come presentazione di un curriculum) di almeno tre figure scelte fra le seguenti: psicologo, sociologo, pedagogo, operatore formazione speciale.

Sul versante contrattuale è richiesto di applicare, per il personale dipendente, il contratto nazionale collettivo di lavoro ed eventuali contratti integrativi mentre, per i lavoratori cosiddetti atipici e per i professionisti, il contratto di collaborazione/prestazione professionale e la normativa di riferimento. Per la macrotipologia “*Obbligo Formativo*” è obbligatoria l’assunzione e l’applicazione del CCNL degli operatori della formazione professionale non inferiore a 12 mesi.

I livelli di istruzione ed esperienza lavorativa richiesti sono sostanzialmente corrispondenti a quanto previsto dall’Intesa 2008.

Per le macrotipologie “*formazione continua*” e “*formazione superiore*” è previsto che un singolo operatore, per garantire il presidio dei processi in maniera continuata, possa svolgere fino ad un massimo di tre funzioni di responsabilità, limitata a due per chi svolge la funzione di presidio di direzione; l’operatore, pertanto può svolgere altri ruoli che devono però essere distinti dalle funzioni di presidio per le quali sono richieste le credenziali per l’accreditamento. I responsabili del processo di direzione e del processo di erogazione non possono svolgere tali funzioni in più di un soggetto formativo.

Per l’*obbligo formativo* è richiesta l’assunzione di quattro operatori che ricoprono, ciascuno, una delle seguenti funzioni: responsabile del processo di direzione; responsabile del processo di gestione economica-amministrativa; responsabile del processo di erogazione dei servizi; tutor. Tali figure possono essere utilizzate in non più di due sedi formative e non possono coincidere con il rappresentante legale dell’organismo.

La verifica delle credenziali professionali viene effettuata attraverso il “*dossier individuale delle credenziali*” per i soggetti che ricoprono le funzioni di presidio e attraverso il “*curriculum vitae*” per i docenti e i tutor.

È previsto l’obbligo di aggiornamento specifico con la partecipazione ad attività formative interne o esterne all’organizzazione e attinenti alla funzione ricoperta per almeno 30 ore negli ultimi 24 mesi, tranne che per docenti e tutor.

Non vi sono previsioni in merito alle funzioni di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

Modalità di verifica

La procedura per la richiesta di accreditamento provvisorio o definitivo è a sportello e consente di presentare domanda in ogni periodo dell’anno. Il soggetto richiedente è tenuto a registrarsi sul Sistema Formativo S.I.S.FO. e inserire le informazioni necessarie: la tipologia, la/e sede/i operativa/e, ambito/i con le macrotipologie formative e le utenze speciali per le quali richiede l’accreditamento. L’analisi della domanda da parte della struttura regionale e la verifica del possesso dei requisiti anche in loco sarà svolta entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Gli organismi in possesso dei prescritti requisiti ottengono l’*accreditamento provvisorio o definitivo* con la specifica della macrotipologia, della tipologia, del numero ore formative erogabili e del numero di allievi.

Gli organismi che hanno ottenuto l’accreditamento provvisorio della durata di 24 mesi, dopo aver conseguito la certificazione di qualità, in seguito a una nuova richiesta e ad un esito positivo dei controlli ottengono l’accreditamento definitivo.

Gli organismi accreditati hanno obbligo di autocertificare annualmente il mantenimento dei requisiti; gli organismi che ottengono l’accreditamento definitivo, pena la sospensione dello stesso, sono tenuti ad inviare annualmente alla regione una autocertificazione che attesti il mantenimento dei requisiti richiesti, allegando copia della certificazione di qualità. Gli organismi accreditati per la macrotipologia *obbligo formativo* devono allegare anche la documentazione relativa al personale assunto.

La struttura regionale ha l’obbligo di verificare la veridicità delle autocertificazioni e il mantenimento dei requisiti almeno una volta ogni due anni. In caso di difformità o di mancata trasmissione dell’autocertificazione, entro i termini stabiliti, l’accreditamento è sospeso.

Sospensioni e revoche

L'accreditamento è sospeso nel caso in cui nell'ambito di verifiche si accerti la mancanza totale o parziale dei requisiti non attinenti all'efficacia o efficienza. Viene dunque assegnato un termine non superiore a 45 giorni per l'adeguamento; trascorso il quale, senza il richiesto adeguamento, si procede alla revoca. L'accreditamento viene immediatamente revocato in caso di: mancanza totale o parziale di tre o più requisiti (esclusi quelli attinenti a efficacia ed efficienza); la perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentate; lo stato di liquidazione.

L'accreditamento è revocato in caso di gravi difformità rispetto alle condizioni che ne hanno determinato la concessione (condanna del legale rappresentante, violazione degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, revoca della certificazione di qualità, obblighi relativi al pagamento delle imposte, mancata erogazione per 2 anni di attività formative...) o nel caso di rifiuto di sottoporsi a verifica.

La revoca dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative avviate.

Sistema informativo

Il sistema informativo con una piattaforma informatica dedicata S.I.S.FO. supporta l'intera gestione del processo di accreditamento e il mantenimento per gli enti già accreditati, l'affidamento e la gestione dei corsi finanziati, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività svolte; infine, il sistema formativo contiene il catalogo regionale dell'offerta formativa di tutti i corsi finanziati o riconosciuti dalla regione Calabria.

L'accesso a S.I.S.FO. è consentito, per le loro precise competenze, a tutti gli operatori della formazione professionale regionale.

8. Regione Campania

Normativa

La normativa regionale è stata approvata nel 2013 e disciplina sia l'accreditamento per la formazione professionale sia quello per i servizi al lavoro. L'integrazione tra i sistemi si realizza attraverso la previsione di alcuni requisiti comuni alle varie "Sezioni" di accreditamento; gli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione possono ottenere l'accreditamento per i servizi per il lavoro anche se dispongono di una sola sede operativa a questi dedicati.

Provvedimento	Oggetto
Delibera di Giunta Regionale n. 242 del 22/07/2013	Approvazione del Modello operativo di accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro

Ambiti e macrotipologie

Sono previste due macrotipologie di accreditamento per la formazione e una per i servizi al lavoro, denominate "Sezioni". Le Sezioni A e B riguardano la formazione, mentre la Sezione C è destinata ai Servizi per il lavoro.

La Sezione A è omnicomprensiva (assimilabile a "macrotipologia unica") mentre la Sezione B riguarda solo una delle tipologie previste per la Sezione A; nello specifico le due sezioni riguardano:

Sezione A: soggetti che offrono i seguenti specifici percorsi formativi di istruzione e formazione professionale, istruzione e formazione tecnica superiore e alta formazione:

- percorsi di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo, di durata triennale per il conseguimento di una qualifica professionale e percorsi di assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione;
- percorsi successivi al secondo ciclo, di istruzione e formazione tecnica superiore;
- quinto anno integrativo ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- alta formazione, master universitari o corsi di specializzazione per laureati
- specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante.

Sezione B: soggetti che offrono percorsi formativi di qualificazione, specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante.

L'obbligo di istruzione /diritto dovere è disciplinato all'interno del modello operativo unico. Per quanto concerne i criteri previsti dal decreto interministeriale del 29/11/2007 questi sono tutti formalmente recepiti ma con alcune deroghe e sospensioni: sono ammesse anche società con fini di lucro che prevedono da statuto il reinvestimento degli utili nelle medesime attività, mentre i criteri B, C, D, E e F non risultano ancora applicati.

Non è prevista una macrotipologia di accreditamento rivolta ai soggetti svantaggiati, ma sono previsti specifici requisiti all'interno delle Sezioni A e B; i requisiti specifici aggiuntivi previsti sono i seguenti:

- **Aule.** Le attività di formazione e orientamento devono essere svolte in spazi adeguatamente attrezzati e idonei alle utenze a cui sono rivolte, così come specificato nei bandi;
- **Capacità professionali.** Le figure professionali responsabili dei processi di erogazione dei servizi, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione, i docenti e i tutor/orientatori devono avere esperienza almeno biennale in attività (non necessariamente finanziate) rivolte ad utenze speciali;
- **Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo** presente sul territorio per le quali è richiesta l'interazione con periodicità prestabilita con la rete dei servizi sociali e dei servizi per il lavoro.

È prevista anche una procedura di accreditamento per l'erogazione di formazione a distanza (FAD) ma, ad oggi, la procedura è sospesa.

L'accreditamento è richiesto anche per i corsi riconosciuti (autorizzati / autofinanziati), valgono le stesse norme previste per l'accesso ai finanziamenti regionali per la formazione.

Destinatari e deroghe

L'accreditamento riguarda l'organismo.

Possono accreditarsi, le università pubbliche e private, le scuole e istituti statali e paritari, i soggetti privati. Le ditte individuali possono accreditarsi solo per fare attività autofinanziate. Sono esclusi dalle procedure di accreditamento:

- i datori di lavoro pubblici e privati per lo svolgimento di attività formative svolte all'interno dell'azienda e rivolte esclusivamente al proprio personale;
- le aziende ed enti pubblici e privati che realizzano attività di stage e tirocinio.

Non sono soggetti ad accreditamento:

- le Scuole medie inferiori e superiori per gli ambiti di educazione ed orientamento per gli adulti;
- le università statali e non statali legalmente riconosciute per tutte le attività della istruzione e formazione professionale limitatamente ai propri iscritti;
- i centri di formazione professionale regionali per le attività della formazione professionale;

In via eccezionale, avvisi, bandi o altri provvedimenti regionali possono prevedere, per specifiche finalità, la partecipazione di soggetti non accreditati.

Sono inoltre previste deroghe per gli enti pubblici dal dover documentare i seguenti requisiti:

- la presenza nell'oggetto sociale dello statuto, anche se non in via esclusiva, di un riferimento all'attività relativa ai servizi per i quali si chiede l'accreditamento;
- i requisiti relativi al possesso di un documento contabile - finanziario, sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o da una società di revisione, non sono applicabili nei confronti degli enti pubblici.

Tempistica e modalità di accreditamento

L'accreditamento deve essere richiesto prima della partecipazione ai bandi ed è concesso previa verifica documentale e in loco del possesso di tutti i requisiti richiesti.

L'organismo può partecipare subito ad avvisi e bandi pubblici (ma non è abilitato all'avvio delle attività) a conclusione della fase di richiesta di inserimento nell'albo regionale una volta ricevuto attraverso il sistema informativo il numero di iscrizione. La regione, nei successivi 60 giorni dalla ricezione della domanda, sulla base delle verifiche effettuate, può confermare l'iscrizione all'albo o cancellarla per insussistenza di uno o più requisiti dichiarati.

Sono previste due tipologie di accreditamento: un "*accreditamento provvisorio*", a seguito dell'iscrizione all'albo regionale che ha validità immediata; l'organismo, una volta ricevuto - attraverso il sistema informativo regionale - il numero di iscrizione all'albo regionale, può partecipare da subito ad avvisi e bandi pubblici per le attività di riferimento. Nei successivi 60 giorni la regione effettua le verifiche di conformità in relazione al possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di accreditamento e decide la permanenza o meno dell'organismo nell'elenco regionale, questa fase corrisponde al rilascio di un "*accreditamento definitivo*".

Sistemi premianti

Il modello operativo approvato prevede un sistema di premialità riservato ai soggetti accreditati. Il sistema è finalizzato al complessivo miglioramento della qualità delle strutture e delle prestazioni e alla integrazione tra il sistema di accreditamento, le procedure autorizzative o di concessione dei finanziamenti, di attuazione delle attività e dei servizi che, però, non risulta attuato.

Il sistema assegna 20 punti all'atto del rilascio dell'accreditamento e dell'inserimento nell'elenco dei soggetti accreditati cui si aggiungono punti fino a un massimo di 15 punti secondo requisiti, criteri e valori indicati in specifica tabella e relativi a: possesso di certificazione di qualità al momento della domanda di accreditamento, possesso di un modello organizzativo e gestionale ex D.lgs. 231/2001, anni di anzianità in accreditamento, numero sedi operative accreditate, unità aggiuntive di personale con rapporto di lavoro dipendente, indicatori di efficienza/efficacia. Il sistema detrae punti a seguito di irregolarità, inadempienze, etc. riscontrate nello svolgimento dell'attività o nel mantenimento dei requisiti minimi richiesti per l'accreditamento, in relazione al numero ed alla gravità delle irregolarità o inadempienze nella gestione dei progetti, fino all'eventuale revoca dell'accreditamento che si verifica nel caso in cui il totale dei punti scende a 0.

Il punteggio del sistema di premialità è (dovrebbe essere) considerato/computato nelle valutazioni ex ante delle procedure concorsuali regionali di assegnazione di concessioni, riconoscimenti, autorizzazioni e finanziamenti.

Formazione e bilancio

Non è previsto che la formazione costituisca attività prevalente da bilancio.

Certificazione di qualità

La certificazione di qualità, se non presente al momento della richiesta, deve essere posseduta entro un anno dal rilascio dell'accreditamento; Il possesso all'atto della richiesta di accreditamento del sistema di gestione della qualità incrementa di un punto la premialità base attribuita automaticamente agli organismi accreditati.

La normativa di riferimento è la ISO 9001 nell'edizione corrente (9001/2015) per i Settori EA 37 o EA 35. Il Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/2001 non è obbligatorio ma dà diritto ad un punteggio aggiuntivo di premialità.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa 2008

Il dispositivo regionale recepisce tutti i criteri previsti dall'Intesa 2008, ma non è stata data attuazione ai requisiti relativi a "*Efficacia ed efficienza*".

Per gli operatori di nuova costituzione la presentazione del documento contabile - finanziario è richiesto per le annualità successive a quella di inserimento nell'elenco dei soggetti accreditati.

Vi sono alcuni elementi aggiuntivi ai contenuti dell'Intesa che prevedono:

- per il requisito “Affidabilità economica e finanziaria” è richiesto il rispetto della normativa antimafia, il rispetto di una serie di indici desunti dal documento contabile – finanziario (liquidità, liquidità corrente, solvibilità, indipendenza finanziaria, durata media dei debiti e dei crediti, incidenza degli oneri finanziari) e un patrimonio netto maggiore o uguale a zero anche per gli enti che non sono obbligati dalla legge alla eventuale ricostituzione del netto;
- per il requisito “Capacità gestionali e risorse professionali” è previsto che le strutture richiedenti l’accreditamento debbano essere organismi che prevedono nello statuto il reinvestimento degli utili attraverso l’impiego dei finanziamenti pubblici nella stessa tipologia di attività;
- per il requisito “Efficacia ed efficienza” è prevista la valutazione del numero di giorni successivi alla data di chiusura del progetto utilizzati per la presentazione del rendiconto;
- è inoltre richiesto di essere in possesso di un sistema di gestione della sicurezza dei dati (DPS) e di garantire la copertura assicurativa obbligatoria per infortuni (INAIL) e la polizza assicurativa per responsabilità civile del personale e degli utenti/allievi durante lo svolgimento delle attività legate ai servizi erogati.

Non sono previsti requisiti relativi alla valutazione della soddisfazione degli allievi mentre sarebbero previsti requisiti legati alla rilevazione la ricaduta occupazionale dei corsi, ma per questi ultimi non è stato adempiuto per mancanza di successive disposizioni.

Risorse professionali

Sono confermate le cinque funzioni di presidio previste dall’Intesa 2008. Vengono richieste inoltre alcune funzioni aggiuntive relative a *coordinamento di progetto/intervento e tutoraggio*.

Per tutte le funzioni richieste non è indicato l’impegno lavorativo minimo richiesto; per le cinque funzioni previste dall’Intesa viene richiesto un documento formale di assegnazione/accettazione dell’incarico di responsabile del processo, con indicazione dei compiti assegnati e sono ammesse tipologie di rapporti di lavoro diversi e con prestazioni anche part-time.

I livelli di istruzione richiesti sono semplificati rispetto a quelli previsti dall’Intesa.

È previsto, solo per le cinque funzioni previste dall’Intesa, l’obbligo di partecipare ad almeno una attività formativa (interna o esterna all’organizzazione) di aggiornamento delle competenze professionali negli ultimi 12 mesi.

La verifica delle credenziali professionali viene svolta richiedendo il “dossier delle credenziali”.

Non è prevista la presenza di una figura per la validazione/certificazione delle competenze.

Non è previsto l’obbligo di partecipare ad attività di aggiornamento delle competenze professionali né di un piano di aggiornamento per tutto il personale.

Modalità di verifica

La richiesta di accreditamento può essere presentata in qualsiasi momento. Il soggetto interessato presenta, tramite il sistema informativo, domanda d’iscrizione nell’elenco regionale secondo i modelli di autocertificazione, in cui dichiara il possesso dei requisiti necessari. Il richiedente, una volta ricevuto attraverso il sistema informativo il numero di iscrizione all’elenco regionale, pur non essendo ancora abilitato ad iniziare le attività, può partecipare ad avvisi e bandi pubblici per le attività di riferimento. Nei successivi 60 giorni la regione effettua le opportune verifiche di conformità in relazione al possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di accreditamento e può richiedere integrazioni; l’insussistenza di uno o più requisiti dichiarati determina la cancellazione dall’iscrizione provvisoria all’elenco regionale, ovvero in caso contrario, la definitiva iscrizione nelle rispettive sezioni dell’elenco regionale dei soggetti accreditati.

Per il mantenimento è fatto obbligo all’organismo accreditato di presentare ogni anno, nel mese di gennaio, tramite il sistema informativo, la conferma del possesso dei requisiti ed ogni altra informazione utile concernente la modifica delle dichiarazioni rese nella domanda di accreditamento; deve inoltre essere documentato, nel biennio successivo all’inserimento nell’elenco regionale, lo svolgimento delle attività formative (*questa procedura non risulta applicata*).

Le procedure di variazione riguardano ogni dato e informazione in ordine a spostamenti della sede operativa, apertura di filiali o succursali, cessazione delle attività.

È prevista l’adozione di un “manuale dei controlli sui requisiti di accreditamento” con indicazione delle metodologie di campionamento e delle casistiche predeterminabili per i controlli mirati, indicazione delle certificazioni ufficialmente riconosciute ai fini della esenzione da controlli specifici, indicazione delle check list per ciascuno dei requisiti previsti dal modello di accreditamento (*il documento non risulta adottato*).

La procedura di audit in loco è volta a verificare i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro ed impianti, i requisiti indicati nelle autocertificazioni (es giuridici, assicurativi), le dotazioni strumentali e didattiche, la conformità dei locali allo stato dei luoghi dichiarati.

Le verifiche sono svolte dalla regione. Viene verificato il rispetto delle prescrizioni, nonché il mantenimento del possesso dei requisiti attraverso controlli, anche in loco, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, assicurando annualmente il controllo a campione per almeno il 30% dei soggetti accreditati, dando priorità ai soggetti che richiedono per la prima volta l’accreditamento. Ulteriori controlli possono essere attivati per accertare il rispetto delle normative vigenti da parte dell’accreditato e dei soggetti che partecipano alle politiche regionali anche in relazione alla corretta erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro.

Non sono previste deroghe e non vi sono documenti che vengono valutati direttamente dalla regione acquisendo i dati da propri sistemi informativi.

Sospensioni e revoche

La mancata dichiarazione annuale di permanenza dei requisiti comporta la cancellazione dall'iscrizione all'elenco degli accreditati (*attualmente l'obbligo di conferma dei requisiti è sospeso*).

Nel caso di attività di sorveglianza e controllo ove vengano riscontrate irregolarità, la regione procede:

- a) alla diffida con cui il responsabile del procedimento informa l'organismo interessato e assegna un termine non inferiore a trenta giorni per sanare le irregolarità riscontrate e/o per fornire eventuali chiarimenti;
- b) alla sospensione, per un tempo determinato, nel caso le inadempienze non vengano sanate nel termine assegnato con la diffida; la sospensione può protrarsi sino all'eliminazione delle irregolarità accertate.

Qualora una di tali circostanze venga accertata nei confronti dell'operatore già destinatario di due provvedimenti di sospensione dell'accredito nell'arco di un triennio consecutivo, viene avviato il procedimento di revoca con contestuale cancellazione dall'elenco degli operatori accreditati.

Il provvedimento di sospensione inibisce la possibilità di presentare nuova istanza di accreditamento nel periodo di efficacia del provvedimento, indipendentemente dalle cause che ne hanno determinato l'adozione.

I casi di grave irregolarità, ovvero in caso vengano meno i requisiti di onorabilità determinano la revoca dell'accredito. Nel caso di adozione di provvedimento di revoca, l'operatore non può presentare una nuova domanda di accreditamento nei successivi tre anni.

Il provvedimento di sospensione o di revoca comporta l'immediato divieto di avviare l'erogazione di nuovi servizi, fatta salva la conclusione delle attività in corso nell'interesse dei destinatari.

Sistema informativo

Esiste un sistema informativo per la gestione del processo di accreditamento che risiede su piattaforma regionale ed è connesso con appositi protocolli di dialogo ad altri sistemi di gestione dei dati in possesso dell'amministrazione regionale afferenti a servizi/interventi regionali. Le istanze di accreditamento sono presentate con modalità informatiche e con l'obbligo di esclusivo invio e conferimento telematico della documentazione.

9. Regione Emilia Romagna

Normativa

La direttiva regionale, approvata nel 2003 è stata oggetto di periodiche modifiche ed integrazioni che ne hanno confermato la validità pur in un processo evolutivo che è andato affinandosi nel tempo; il quadro normativo è quindi molto articolato e composto da numerosi atti della Giunta regionale e da determinate dirigenziali.

Il dispositivo regionale non riguarda altri settori ma nella regione esiste già una integrazione fra accreditamento per la formazione e sistemi per la validazione e certificazione delle competenze che, pur essendo materie seguite da Servizi diversi, vedono uno stile di lavoro condiviso. L'accREDITamento per i servizi al lavoro fa invece capo all'Agenzia regionale per i servizi al lavoro ed è gestito con procedure separate, ci sono stati, però, scambi di informazioni e analisi comuni sui dati economici relativi ai bilanci degli organismi accreditati.

Il sistema è pienamente applicato; unica deroga, adottata più volte, ha riguardato i requisiti legati agli esiti occupazionali che sono stati oggetto di revisione, per quanto riguarda i livelli di soglia, e di sospensione della loro applicazione. Il sistema è molto strutturato, in particolare per i requisiti relativi alle capacità logistiche e alle risorse professionali.

Provvedimento	Oggetto
Delibera di Giunta Regionale n. 177 del 10/02/2003	Approvazione di Linee guida e modello regionale di accreditamento per gli organismi di formazione
Delibera di Giunta Regionale n. 266 del 14/02/2005	Approvazione dei Profili professionali per enti che non applicano il CCN FP
Delibera di Giunta Regionale n. 897 del 16/06/2008	Approvazione delle regole per l'accREDITamento per i percorsi IeFP
Delibera di Giunta Regionale n. 645 del 16/05/2011	Approvazione di requisiti aggiuntivi di bilancio
Determina dirigenziale n. 9955 del 17/07/2014	Approvazione delle modalità di rilevazione degli esiti occupazionali
Delibera di Giunta Regionale n. 1110 del 9/07/2018	Approvazione dei livelli di soglia degli indicatori di efficacia ed efficienza

Ambiti e macrotipologie

Le macrotipologie previste sono:

- *obbligo di istruzione / diritto dovere*, con due specificità:
 - Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) volti ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione e il conseguimento di una qualifica professionale;
 - Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per il conseguimento di un diploma professionale e una certificazione di competenze regionale.

Per quanto concerne i criteri previsti dal decreto interministeriale del 29/11/2007 questi sono tutti recepiti; da segnalare che per il criterio G, relativo all'applicazione del CCNL per la FP, la regione ha precisato che *"l'incidenza del costo del personale dipendente non deve essere inferiore al 15% del volume di attività complessiva dell'organismo e almeno il 50% di tale costo deve essere relativo alle figure chiave di cui al CCNL della Formazione Professionale, con un minimo di almeno tre dipendenti assunti con tale ruolo"*.

- *Formazione superiore*, di cui alle tipologie d'azione:
 - *Formazione per l'acquisizione di qualifiche di accesso all'area professionale (percorsi di formazione progettati con riferimento al sistema regionale delle qualifiche per le qualifiche di accesso all'area professionale);*
 - *Formazione per l'acquisizione di qualifiche di approfondimento tecnico – specializzazione (percorsi di formazione progettati con riferimento al sistema regionale delle qualifiche per le qualifiche di approfondimento tecnico – specializzazione);*
 - *Percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);*
 - *Alta formazione (percorsi di alta formazione a sostegno dei processi di innovazione);*
 - *Azioni di accompagnamento alle imprese (azioni formative non cursuali finalizzate alla qualificazione e al rafforzamento delle competenze delle imprese - attività configuranti aiuti di stato).*
- *formazione continua e permanente*, con due tipologie d'azione:
 - *Formazione permanente (percorsi funzionali ad agevolare, sostenere, migliorare e promuovere l'integrazione e la permanenza nel mercato del lavoro, nonché l'occupabilità e la mobilità professionale);*

- *Formazione continua (percorsi per sostenere e qualificare la permanenza nel mercato del lavoro - attività configuranti aiuti di stato).*
- *ambiti speciali*, per i quali l'accreditamento viene rilasciato solo a condizione che l'organismo sia contestualmente accreditato per almeno un ambito generale, e relativi a:
 - *Attività rivolte ad utenze speciali*, (portatori di handicap, tossicodipendenti, ristretti, nomadi; giovani a rischio, alcoolisti, sieropositivi, prostitute, ecc.) per le quali sono richiesti requisiti specifici relativi all'assenza di barriere architettoniche in tutte le strutture dove è prevista la formazione, a competenze professionali aggiuntive degli operatori e alla presenza di relazioni con le famiglie e i servizi socioassistenziali;
 - *Apprendistato*, che presuppone l'accreditamento per l'ambito della formazione continua e permanente; le attività formative per apprendisti all'interno dell'obbligo formativo possono invece essere realizzate dagli enti accreditati nell'ambito generale Obbligo formativo, senza ulteriore accreditamento speciale.
 - *Attività di Formazione A Distanza e Open Learning*, tenendo però presente che non è richiesto uno specifico accreditamento per gli organismi che erogano attività formative nelle quali siano previsti moduli di autoapprendimento non superiori al 30% del monte ore totale;
 - *Formazione dei formatori e degli operatori* che non è ricompresa nelle regole di accreditamento poiché si tratta di azioni di sistema; gli enti responsabili della programmazione definiscono di volta in volta all'interno dei singoli bandi i criteri di ammissibilità degli organismi per le seguenti tipologie di azione:
 - Servizi all'impiego: orientamento, consulenza e formazione del personale
 - Offerta di formazione: orientamento, consulenza e formazione di formatori ed operatori
 - Offerta di istruzione: orientamento, consulenza e formazione di personale delle scuole ed università
 - Integrazione tra sistemi: formazione congiunta di formatori, docenti, tutor aziendali e personale delle università.

L'accreditamento non è richiesto per i corsi riconosciuti (autorizzati / autofinanziati) per i quali è stata definita una procedura di autorizzazione basata sulla verifica di un numero ridotto di criteri (capacità logistiche e livelli di efficacia nelle attività precedentemente realizzate) da attestare precedentemente alla fase di riconoscimento dei progetti.

Destinatari e deroghe

Viene accreditato organismo che può disporre di una o più sedi operative.

Possono accreditarsi i soggetti privati, i centri/enti di formazione pubblici, i soggetti che svolgono attività formative in base a disposizioni legislative, gli enti dello spettacolo. Non sono accreditabili le università pubbliche e private, le scuole e istituti statali e paritari, i comuni e città metropolitane.

Possono richiedere l'accreditamento tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti, quindi anche una ditta individuale, ma non un professionista con P.IVA.

Non sono tenuti ad accreditarsi:

- i "raggruppamenti temporanei d'impresa", nell'ambito dei quali l'attività formativa dovrà tuttavia essere organizzata ed erogata da organismi accreditati;
- le imprese dove si realizzano attività di stage e tirocinio;
- le imprese, per lo svolgimento di attività rivolte al proprio personale interno.

Per i consorzi e la società consortili, costituiti da soggetti singolarmente accreditati, i requisiti per l'accreditamento possono essere soddisfatti direttamente dal consorzio o società consortile, anche tramite risorse che i soci mettono a disposizione del consorzio o società consortile attraverso apposite convenzioni.

Non sono previste esenzioni dall'accreditamento per accedere ai finanziamenti pubblici.

Modalità e tempistica di accreditamento

L'accreditamento deve essere richiesto prima dell'affidamento delle attività e viene concesso dopo aver verificato tutti i requisiti con verifica documentale e in loco.

Sono previste due tipologie di accreditamento:

- *Provvisorio* - rivolto a organismi che non hanno mai svolto attività formative finanziate con fondi pubblici e sottoposto alla verifica annuale di mantenimento.
- *Definitivo* - ottenibile solo dopo aver gestito attività finanziate con fondi pubblici e dimostrato i tassi di efficacia ed efficienza richiesti dalla procedura.

Sistemi premianti

Non sono previsti sistemi premianti/penalizzanti.

Formazione e bilancio

È richiesta la presenza di un volume di attività di formazione maggiore o uguale al 51% dell'attività complessiva, verificabile dai dati di bilancio, per attività di formazione si intendono anche le azioni di

servizio, supporto e accompagnamento alla formazione professionale; gli enti dello spettacolo devono realizzare il 51% del valore della produzione da produzione artistica.

Certificazione di qualità

La certificazione di qualità è facoltativa e il suo possesso non ha impatto sui requisiti da documentare per l'accreditamento.

Non è stato adottato il Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/02001.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa 2008

Il dispositivo regionale recepisce tutti i criteri previsti dall'Intesa 2008.

Non vi sono deroghe rispetto ai contenuti dell'Intesa, è stato solo sospeso, o reso non prescrittivo, il requisito relativo al raggiungimento delle soglie minime previste per la valutazione della ricaduta occupazionale.

Vi sono inoltre numerosi elementi aggiuntivi ai contenuti dell'Intesa che prevedono:

- *per il requisito "Risorse infrastrutturali e logistiche"*
La disponibilità, per tutti gli ambiti di accreditamento, di una biblioteca con area per lo studio / consultazione individuale / auto consultazione; per la formazione legata all'apprendistato, la disponibilità di laboratori attrezzati per specifici macrosettori, anche in convenzione con altri centri, istituti scolastici, ecc. e almeno un laboratorio attrezzato coerente con il settore di intervento; per la formazione a distanza la disponibilità di laboratori e di strumentazioni per l'erogazione di FAD, la disponibilità di piattaforme per l'interazione con gli utenti a distanza, di almeno un laboratorio e di strumentazione per lo studio individuale nell'ambito di percorsi in open learning.
- *per il requisito "Affidabilità economica e finanziaria"*
deve essere documentato un volume di attività formativa maggiore o uguale al 51% dell'attività complessiva; il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo lo schema CEE e deve essere adottato un sistema di contabilità analitica conforme a quanto indicato nel regolamento per la "rendicontazione attraverso il bilancio"; deve essere mantenuto un patrimonio netto minimo ad un livello non inferiore a soglie rapportate al valore della produzione (da 30.000 a 210.000 euro come minimo); deve essere presente un organo di controllo, collegio sindacale o revisore contabile ai quali viene richiesto di relazionare sulla attendibilità di bilancio nonché su altri aspetti specifici; vige l'obbligo di trasmettere il bilancio anche in formato elettronico XBRL per esigenze di standardizzazione e poter effettuare agevolmente le elaborazioni previste per il monitoraggio; una serie di indicatori di bilancio devono essere mantenuti entro soglie minime previste.
- *per il requisito "Capacità gestionali e risorse professionali"*
È previsto un forte rafforzamento delle tipologie e dei requisiti relativi alle funzioni di presidio (vedi sotto). Viene richiesta la presenza di una base dati relativa a clienti / destinatari e fornitori; di una metodologia strutturata di rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi; di procedure organizzative e/o prassi indicanti la modalità organizzativa di conduzione della progettazione, di pubblicizzazione delle attività corsuali, di selezione dei potenziali partecipanti alle attività formative, di osservazione di contesti produttivi locali ed imprese o contesti culturali specifici di riferimento (per la formazione continua), delle modalità utilizzate nelle attività di orientamento (per obbligo formativo e utenze speciali), delle modalità di progettazione del servizio di Tutoraggio FAD (per formazione a distanza). Inoltre, per l'obbligo formativo, è richiesto che l'incidenza del costo del personale dipendente non sia inferiore al 15% del volume di attività complessiva dell'organismo e almeno il 50% di tale costo sia relativo a specifiche tipologie di personale dipendente e, in ogni caso, in tutti gli enti accreditati per tale ambito siano presenti almeno tre delle figure chiave del sistema, di cui al CCNL della Formazione professionale o a specifiche indicazioni regionali e coerenti con soglie minime di riferimento economico individuate dalla regione; per gli ambiti formazione superiore e formazione continua e permanente la percentuale del 15% si riduce al 7%.
- *per il requisito "Efficacia ed efficienza"*
È richiesta la presenza di una procedura organizzativa e/o una prassi che evidenzia la modalità organizzativa di valutazione e monitoraggio, come determinato dagli atti regionali.
- *per il requisito "Relazioni con il territorio"*
È richiesta la presenza di protocolli d'intesa o altri documenti formali di relazione, con almeno una serie di soggetti specificati per ogni ambito di accreditamento.

Non è previsto un requisito relativo alla valutazione della soddisfazione degli allievi e del personale coinvolto nell'attuazione degli interventi, la funzione è in capo al "Sistema dei controlli in loro dei beneficiari degli interventi finanziari", nel Manuale delle procedure, è previsto che "Su tutte le tipologie formative, ad esclusione dell'utenza speciale, durante le verifiche in aula viene somministrato un questionario di gradimento ai partecipanti" e sono previste anche modalità specifiche di verifica per percorsi FAD.

È previsto un requisito che rileva la ricaduta occupazionale effettuata a cura degli organismi su tutti i partecipanti ai corsi, con verifica di occupazione complessiva e occupazione coerente che devono raggiungere valori che oscillano fra il 70% e il 50% e con meccanismi di riduzione del finanziamento qualora non vengano raggiunte le soglie fissate. Tale previsione è stata però oggetto di ripetute sospensioni e risulta tuttora sospesa.

RISORSE PROFESSIONALI

Sono confermate le cinque figure di presidio obbligatorie previste dall'Intesa 2008. Per la figura che presidia la progettazione vengono chieste anche significative referenze relative all'osservazione specifica di contesti produttivi locali, imprese, individui adulti ed alla progettazione di interventi di formazione continua e permanente, competenze specifiche per la progettazione di interventi di formazione a distanza e di open learning e delle interrelazioni con i partecipanti. Per la figura relativa all'erogazione dei servizi viene richiesto di documentare anche le funzioni di tutor, orientatore e formatore / esperto, vengono chieste anche – per la macrotipologia “formazione superiore” - referenze relative all'assistenza all'inserimento lavorativo e - per la macrotipologia “obbligo formativo” - CV con referenze specifiche in materia di consulenza orientativa, assistenza all'inserimento lavorativo e diagnosi e interventi socio-pedagogico individualizzati.

Vengono richieste inoltre figure obbligatorie aggiuntive relative alla gestione delle risorse informative, alla gestione delle risorse esterne (clienti e fornitori) e alla gestione delle risorse umane.

Per tutte le figure obbligatorie è necessario un rapporto di dipendenza o collaborazione di durata non inferiore a 80 giorni/anno, anche non continuativi o derivanti da somma di prestazioni e, qualora l'organismo non applichi il CCNL della Formazione Professionale deve fornire una proposta di accordo di riallineamento.

I livelli di istruzione e di esperienza lavorativa richiesti sono più generici rispetto a quelli previsti dall'Intesa, essi non sono definiti per le funzioni di direzione e gestione economico – amministrativa, mentre per le altre funzioni richiedono solo la presenza di laurea o diploma di scuola media superiore e di aver già lavorato nell'ambito della formazione.

Non è previsto l'obbligo di partecipare ad attività di aggiornamento professionale ma è richiesto che, in caso di assenza o parziale copertura da parte dei soggetti che presidiano le figure professionali chiave delle conoscenze/competenze richieste, l'organismo deve prevedere una formazione ad hoc per la figura/e professionali indicate al fine di accrescere le competenze e le conoscenze necessarie allo svolgimento di tutte le attività previste (ma su questo non sono previste verifiche). Viene richiesta, in fase di audit, la presenza di un Piano di sviluppo (piano della formazione) delle risorse professionali che operano nella sede operativa.

La dimostrazione delle credenziali professionali avviene attraverso presentazione di schede “credenziali professionali” con le relative schede “dossier delle credenziali professionali” redatte secondo modulistica predefinita; il contributo che le singole risorse professionali portano all'organizzazione è dimostrato attraverso la messa in evidenza della loro posizione, mediante organigramma o altra rappresentazione formale della struttura, aggiornato con riferimento all'attivazione, alla cessazione o alla modificazione dei rapporti e dei contenuti di lavoro; le competenze sono dimostrate attraverso dichiarazione di presenza di un archivio dei CV delle risorse professionali.

È prevista ed è già operativa la presenza di figure a per la validazione/certificazione delle competenze. Ogni organismo deve disporre di “esperto dei processi valutativi” e di un “responsabile della formalizzazione e certificazione delle competenze”. Queste figure vengono valutate dall'Area che si occupa delle competenze; non viene richiesto che queste funzioni siano obbligatoriamente svolte da personale dipendente ma sono ammessi anche contratti di collaborazione e consulenza di durata pari ad almeno 80 giornate annue.

MODALITÀ DI VERIFICA

La richiesta di accreditamento può essere presentata in qualsiasi momento, la regione procede, di norma, entro 60 giorni dalla data di presentazione della prima domanda di accreditamento, alla verifica dei requisiti formali e dei requisiti minimi di accreditamento attraverso un esame di merito della documentazione, In caso di esito positivo si procede all'audit in loco da svolgere all'interno dei 60gg. previsti. Per la verifica di mantenimento gli organismi devono inviare, entro il 31 luglio di ogni anno, i documenti richiesti che sono oggetto di una istruttoria tecnica e di successiva verifica in loco. Per le variazioni è prevista una procedura specifica sempre con verifica tecnica e audit in loco.

Vengono utilizzate check list, inserite nella modulistica oggetto di approvazione regionale.

Vengono acquisite direttamente le certificazioni antimafia.

In sede di audit in loco viene verificata, per tutti i requisiti previsti, l'effettiva disponibilità degli originali della documentazione fornita in copia o oggetto di dichiarazione e l'effettivo stato dei locali della sede operativa. Non esistono deroghe.

La Regione si avvale di organismi esterni per un supporto nelle funzioni di istruttoria tecnica delle nuove domande di accreditamento, di mantenimento e di richiesta di variazioni, oltre alle funzioni di svolgimento delle visite audit e dei controlli di conformità delle autodichiarazioni. La valutazione delle domande di accreditamento è realizzata da un apposito nucleo regionale.

SOSPENSIONI E REVOCHE

L'accREDITAMENTO viene sospeso, per un periodo di tre mesi, nei casi in cui si verifichi il mancato rispetto degli indicatori di bilancio; durante questo periodo, finalizzato agli approfondimenti e alle verifiche tecniche necessarie per procedere o alla revoca definitiva o al ripristino dell'accREDITAMENTO, l'ente non potrà candidarsi sui bandi emanati nel medesimo periodo.

Chi perde l'accREDITAMENTO a seguito di mancanza di requisiti, non può ricandidarsi per i successivi tre anni; ciò vale anche per i singoli soci o associati delle forme giuridiche previste, che non potranno

ricandidarsi per l'accreditamento, costituendo un nuovo soggetto; tutto ciò non si applica se l'organismo rinuncia all'accreditamento pur essendo in possesso dei requisiti.

Il patrimonio netto minimo deve essere ripristinato entro il 31 luglio di ogni anno, presentando alla regione la documentazione comprovante tale operazione, il mancato rispetto di tale adempimento comporta la revoca dell'accreditamento.

SISTEMA INFORMATIVO

Esiste un sistema informativo per la gestione del processo di accreditamento; il sistema risiede su piattaforma regionale, è gestito da soggetto affidatario di appalto, è condiviso con Servizio Regionale Sistemi informativi ed è connesso con appositi protocolli di dialogo ad altri sistemi di gestione dei dati in possesso dell'amministrazione regionale. I soggetti accreditati non possono accedere al Sistema informativo regionale per inserire eventuali dati, tranne per la parte di caricamento del bilancio in fase di mantenimento.

10.Regione Friuli-Venezia Giulia

Normativa

La normativa per l'accreditamento per la formazione è composta dal Regolamento che risale all'anno 2005 ma è stato oggetto di successive modifiche e dalle Direttive tecniche emanate nel 2013. Il dispositivo attualmente vigente è pienamente attuato. La normativa regionale per l'accreditamento degli organismi formativi non riguarda altri settori.

Attualmente non esistono integrazioni con altri sistemi di accreditamento ma vi è interesse ad operare in questa direzione in sede di revisione della normativa, ricercando sia per una maggiore integrazione con il sistema di accreditamento per i servizi di lavoro che con quello della titolazione per l'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

Provvedimento	Oggetto
Decreto del Presidente Regione n.07/Pres del 12/01/2005 e successive modifiche	Approvazione del Regolamento per l'accreditamento dei soggetti che gestiscono attività formative e Allegati
Delibera di Giunta Regionale n. 1454 del 23/08/2013 e successive modifiche	Approvazione degli standard regionali per l'accreditamento dei soggetti che gestiscono ed erogano i percorsi di istruzione e formazione professionale (Testo coordinato)

Ambiti e macrotipologie

Le macrotipologie previste sono:

- obbligo formativo / accreditamento per i percorsi di istruzione e formazione professionale, comprende i percorsi che assolvono il diritto-dovere di istruzione e formazione professionale, anche integrati, realizzati nel sistema dell'istruzione e formazione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 226/2005 (IeFP).
- Per quanto concerne i criteri previsti dal decreto interministeriale del 29/11/2007 questi sono tutti recepiti anche con alcune specificazioni aggiuntive; da segnalare che, per quanto concerne il criterio C relativo all'applicazione del CCNL per la FP la normativa regionale fa riferimento genericamente al "rispetto del CCNL applicato al personale dipendente";
- formazione superiore, che comprende la formazione post - obbligo formativo e l'alta formazione relativa ad interventi sia all'interno che successivi ai cicli universitari;
- formazione continua e permanente, che comprende le attività destinate a soggetti non più in obbligo formativo, occupati, in cassa integrazione e mobilità, inoccupati, inattivi e disoccupati;
- ambiti speciali, che comprende le attività formative rivolte alle categorie svantaggiate e può essere richiesto per una o più delle macrotipologie. Nell'ambito di ciascuna macrotipologia l'attività formativa può essere svolta in uno o più dei 28 settori formativi individuati, per ciascuno dei quali vengono specificati i casi in cui è obbligatoria la dotazione di un laboratorio.

L'organismo può essere accreditato per svolgere attività formativa teorica o teorica e pratica. Nel settore "Informatica" non è ammesso l'accreditamento per svolgere solo attività formativa teorica. Nei settori per i quali è previsto l'obbligo di disporre di un laboratorio, l'accreditamento nell'ambito della macrotipologia *Obbligo formativo* può essere concesso esclusivamente agli organismi che richiedono di svolgere attività sia teorica che pratica.

L'accreditamento non è richiesto per i corsi riconosciuti (autorizzati / autofinanziati).

DESTINATARI E DEROGHE

L'accreditamento riguarda la sede formativa (sede operativa).

Possono accreditarsi i soggetti privati e i centri/enti di formazione pubblici.

Non possono accreditarsi gli organismi che hanno scopo di lucro, oltre a tutti quelli non previsti dalla norma.

Non sono tenuti all'accreditamento:

- le università pubbliche e private, le scuole e istituti statali e paritari non sono tenuti ad accreditarsi ma, in presenza di specifici bandi regionali, possono beneficiare dei finanziamenti pubblici.
- gli enti e le imprese che svolgono attività formative rivolte al proprio personale o che mettono a disposizione i propri locali per la realizzazione di attività di stage e tirocinio.

Sono previste le seguenti deroghe:

- limitatamente al personale gli enti pubblici possono documentare personale assunto con selezione pubblica anche se non ha i requisiti;
- i soggetti che presentano domanda di accreditamento provvisorio non sono tenuti a dimostrare il possesso del prerequisito generale relativo alla effettiva erogazione a terzi di formazione professionale finanziata dalla Regione per almeno 500 ore, della certificazione del sistema di gestione della qualità, dei requisiti relativi al sistema di relazioni e dei requisiti di risultato relativi ai livelli di efficacia, di efficienza e di gradimento.

Tempistica e modalità di accreditamento

L'accreditamento deve essere richiesto prima dell'affidamento delle attività ed è concesso dopo aver verificato tutti i requisiti con verifica documentale e in loco, salvo che sia stata fornita una asseverazione sui locali – nel qual caso la verifica in loco viene fatta dopo – e salvi i casi previsti per accreditamento provvisorio e accreditamento condizionato.

Per quanto concerne le tipologie di accreditamento è previsto un *accreditamento provvisorio* che può essere chiesto dagli enti che non hanno mai svolto attività formativa sostenuta da contributi pubblici gestiti dalla regione oppure dagli enti che, nei diciotto mesi precedenti la domanda di accreditamento, hanno svolto, a valere sui suddetti contributi e nella macrotipologia di accreditamento richiesta, attività formativa per un ammontare inferiore a complessive 500 ore. L'accreditamento provvisorio può essere richiesto al massimo per due macrotipologie formative. L'accreditamento provvisorio è rilasciato per un periodo di diciotto mesi. Entro la scadenza dell'accreditamento provvisorio, l'ente interessato può chiedere l'*accreditamento definitivo* della propria sede operativa; per ciascuna macrotipologia di accreditamento richiesta, l'ente deve aver svolto nel periodo di accreditamento provvisorio almeno 500 ore di attività formativa sostenuta da contributi pubblici gestiti dalla regione e, qualora non risulti esonerato, deve aver ottenuto la certificazione del proprio sistema della qualità.

Per le macrotipologie Formazione superiore, Formazione continua e permanente e relativi ambiti speciali, nel caso in cui le verifiche evidenzino la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal Regolamento ad eccezione della destinazione d'uso relativamente alla sede operativa o ad una o più delle sedi didattiche oggetto di accreditamento, può essere concesso un *accreditamento condizionato*, qualora l'ente dimostri che è stata presentata al Comune competente domanda per il cambiamento di destinazione d'uso. A pena di decadenza, entro dodici mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'accreditamento condizionato, l'ente deve presentare la documentazione attestante l'intervenuta variazione della destinazione d'uso.

Sistemi premianti

Non è previsto un sistema premiante / penalizzante.

Formazione e bilancio

Non è previsto che l'attività formativa sia prevalente all'interno del bilancio.

Certificazione di qualità

È previsto l'obbligo di ottenere la certificazione di qualità ISO UNI EN 9001:2015 per poter richiedere l'accreditamento definitivo, il possesso della certificazione non esonera dal dover documentare alcun requisito. Non sono tenuti ad acquisire la certificazione gli enti che si accreditano per un volume di attività formativa sino a 2.500 ore/anno, gli enti che presentano domanda di accreditamento provvisorio, gli enti che presentano domanda di accreditamento solo per le macrotipologie concernenti gli ambiti speciali. Tali enti devono comunque disporre di un sistema di gestione della qualità applicato ed autocertificato da un Manuale della qualità.

Non è stato adottato il Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/02001.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa 2008

Il dispositivo regionale recepisce tutti i criteri previsti dall'Intesa 2008 ma gli articola diversamente in:

- a) prerequisiti generali;
- b) requisiti di risorsa;
- c) requisiti di processo;
- d) requisiti di risultato comprendenti i livelli di efficacia, di efficienza e di gradimento.

Non vi sono requisiti sospesi. Vi sono invece anche alcuni elementi aggiuntivi ai contenuti dell'Intesa che prevedono:

- l'assenza dello scopo di lucro, con espresso divieto di ripartizione, anche indiretta, di utili sia nel corso della vita che all'atto dello scioglimento o della cessazione dell'ente, nonché espresso divieto di presenza di soci sovventori nella compagine sociale e di azionisti di partecipazione cooperativa;
- per ciascuna macrotipologia di accreditamento richiesta, effettiva erogazione a terzi di formazione professionale sostenuta da contributi pubblici gestiti dalla regione per un ammontare di almeno 500 ore nel corso dei diciotto mesi precedenti la presentazione della domanda di accreditamento definitivo;
- un patrimonio non negativo valutato sulla base dei bilanci degli ultimi due esercizi chiusi;
- nel caso di accreditamento per le macrotipologie relative agli ambiti speciali, sono richiesti requisiti aggiuntivi relativamente alle strutture, agli arredi, alle attrezzature ed alle risorse umane;
- sono previsti scaglioni di appartenenza, (fino a 2500, fra 2501 e 5000, oltre 5000 ore*anno) al crescere dei quali divengono più complessi e articolati alcuni requisiti minimi da possedere;
- per gli organismi che presentano domanda di accreditamento per le macrotipologie *Obbligo formativo* e *Obbligo formativo per ambiti speciali*) è richiesta l'applicazione del CCNL della formazione professionale.

È previsto, fra i requisiti di risultato, un requisito relativo alla valutazione della soddisfazione degli allievi, la rilevazione viene effettuata nell'ambito del sistema informativo dei corsi; il relativo valore deve essere riguardare il 100% dei corsi realizzati e il livello di soddisfazione non deve essere inferiore al 70% degli allievi (calcolando quelli che hanno dato una valutazione complessiva almeno sufficiente).

Non è previsto un requisito che rilevi la ricaduta occupazionale dei corsi, in passato sono state fatte rilevazioni con ricerche ad hoc.

Risorse professionali

Sono sostanzialmente confermate le cinque figure di presidio obbligatorie previste dall'Intesa 2008 ma con una articolazione diversa che rende obbligatorie le funzioni di presidio di: direzione della sede operativa; servizio amministrativo, contabile e di segreteria (è inoltre richiesta la presenza di addetti amministrativi, oltre il responsabile, in proporzione ai volumi di attività svolta); coordinamento; tutoraggio; referenti di processo (che ricomprende analisi dei fabbisogni, progettazione degli interventi, monitoraggio e valutazione, gestione del sistema informativo); è anche richiesta, per i soli percorsi di leFP, l'indicazione dei docenti, per i quali deve essere inviato annualmente un elenco aggiornato.

Per le prime quattro funzioni obbligatorie deve essere garantito, in modo continuativo, il presidio dei processi con contratto di lavoro nelle forme consentite dalla legge (si considera continuativa l'attività prestata per almeno 800 ore uomo/anno, che divengono 1590 in presenza di volumi di attività formativa superiori a 5000 ore/anno); per i referenti di processo e i docenti non vi sono indicazioni specifiche.

I livelli di istruzione e di esperienza lavorativa richiesti sono più generici rispetto a quelli previsti dall'Intesa, si richiedono 12 o 24 mesi di esperienza specifica anche non continuativa nella funzione ricoperta; molto più dettagliati, invece, i requisiti richiesti per i docenti.

Non è previsto l'obbligo di partecipare ad attività di aggiornamento professionale e non è richiesta la presenza di un piano annuale di sviluppo professionale di tutte le risorse umane che operano nella sede formativa.

Per la verifica delle credenziali professionali viene chiesto di fornire il CV per tutti e la scheda integrativa del CV per le sole risorse professionali individuate come referenti dei processi. Sono richiesti aggiornamenti periodici del CV e verificato l'effettivo utilizzo dei soggetti all'interno dei corsi, viene anche verificato il mantenimento nel tempo dei requisiti richiesti.

Non è prevista la presenza di una figura per la validazione/certificazione delle competenze né vi è una previsione in tal senso.

Modalità di verifica

La richiesta di accreditamento può essere presentata in qualsiasi momento; sono previste procedure per le variazioni e per le verifiche annuali che riguardano il mantenimento dei requisiti necessari per l'accreditamento e l'adempimento degli obblighi di comunicazione delle variazioni. La verifica riguarda anche la coerenza del volume di attività formativa, espresso in ore, effettivamente svolto dall'ente rispetto alle strutture accreditate e alle risorse umane impiegate dal l'ente medesimo; nel caso in cui, per due anni di seguito, l'ente accreditato abbia realizzato un volume di attività superiore allo scaglione di appartenenza, l'ente è tenuto a dimostrare il possesso dei maggiori requisiti previsti in rapporto al volume di attività effettivamente realizzato.

Sono sottoposti ad audit tutti i soggetti e non esistono deroghe; vengono verificati in loco i requisiti logistici e l'idoneità delle dotazioni didattiche

Vengono utilizzate check list per la verifica delle strutture logistiche che costituiscono anche una guida per gli organismi.

Le verifiche sono effettuate dalla Direzione regionale competente direttamente o avvalendosi di organismi esterni specializzati all'uopo incaricati, indipendenti e comunque terzi rispetto agli enti titolari della sede operativa. Le verifiche possono essere attuate anche in coordinamento con le ordinarie attività ispettive ex ante, in itinere ed ex post previste nell'ambito dei corsi regionali di formazione professionale.

Vengono acquisiti da sistema informativo tutte le informazioni relative alla gestione dei corsi che possono riguardare i requisiti dell'accreditamento.

Sospensioni e revoche

È previsto uno sportello on-line sempre aperto per aggiornamenti e variazioni, e viene messo disposizione degli organismi accreditati uno scadenziario. Vengono fatte verifiche e chieste documentazioni ove risultino documenti scaduti, che devono essere forniti tramite presentazione di una domanda di aggiornamento.

In caso di mancata presentazione della domanda di aggiornamento (mantenimento) nel termine prescritto, l'ente decade dall'accreditamento concesso. In tal caso, l'ente può soltanto concludere le iniziative per le quali risulta avviata l'attività formativa in senso.

Nel caso l'ente interessato non dimostri il possesso dei maggiori requisiti previsti in relazione allo scaglione di appartenenza, la domanda di aggiornamento viene rigettata e l'accreditamento già concesso viene confermato, ovvero modificato, in rapporto ai requisiti dimostrati.

Nel caso in cui, a seguito della presentazione della domanda di aggiornamento, le verifiche effettuate evidenzino che l'ente ha perduto i requisiti minimi di accreditamento, l'accreditamento è revocato.

L'accreditamento delle sedi operative viene inoltre revocato nei seguenti casi:

- a) limitatamente a ciascuna singola macrotipologia di accreditamento interessata, in caso di perdita dei requisiti minimi per l'accreditamento, riscontrata a seguito di verifiche;
- b) limitatamente a ciascuna singola macrotipologia di accreditamento interessata, quando l'ente, nei casi consentiti, ha fatto ricorso a sedi didattiche occasionali che, per tre volte, anche non consecutive,

ad esito delle verifiche effettuate per accertare la loro conformità alle prescrizioni del Regolamento, sono risultate difformi ai requisiti richiesti e l'ente non ha regolarizzato la situazione adempiendo alle prescrizioni nei termini fissati.

Sistema informativo

Esiste un sistema informativo per la gestione del processo di accreditamento che risiede su piattaforma regionale gestita da INSIEL (società in house della Regione) e che è connesso con appositi protocolli di dialogo ad altri sistemi di gestione dei dati in possesso dell'amministrazione regionale.

11.Regione Lazio

Normativa

La normativa regionale concernente l'accreditamento degli organismi formativi è stata approvata nel 2019 e il sistema non presenta criticità, salvo alcuni aspetti di tipo tecnico – informatico; la regione ha operato in continuità con il precedente sistema e operato in una ottica di semplificazione. Il sistema di accreditamento è integrato con la gestione degli avvisi, il possesso dell'accreditamento è un prerequisito obbligatorio per l'accesso ai finanziamenti e il riconoscimento dei corsi. Il sistema informativo del FSE, che supporta anche la gestione dei bandi, consente l'accesso con le credenziali dell'accreditamento per la candidatura dei progetti e delle richieste di finanziamento. Questo non succede per i corsi autofinanziati perché non esiste ancora un sistema informativo per la gestione di questa tipologia di corsi.

La normativa regionale non riguarda altri settori (servizi al lavoro e titolazione IVC) ma i tre sistemi di accreditamento sono integrati. Poiché il primo accreditamento realizzato è stato quello per la formazione, questo è divenuto il riferimento per l'accreditamento per i servizi al lavoro. Le normative prevedono che il possesso dell'accreditamento per la formazione esime l'organismo che chiede l'accreditamento anche per i servizi al lavoro dall'obbligo dal presentare una serie di documenti che hanno caratteristiche comuni. Analogamente chi intende richiedere la titolazione per la validazione e certificazione delle competenze ed è già accreditato in uno degli altri due sistemi (formazione o servizi al lavoro), non deve ripresentare la documentazione comune già istruita per l'altro accreditamento. La logica seguita è stata quella di razionalizzare e valorizzare quanto già acquisito nei vari sistemi di accreditamento progressivamente costruiti.

Questo processo però non opera all'inverso, l'accreditamento per la formazione non prevede deroghe e facilitazioni per chi fosse già accreditato per gli altri due sistemi.

Provvedimento	Oggetto
Delibera di Giunta Regionale n. 682 del 01/10/2019	Approvazione Direttiva per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento con Tabelle dei requisiti

Ambiti e macrotipologie

Le macrotipologie previste sono:

- *Diritto/dovere all'istruzione e formazione* - che comprende i servizi di formazione volti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione fino al conseguimento di una qualifica professionale o al compimento del 18° anno di età.
Per quanto concerne i criteri previsti dal decreto interministeriale del 29/11/2007 questi sono tutti recepiti con alcuni elementi di rafforzamento che riguardano: l'obbligo di avere un volume di affari derivante dall'attività di formazione $\geq 70\%$ dell'attività complessiva; di aver svolto, nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda di accreditamento, servizi analoghi a quelli previsti; di garantire una durata dei rapporti di lavoro con il personale dipendente non inferiore a 36 mesi; di adottare una "Carta della Qualità"; di garantire la disponibilità di laboratori o altri spazi per esercitazioni, prove pratiche, ecc. con relativa strumentazione, adeguati agli indirizzi formativi del settore nel quale il soggetto intende operare.
- *Formazione post diritto/dovere e formazione superiore* - che comprende la formazione post diritto/dovere, l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, l'alta formazione relativa agli interventi all'interno e/o successivi ai cicli universitari e la formazione esterna all'impresa per gli apprendisti di cui all'art. 44 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.i..
- *Formazione continua* - che comprende la formazione destinata a soggetti occupati, in Cassa Integrazione Guadagni e Mobilità, e nuovi ammortizzatori sociali (NASPI, ASDI, DIS. COLL) a disoccupati e ad adulti per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, nonché la formazione esterna all'impresa per gli apprendisti di cui al D.lgs. 81/2015.
- *Utenze speciali*, - che comprende le attività di formazione rivolte a specifiche utenze ricomprese nell'area dello svantaggio e elencate nella direttiva regionale; l'accreditamento è rilasciato per la specifica utenza speciale indicata dall'organismo.
L'accreditamento può essere richiesto per uno o più – fino ad un massimo di otto - Settori Economico Professionali individuati nell'allegato 1 al D.M. 30 giugno 2015, l'individuazione dei Settori di interesse è effettuata dall'organismo in occasione del primo accreditamento e può essere modificata in qualsiasi momento fermo restando il numero massimo di otto Settori Economico Professionali selezionabili.

Destinatari e deroghe

Viene accreditato l'organismo dotato di una o più sedi operative.

Possono accreditarsi le università pubbliche e private, le scuole e istituti statali e paritari, i soggetti privati, i centri/enti di formazione pubblici, i comuni e città metropolitane, i soggetti che svolgono attività formative in base a disposizioni legislative.

Non sono obbligati a richiedere la concessione dell'accREDITamento:

- i datori di lavoro, pubblici e privati, per lo svolgimento di attività formative per il personale dipendente;
- le aziende e gli enti pubblici e privati dove si realizzano solo attività di stage e tirocinio curriculare;
- i soggetti che istituzionalmente svolgono attività di formazione e/o orientamento sulla base di specifiche disposizioni legislative o appositi provvedimenti della Regione, con esclusivo riferimento ai profili/figure professionali e/o agli ambiti previsti da tali normative. È comunque obbligatorio per questi soggetti la preventiva registrazione nel sistema informatico dell'accREDITamento ai fini dell'accesso alle procedure regionali.

Non vi sono soggetti esclusi dall'accREDITamento.

Sono previste deroghe per le università pubbliche e private, le scuole e istituti statali e paritari, i centri/enti di formazione pubblici, i comuni e città metropolitane, che non devono dimostrare i seguenti requisiti:

- *Ammissibilità*: finalità formative nello statuto; volume di affari; data costituzione anteriore a 6 mesi;
- *Affidabilità economica e finanziaria*: disponibilità dati di esercizio; sistema contabile per centri di costo; assenza di stato di fallimento, ecc.;
- *Capacità gestionali e risorse professionali*: trasparenza del modello organizzativo; procedure di qualità; procedure di pubblicizzazione dei corsi; aggiornamento delle risorse professionali; presidio dei processi obbligatori;
- *Interrelazioni*: esistenza di relazioni con gli attori dei sistemi che operano nella rete regionale dei servizi per il lifelong learning.

Tempistica e modalità di accREDITamento

L'accREDITamento non costituisce un vincolo per l'accesso alle procedure di selezione messe in atto per l'assegnazione di finanziamenti, essendo sufficiente in quella fase l'avvenuta presentazione della domanda di accREDITamento; l'esito positivo di tale domanda e la conseguente concessione dell'accREDITamento è invece condizione necessaria per la definitiva assegnazione dei finanziamenti. A seconda delle differenti procedure di assegnazione dei fondi e di valutazione previste dagli avvisi, tale principio trova differente applicazione, con alcune eccezioni:

- nelle procedure di finanziamento dette "a sportello" o "on demand" l'assenza dell'accREDITamento implica automaticamente la non ammissibilità del progetto al finanziamento.
- nelle procedure che prevedono la definizione di una graduatoria dei progetti, i singoli avvisi stabiliscono, di norma, i termini entro i quali l'accREDITamento deve essere ottenuto; ove non sia previsto un termine specifico, l'accREDITamento dovrà essere ottenuto al più tardi entro i termini previsti negli avvisi per l'avvio delle attività approvate.

L'accREDITamento è concesso dopo aver verificato tutti i requisiti con verifica documentale e in loco.

Sono previste due tipologie di accREDITamento:

A) *accREDITamento per l'attività finanziata e autorizzata*, rivolto a soggetti costituiti da almeno sei mesi o 3 anni in caso di richieste di accREDITamento per la macrotipologia "Percorsi di istruzione e formazione professionale per l'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione e formazione".

B) *accREDITamento per l'attività autorizzata (riconosciuta / autofinanziata)*, rivolto a soggetti costituiti da almeno sei mesi, ai quali vengono richiesti requisiti più leggeri in termini di standard minimo delle sedi formative e l'esenzione da alcuni requisiti di tipo economico/finanziario.

Sistemi premianti

Non sono previsti sistemi premianti / penalizzanti.

Formazione e bilancio

Alcuni dei soggetti destinatari dell'accREDITamento devono dimostrare di avere la formazione come attività prevalente da bilancio. Nello specifico i soggetti privati devono dimostrare un volume di affari derivante dalla formazione pari ad almeno il 51% dell'attività complessiva e, per la macrotipologia "diritto / dovere", tutti i soggetti che intendono accREDITarsi devono documentare un volume di affari derivante dall'attività di formazione \geq 70% dell'attività complessiva.

Certificazione di qualità

La certificazione di qualità è facoltativa, ove adottata deve essere riferita alla norma ISO UNI EN 9001:2015 per il settore EA 37 o ai sistemi EFQM/CAF per le Pubbliche Amministrazioni; il suo possesso esonera dal dover documentare in "*Capacità gestionali e risorse professionali*" i requisiti relativi a: trasparenza del modello organizzativo, procedura di qualità, procedure di pubblicizzazione dei corsi. Non è stato adottato il Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/02001.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa 2008

Il dispositivo regionale recepisce tutti i criteri previsti dall'Intesa 2008.

Vi sono alcuni elementi aggiuntivi ai contenuti dell'Intesa che prevedono:

- *per il requisito "Risorse infrastrutturali e logistiche"*
Regolarità dei locali e dei servizi, inteso sia come regolare accatastamento dei locali che come adeguate condizioni di decoro degli stessi.

- Corretta gestione e aggiornamento del sito web
- *per il requisito "Capacità gestionali e risorse professionali"*
Adozione di una Carta della Qualità redatta secondo il modello disponibile sul sito web della Regione, che deve essere messa a disposizione dei beneficiari (affissione nelle aule e pubblicazione sul sito web, ecc.).
Descrizione delle procedure e modalità di pubblicizzazione dei corsi attivati.
Adozione di adeguate misure al fine di garantire la tutela dei dati personali così come previsto dal Regolamento (UE) vigente.

Per la sola macrotipologia "Utenze speciali", le figure professionali responsabili dei processi di erogazione dei servizi, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione, devono avere esperienza in attività (non necessariamente finanziate) rivolte alle categorie di utenze speciali per le quali viene richiesto l'accreditamento, o ad esse assimilabili.

Per la sola macrotipologia "diritto / dovere", per tutti gli operatori:

- applicazione del CCNL degli operatori della Formazione professionale convenzionata, in quanto applicabili, e durata del rapporto di lavoro non inferiore a 36 mesi;
- utilizzo di personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento ed esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

Vi sono inoltre alcune deroghe generali che riguardano le università pubbliche e private, le scuole e istituti statali e paritari, i centri/enti di formazione pubblici, i comuni e città metropolitane, che non devono dimostrare il possesso di alcuni requisiti elencati prima in "Destinatari e deroghe". Inoltre, rispetto ai contenuti dell'Intesa, sono sospesi in sede di primo accreditamento i seguenti requisiti:

- Corretta gestione e aggiornamento del sito web, che viene verificato al primo anno successivo alla concessione dell'accREDITamento;
- Disponibilità dei dati di esercizio che viene verificato dal primo bilancio approvato dopo la concessione dell'accREDITamento;
- Volume di affari derivante dall'attività di formazione \geq 51% dell'attività complessiva, che viene verificato al terzo anno successivo alla concessione dell'accREDITamento;
- Tutti i requisiti relativi a "Efficacia ed efficienza" e "Relazioni con il territorio" che vengono verificati al secondo anno successivo alla concessione dell'accREDITamento.

È previsto un requisito relativo alla valutazione della soddisfazione degli allievi, all'interno degli indicatori di efficienza/efficacia; il relativo valore deve essere rilevato su almeno l'80% degli utenti che risultano al termine delle attività formative e il valore medio espresso dagli utenti intervistati non deve essere inferiore al valore 6,00 su una scala da 1 a 10.

Non è previsto un requisito che rilevi la ricaduta occupazionale dei corsi.

Risorse professionali

Sono confermate le cinque figure di presidio obbligatorie previste dall'Intesa 2008; per la figura relativa all'erogazione dei servizi viene precisato che si riferisce a coordinamento, monitoraggio e valutazione. Non vengono richieste figure aggiuntive.

Per la funzione di direzione viene richiesto un impegno continuato ed esclusivo con rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla legge, o mandato, di durata non inferiore a 12 mesi, l'incaricato non deve svolgere tale funzione per altro organismo formativo. Per le altre quattro figure obbligatorie viene richiesto di svolgere la funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione di durata non inferiore a 12 mesi. Il tempo dedicato alla funzione non è precisato, il dispositivo non prevede l'utilizzo di specifiche tipologie di rapporto di lavoro o contrattuali, solo per la macrotipologia "diritto/dovere" è richiesto per tutti gli operatori un rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla legge, di durata non inferiore a 36 mesi e l'applicazione del CCNL degli operatori della formazione professionale convenzionata, oltre all'utilizzo di personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

I livelli di istruzione ed esperienza lavorativa richiesti sono sostanzialmente corrispondenti a quelli previsti dall'Intesa, per la macrotipologia "utenze speciali" è richiesta una esperienza in attività rivolte ad utenze speciali per le quali si chiede l'accREDITamento o ad esse assimilabili.

È previsto l'obbligo di partecipare ad attività di aggiornamento professionale attinenti alla funzione ricoperta, per almeno 24 ore negli ultimi 24 mesi, la regione può individuare le tipologie di corsi di aggiornamento ritenuti idonei e disciplinare le modalità di erogazione ed i contenuti degli stessi.

Un singolo operatore può svolgere fino ad un massimo di tre funzioni di responsabilità - limitate a due per chi svolge la funzione di presidio di direzione. Inoltre, i responsabili del presidio del processo di direzione e del presidio del processo di erogazione non possono svolgere tali funzioni in più di un soggetto formativo.

Per la verifica delle credenziali professionali, la regione controlla a campione - in sede di verifica in loco - l'effettivo possesso del titolo di studio indicato e delle esperienze pregresse, queste ultime tramite esame del CV.

Non è prevista la presenza di una figura per la validazione/certificazione delle competenze. Gli elementi aggiuntivi sono stati previsti all'interno della Direttiva per l'accREDITamento dei soggetti titolari per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e del servizio di certificazione delle competenze, che costituisce un modello integrato con l'accREDITamento per la formazione.

Modalità di verifica

La richiesta di accreditamento può essere presentata in qualsiasi momento, sono previste procedure per le variazioni e verifiche annuali di mantenimento. Gli organismi sono tenuti ad inviare telematicamente, almeno ogni 12 mesi a far data dal rilascio dell'accREDITAMENTO, la documentazione aggiornata in sostituzione di quella in scadenza. L'ufficio competente in materia di accREDITAMENTO provvede a verificare la documentazione aggiornata, può chiedere integrazioni ed effettuare a campione, tramite accertamento diretto su almeno il 5% degli organismi accREDITATI, la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Per la valutazione vengono utilizzati strumenti predefiniti quali griglie, verbali...

L'audit in loco viene effettuato su tutti i richiedenti il primo accREDITAMENTO e, a campione tenendo conto dei livelli di rischio, sui soggetti che hanno utilizzato la funzione di mantenimento nei precedenti 12 mesi e la cui istruttoria ha avuto esito positivo; le verifiche periodiche in loco sono programmate in modo tale da assicurare che ogni soggetto accREDITATO sia oggetto di un audit in loco con cadenza mediamente triennale: per le variazioni viene fatto l'audit se la variazione riguarda le dotazioni strutturali mentre non viene fatto per variazioni di carattere amministrativo. In sede di audit in loco vengono valutati tutti i requisiti autodichiarati dai soggetti interessati per accertarne la corrispondenza con le situazioni di fatto esistenti.

L'attività di verifica in loco viene garantita da funzionari regionali e personale fornito da una società in house della Regione.

Sospensioni e revoche

In presenza di difformità non sostanziali e/o difformità sanabili relative ad elementi accidentali e accessori della documentazione inviata, l'ufficio competente in materia di accREDITAMENTO richiede al soggetto le integrazioni necessarie assegnando un termine perentorio, trascorso il quale senza esito positivo, viene attivata dallo stesso ufficio la procedura di sospensione dell'accREDITAMENTO.

La regione, a seguito delle verifiche effettuate, comunica ai soggetti interessati le non conformità riscontrate, assegnando un termine massimo di due mesi per la risoluzione delle stesse. Se il soggetto non adempie entro i termini indicati l'accREDITAMENTO viene sospeso.

Sistema informativo

Esiste un sistema informativo per la gestione del processo di accREDITAMENTO che risiede su piattaforma regionale, è gestito da LazioCrea (società in house della regione) è stato progettato per garantire l'interoperatività con il SIGEM (sistema di monitoraggio della formazione professionale) ma al momento questa interoperatività non è ancora attiva.

12.Regione Liguria

Normativa

In Liguria coesiste un doppio sistema di accreditamento per la formazione: il primo disciplina l'accesso alle procedure ad avviso per la FP e risale all'anno 2010, il secondo, adottato a fine 2013, concerne solo le attività di istruzione e formazione professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni (leFP). I sistemi attualmente vigenti sono ritenuti validi, sono oggetto di periodiche revisioni che però non modificano l'impianto generale che ha dato buoni risultati.

La normativa regionale non riguarda altri settori (servizi al lavoro e titolazione IVC) ma l'accreditamento per i servizi al lavoro prevede il soddisfacimento di un set di criteri semplificati per gli organismi già accreditati per la formazione professionale, non è previsto l'inverso. L'Agenzia ALFA si occupa sia degli aspetti legati all'accreditamento per la formazione che di quelli relativi alla individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

Provvedimento	Oggetto
Delibera di Giunta Regionale n. 28 del 22/01/2010	Approvazione del Modello di accreditamento degli organismi formativi, delle Tabelle dei requisiti e delle Tabelle dei punteggi
Delibera di Giunta Regionale n. 1673 del 29/12/2010	Approvazione della Disciplina della sospensione e della revoca dell'accreditamento
Delibera di Giunta Regionale n. 1319 del 4/11/2011	Approvazione della Guida alle procedure di accreditamento
Delibera di Giunta Regionale n. 1675 del 20/12/2013	Approvazione del Modello di accreditamento per la leFP e delle Tabelle dei requisiti
Decreto n. 6565 del 21/12/2016	Approvazione della Guida alle procedure di accreditamento per la leFP

Ambiti e macrotipologie

Le macrotipologie previste sono:

- *obbligo di istruzione / diritto dovere* - che comprende
 - *Formazione iniziale*: orientata a giovani o adulti che abbiano interrotto gli studi del secondo ciclo, svolta attraverso percorsi di formazione specifica per favorire l'acquisizione di una qualifica e di competenze utili per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro. (*accreditamento formazione professionale*)
 - *Macrotipologia A* - Attività di istruzione e formazione professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni, questo accreditamento è concesso solo per la realizzazione delle figure professionali ricomprese nel Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'Accordo Stato - Regioni del 1° agosto 2019 (*Accreditamento leFP*). Le due tipologie non coesistono in termini di soggetti destinatari.

Per quanto concerne i criteri previsti dal decreto interministeriale del 29/11/2007 questi sono tutti recepiti nell'accreditamento macrotipologia A.

- *Formazione superiore* - che comprende percorsi di specializzazione post qualifica e post diploma finalizzati all'inserimento o alla progressione lavorativa; percorsi di formazione tecnica superiore orientati a soggetti in possesso di titolo di studio del secondo ciclo, tesi ad offrire un ulteriore diploma professionale, sviluppati congiuntamente tra il sistema della formazione professionale, il sistema scolastico, l'università e il mondo delle imprese; percorsi di alta formazione post laurea finalizzati al conseguimento di una specializzazione settoriale collegata al mondo del lavoro; attività formativa nell'ambito dei contratti di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
- *Formazione per tutto l'arco della vita (Formazione continua)* - orientata a lavoratori per azioni di riqualificazione, specializzazione e aggiornamento delle competenze richieste dai processi di riconversione e innovazione produttiva e organizzativa, e per favorire l'adattabilità del lavoratore; rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, per l'acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali; rivolta a persone assunte con contratto di apprendistato (apprendistato professionalizzante).
- *Formazione per fasce deboli* - che comprende percorsi di formazione diretti a soggetti con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali ed a persone in situazione di emarginazione o disagio a rischio di esclusione sociale.

Tempistica e modalità di accreditamento

L'accreditamento deve essere richiesto prima della partecipazione ai bandi ed è concesso dopo aver verificato tutti i requisiti con verifica documentale e in loco. Come detto sopra, gli esiti positivi della procedura di accreditamento possono essere:

- *Pieno accreditamento*: si ottiene nel caso in cui siano state superate le soglie di punteggio per tutti i criteri;
- *Accreditamento condizionato*: si ottiene nel caso in cui siano state superate le soglie di punteggio solo per alcuni criteri, e nel caso di organismi costituitisi in data successiva al primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata domanda di accreditamento o di organismi esistenti ma che intendano operare all'interno di nuove macrotipologie. È previsto il termine di 1 anno per il perfezionamento dell'accREDITamento trascorso il quale senza che il perfezionamento sia avvenuto, viene disposta la revoca dell'accREDITamento.

Destinatari e deroghe

L'accREDITamento riguarda la sede formativa per l'accREDITamento leFP e organismo per l'accREDITamento FP, con indicazione dell'articolazione dell'organismo in strutture.

Possono accreditarsi le università pubbliche e private, le scuole e istituti statali e paritari, i soggetti privati, i centri/enti di formazione pubblici.

Non sono obbligati a richiedere la concessione dell'accREDITamento:

- i datori di lavoro, sia pubblici che privati, per lo svolgimento di attività formative per il proprio personale;
- le aziende e gli enti pubblici e privati dove si realizzano attività di stage e tirocinio.

Non vi sono soggetti esclusi dall'accREDITamento.

Sono previste deroghe per gli istituti professionali di stato operanti in regime di sussidiarietà, che non devono documentare i requisiti previsti dal criterio "*Efficacia ed efficienza*" per l'accREDITamento Macrotipologia A.

Sistemi premianti

Il modello di accREDITamento prevede l'attribuzione di punteggi crescenti in relazione alle caratteristiche dei requisiti documentati/posseduti, ma non comporta elementi premianti o penalizzanti per l'organismo accREDITato. Unica eccezione riguarda gli avvisi dei percorsi leFP laddove, in misura non superiore al 10% del totale attribuibile, è prevista una scheda di punteggi inerente alla qualità delle strutture e le relazioni con il territorio valutate in sede di accREDITamento Macrotipologia A. Il sistema non è pubblico e i punteggi sono noti al solo organismo interessato.

Formazione e bilancio

Non è previsto un vincolo di bilancio, gli organismi formativi devono comunque avere tra le proprie finalità istituzionali la formazione in via esclusiva o principale.

Certificazione di qualità

La certificazione di qualità è facoltativa, la normativa di riferimento non è individuata, le griglie di valutazione prevedono punteggi progressivamente crescenti in relazione alla qualità della certificazione; il punteggio più alto corrisponde al possesso di una certificazione del sistema di gestione per la qualità (ISO 9001) rilasciato da un organismo accREDITato ed inerente il settore formazione/istruzione (EA37); il suo possesso esonera dal dover documentare il requisito "Relazione sul sistema qualità dell'organismo". Non è stato adottato il Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/2001.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa 2008

Il dispositivo regionale recepisce tutti i criteri previsti dall'Intesa 2008.

Sono previste deroghe ai requisiti di "*Affidabilità economica e finanziaria*" e "*Efficacia ed efficienza*" per organismi di nuova costituzione e ai requisiti di "*Efficacia ed efficienza*" anche per organismi esistenti che presentino istanza per una nuova macrotipologia/figura professionale.

Vi sono alcuni elementi aggiuntivi ai contenuti dell'Intesa che prevedono:

- *per il requisito "Efficacia ed efficienza"* gli indicatori sono articolati per macrotipologia/figura professionale oggetto di accREDITamento e sono presenti indicatori aggiuntivi (es. costo allievo formato, costo allievo occupato, ore effettivamente svolte)
- *per il requisito "Relazioni con il territorio"* vi è una articolazione per macrotipologia e, per la macrotipologia "*Formazione per fasce deboli*" è posta particolare attenzione alla stipula di accordi e convenzioni con i servizi sociosanitari del territorio e le famiglie degli utenti.

È previsto un requisito relativo alla valutazione della soddisfazione degli allievi che, di norma, deve essere effettuata per tutte le attività formative svolte. È prevista una gradualità di punteggi e il requisito è superato con una percentuale di questionari positivi pari almeno al 60% di quelli complessivamente sottoposti all'utenza.

È previsto anche un requisito che rilevi la ricaduta occupazionale dei corsi, l'organismo deve compilare schede riassuntive per ogni attività formativa conclusa e rendicontata. È prevista una soglia minima del 30%, nel computo vengono classificati come eventi positivi anche le ipotesi di rientro nei percorsi scolastici/formativi/accademici e la realizzazione di tirocini professionalizzanti concluse le attività formative. All'interno di ALFA (Agenzia regionale che si occupa anche dell'accREDITamento) opera il Servizio Valutazione Esiti dedicato alla rilevazione degli esiti occupazionali.

Risorse professionali

Sono confermate le cinque figure di presidio obbligatorie previste dall'Intesa 2008. Per l'accreditamento leFP le figure concernenti l'analisi dei fabbisogni e la progettazione sono unificate mentre vengono richieste figure aggiuntive relative a "docenti assi culturali" (linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale) e "docenti asse professionalizzante" ed "esperto" (relativi ad ogni area professionale).

Per tutte le funzioni viene richiesto lo svolgimento in maniera continuativa ed esclusiva con rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla Legge, o mandato, con almeno 50 giornate lavorative l'anno (80 per la funzione di direzione) e, negli leFP, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato/determinato, ivi compresi i docenti mentre solo per gli esperti è ammesso anche un rapporto di collaborazione o incarico professionale.

Viene chiesta l'applicazione del CCNL della formazione per il personale dipendente o, limitatamente agli Istituti scolastici, il CCNL del comparto scuola.

Il responsabile del processo di direzione non può svolgere tale funzione in più di un soggetto attuatore e non può ricoprire più di due funzioni, gli altri responsabili non possono svolgere più di tre funzioni all'interno di un unico o in più soggetti attuatori diversi

I livelli di istruzione ed esperienza lavorativa richiesti sono sostanzialmente corrispondenti a quelli previsti dall'Intesa.

È previsto l'obbligo di partecipare ad attività di aggiornamento delle competenze professionali attraverso la partecipazione ad attività formative (interne o esterne all'organizzazione) attinenti alla funzione ricoperta per almeno 24 ore nell'ultimo biennio. Non è previsto un piano di aggiornamento per tutto il personale.

La verifica delle credenziali professionali viene effettuata attraverso il "Dossier individuale delle credenziali" (che viene generato automaticamente dalla compilazione del software); copia del certificato del titolo di studio e copia delle attestazioni/certificazioni di II e III parte riportanti evidenze oggettive e riferimenti significativi devono essere resi disponibili in fase di verifica diretta.

Non è prevista una figura per la validazione/certificazione delle competenze.

Modalità di verifica

La richiesta di accreditamento può essere presentata in qualsiasi momento, la procedura di mantenimento prevede due fasi: un primo monitoraggio dei criteri prioritari (B "Affidabilità economica e finanziaria" e D "Efficacia ed Efficienza") e del requisito relativo all'aggiornamento delle competenze professionali, che prende avvio trascorsi dodici mesi dalla data di accreditamento; la valutazione dei criteri prioritari relativi ai due anni precedenti e del requisito relativo all'aggiornamento delle competenze professionali mediante verifica documentale e verifica in loco (audit) su tutti i criteri, che prende avvio trascorsi 24 mesi dalla data di accreditamento. Entrambe le procedure sono attivate a seguito di una richiesta di documentazione da parte della Regione. Le procedure di variazione riguardano casi specifici per i quali vengono realizzate tutte le verifiche previste.

È previsto l'utilizzo di un Software di valutazione che supporta anche la redazione del verbale di audit. Sono rese disponibili le griglie di valutazione di ogni singolo criterio con la specificazione delle relative modalità di verifica (diretta in sede di audit, a campione, ecc.). Il software utilizzato è attualmente in fase di revisione con l'obiettivo di raggiungere la massima digitalizzazione e diminuire la mole dei dati richiesti agli organismi.

All'Agenzia ALFA (in house della regione) sono state affidate le attività di assistenza tecnica e di supporto nella gestione della procedura di accreditamento delle strutture formative (prima istruttoria, gestione e monitoraggio, affiancamento agli uffici regionali). ALFA propone alla Regione gli esiti dell'istruttoria che vengono decisi e adottati con deliberazione di Giunta.

La procedura di audit in loco è volta a verificare la veridicità delle informazioni fornite nella documentazione allegata alla domanda ed il possesso dei requisiti necessari per ottenere l'accreditamento; vengono in particolare esaminate le tipologie di evidenza che prevedono una modalità di verifica diretta. L'audit in loco viene effettuato per tutti i richiedenti il primo accreditamento e, successivamente, solo per gli organismi che si trovano nelle fasi di secondo monitoraggio o regolarizzazione, e per le variazioni.

Non sono previste deroghe e non vi sono requisiti che vengono valutati direttamente dalla regione acquisendo i dati da propri sistemi informativi

Sospensioni e revoche

Dalla procedura di mantenimento possono scaturire esiti differenti a seconda della categoria alla quale appartiene l'organismo. Per gli organismi in Categoria 1 (Superamento di tutti i criteri) viene disposta la revoca dell'accreditamento al verificarsi di una delle seguenti condizioni: mancato superamento di entrambi i criteri prioritari; superamento di un solo criterio prioritario ed aggiornamento delle competenze professionali non realizzato; audit negativo. Per gli organismi in Categoria 2 (Mancato superamento di alcuni criteri) viene disposta la revoca dell'accreditamento al verificarsi di una delle seguenti condizioni: mancata regolarizzazione dei requisiti/criteri non superati; audit negativo. La regione ha facoltà in ogni momento di revocare/sospendere l'accreditamento qualora si verifichino condizioni tali da giustificare tale provvedimento, la revoca dell'accreditamento comporta l'impossibilità

per l'organismo di formazione di ripresentare una nuova istanza di accreditamento per un periodo di 18 mesi.

Sistema informativo

Esiste un sistema informativo per la gestione del processo di accreditamento che è gestito da soggetto affidatario in house della regione; la procedura informatica è attualmente in fase di revisione. Viene reso disponibile un formulario da scaricare e installare sui PC dei soggetti che intendono accreditarsi.

Al momento non c'è integrazione fra le banche dati dell'accREDITamento e la gestione degli avvisi per la concessione dei finanziamenti. La verifica del possesso dell'accREDITamento viene fatta dagli uffici che gestiscono gli avvisi consultando gli elenchi degli organismi accREDITati.

13.Regione Lombardia

Normativa

La normativa regionale vigente è stata approvata nel 2011 ed è stata oggetto di successive integrazioni, disciplina sia l'accreditamento per la formazione professionale che quello per i servizi al lavoro. Sono comuni ai due settori i requisiti relativi a: aspetti giuridici e finanziari, sistema qualità e modelli organizzativi, affidabilità economico finanziaria, relazioni con il territorio. Anche il tema della individuazione, validazione e certificazione delle competenze è stato inserito nel sistema di accreditamento per la formazione prevedendo due nuove figure di presidio, quella del "Responsabile del riconoscimento dei crediti formativi" e quella del "Responsabile della certificazione delle competenze".

Provvedimento	Oggetto
Delibera di Giunta Regionale n. 2412 del 26/10/2011	Approvazione delle Procedure per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro
Decreto direttoriale n. 9749 del 31/10/2012	Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per l'iscrizione all'albo degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - sezione B - e all'albo degli accreditati per i servizi al lavoro
Decreto direttoriale n. 10187 del 13/11/2012	Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per l'iscrizione all'albo degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - sezione A
Decreto direttoriale n. 6615 del 04/08/2015	Approvazione delle Linee guida per gli obblighi di compliance per gli enti accreditati

Ambiti e macrotipologie

Sono previste due sole macrotipologie, denominate "Sezioni", di fatto la macrotipologia Sezione A è omnicomprensiva (assimilabile a "macrotipologia unica") mentre la Sezione B riguarda solo una delle tipologie previste per la Sezione A; nello specifico le due sezioni riguardano:

- **Sezione A:** soggetti che offrono i seguenti percorsi formativi di istruzione e formazione professionale:
 - a) percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale cui consegue una qualifica di II livello europeo, nonché di un quarto anno cui consegue una certificazione di competenza di III livello europeo;
 - b) percorsi successivi al secondo ciclo, di istruzione e formazione tecnica superiore, di durata annuale, biennale o triennale, cui consegue una certificazione di competenza di IV livello europeo;
 - c) quinto anno integrativo, realizzato di intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai fini dell'ammissione all'esame di stato per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
 - d) specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante.

Questa tipologia di accreditamento può essere richiesta da soggetti pubblici o privati senza fini di lucro e dotati di riconoscimento giuridico i quali, indipendentemente dalla propria natura giuridica, abbiano anche in modo non esclusivo tra i propri fini istituzionali, espressamente esplicitata nei relativi atti costitutivi, l'attività di istruzione e formazione professionale.

- **Sezione B:** soggetti che offrono solo i percorsi formativi di istruzione e formazione professionale di tipologia d) relativi a specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante.

Questa tipologia di accreditamento può essere richiesta da soggetti privati che abbiano le seguenti forme giuridiche:

- società commerciale, quali società di capitali, società di persone e società cooperativa o consorzio di cooperative, il cui statuto preveda un puntuale, anche se non esclusivo, riferimento ad una o più attività attinenti i servizi per i quali si chiede l'accreditamento;
- associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica acquisita a seguito di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 361 del 10/02/2000, il cui statuto preveda un puntuale, anche se non esclusivo, riferimento ad una o più attività attinenti i servizi per i quali si chiede l'accreditamento.

La tipologia Sezione B può essere richiesta, altresì, da soggetti pubblici, singoli o associati, che abbiano capacità giuridica ed autonomia statutaria, ovvero da soggetti emanazione delle parti sociali o partecipati dalle stesse, il cui statuto preveda un puntuale, anche se non esclusivo, riferimento ad una o più attività attinenti i servizi per i quali si chiede l'accreditamento.

Per quanto concerne i criteri previsti dal decreto interministeriale del 29/11/2007 questi sono tutti recepiti

Non è prevista una macrotipologia di accreditamento rivolta ai soggetti svantaggiati, questa materia è disciplinata negli avvisi per la candidatura di progetti relativi alla formazione professionale e/o ai servizi al lavoro con la richiesta di figure specifiche.

L'accreditamento è richiesto anche per i corsi riconosciuti (autorizzati/autofinanziati), valgono le stesse norme previste per l'accesso ai finanziamenti regionali per la formazione.

Tempistica e modalità di accreditamento

L'accreditamento deve essere richiesto prima della partecipazione ai bandi; in via eccezionale, avvisi, bandi o altri provvedimenti regionali possono prevedere per specifiche finalità, la partecipazione di soggetti non accreditati.

L'organismo può dare avvio alle attività subito, a conclusione della fase di richiesta di inserimento nell'albo regionale, avendo ricevuto attraverso il sistema informativo il numero di iscrizione. La regione, nei successivi 60 giorni dalla ricezione della domanda, sulla base delle verifiche effettuate, può confermare l'iscrizione all'albo o cancellarla per insussistenza di uno o più requisiti dichiarati.

Sono previste due tipologie di accreditamento: un "Accreditamento provvisorio", a seguito dell'iscrizione all'albo regionale che ha validità immediata; l'organismo, una volta ricevuto - attraverso il sistema informativo regionale - il numero di iscrizione all'albo regionale, può dare avvio all'attività di riferimento. Nei successivi 60 giorni dalla ricezione della domanda, la regione effettua le verifiche in relazione al possesso dei requisiti dichiarati e dispone la definitiva iscrizione nei rispettivi albi regionali dei soggetti accreditati (o in caso di insussistenza di uno o più requisiti dichiarati, dispone la cancellazione dall'iscrizione provvisoria all'albo regionale); questa fase corrisponde al rilascio di un "accreditamento definitivo".

Destinatari e deroghe

L'accreditamento riguarda l'organismo e le sue sedi formative.

Possono accreditarsi, i soggetti privati, i centri/enti di formazione pubblici e i comuni e città metropolitane compresi alcuni ospedali.

Le università pubbliche e private sono esonerate dall'obbligo di accreditarsi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono solo "profilate" con le informazioni dei corsi per i voucher individuali (Dote Master) e possono accreditarsi per ricevere altri finanziamenti regionali.

Le scuole e istituti statali e paritari sono esonerati dall'obbligo di accreditarsi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e possono accreditarsi per ricevere altri finanziamenti regionali. L'accreditamento degli istituti professionali che offrono percorsi di leFP in via sussidiaria prevede che le stesse istituzioni garantiscano una serie di requisiti ridotti rispetto a quelli previsti per la generalità dei soggetti.

Sono inoltre previste deroghe dal dover documentare alcuni requisiti nei seguenti casi:

- gli enti pubblici e loro enti strumentali, i soggetti di emanazione delle parti sociali o partecipati dalle medesime non devono documentare la presenza di un capitale sociale non inferiore a 25.000 euro;
- gli enti pubblici non sono soggetti all'obbligo di prevedere nell'oggetto sociale dello statuto, anche se non in via esclusiva, un riferimento all'attività relativa ai servizi per i quali si chiede l'accreditamento, e di fornire attestazione bancaria in merito all'affidabilità e alla solvibilità;
- i soggetti pubblici e privati (aziende) che intendono erogare in proprio, unicamente per il proprio personale, non solo la formazione interna ma tutti i servizi formativi per il conseguimento della qualifica di leFP o del diploma professionale possono accreditarsi secondo procedure semplificate.

Non sono inoltre obbligati a richiedere la concessione dell'accreditamento:

- a) i soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative unicamente per il proprio personale;
- b) le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio;
- c) i soggetti che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di ricerca e di assistenza tecnica a supporto del sistema di istruzione e formazione professionale.

I suddetti soggetti esonerati, previa registrazione e profilazione sul sistema informativo regionale, possono erogare percorsi di formazione secondo gli standard previsti ed in ottemperanza alla regolamentazione regionale.

I soggetti esonerati possono ricevere finanziamenti pubblici solo se esplicitamente previsto da avvisi, bandi o altri atti regionali.

Per l'accreditamento della tipologia di soggetti Sezione A) e B) non sono ammesse le imprese individuali e le associazioni non riconosciute. Per l'accreditamento alla Sezione A) sono ammessi solo gli enti senza fini di lucro e dotati di riconoscimento giuridico.

Sistemi premianti

La Regione aveva disciplinato questa materia prevedendo la misurazione dei servizi erogati attraverso indicatori sintetici. Dopo aver avviato una sperimentazione ha rilevato che questa non ha portato a risultati apprezzabili, le soluzioni che erano state individuate si sono dimostrate di difficile praticabilità ed operatività, evidenziando problemi sulla bontà e esaustività dei dati forniti dagli organismi accreditati. Il modello è stato al momento accantonato ai fini del mantenimento dell'accreditamento.

Formazione e bilancio

Non è previsto che la formazione costituisca attività prevalente da bilancio.

Certificazione di qualità

La certificazione di qualità è obbligatoria al momento della domanda di accreditamento, la normativa di riferimento è la ISO 9001/2015. L'organismo deve, all'atto della richiesta di accreditamento, essere in possesso di un sistema di gestione della qualità con relativa attestazione rilasciata, per tutte le unità organizzative che intende accreditare, da un organismo di certificazione dei sistemi di qualità accreditato da Accredia o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation), la certificazione di qualità deve permanere nel tempo e il suo possesso non esonera dal dover documentare tutti i requisiti.

È stato adottato il Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/02001; l'Organismo di Vigilanza (OdV), in quanto organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ha una funzione di vigilanza in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del modello di organizzazione e gestione adottato dall'accreditato, allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa dello stesso. Gli enti pubblici territoriali e gli altri enti pubblici non economici sono tenuti al rispetto della L.190/2012.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa 2008

Il dispositivo regionale recepisce tutti i criteri previsti dall'Intesa 2008, i requisiti relativi a "*Efficacia ed efficienza*", benché non previsti nei provvedimenti relativi all'accreditamento, sono misurati e considerati al momento dell'attuazione delle politiche regionali. Non vi sono requisiti sospesi o deroghe concesse a soggetti particolari.

Vi sono alcuni elementi aggiuntivi ai contenuti dell'Intesa che prevedono:

- per il requisito "*Risorse infrastrutturali e logistiche*" è richiesto di assicurare, per ciascuna unità organizzativa (sede), un'apertura adeguata al pubblico per non meno di 25 ore settimanali per almeno 5 ore giornaliere. Solo per i soggetti accreditati in Sezione B e casi particolari, è possibile l'erogazione di percorsi formativi in orari serali o in giornate festive, purché sia rispettata e garantita l'apertura al pubblico per almeno 5 ore giornaliere e 25 ore settimanali;
- per il requisito "*Affidabilità economica e finanziaria*" è richiesta la dotazione di un capitale sociale versato non inferiore a 25.000 euro; le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91 e s.m.i., iscritte nell'apposito albo regionale, possono in alternativa avere un patrimonio netto non inferiore ai 25.000 euro, che risulti dal bilancio o da dichiarazione del revisore contabile. È inoltre richiesto il possesso di attestazione rilasciata dalla propria banca, con data non anteriore ad un anno, relativamente all'affidabilità e alla solvibilità del titolare dell'accreditamento;
- viene infine richiesto di garantire la copertura assicurativa obbligatoria per infortuni (INAIL) e la polizza assicurativa per responsabilità civile del personale e degli utenti/allievi durante lo svolgimento delle attività cursuali.

Non sono stati previsti requisiti relativi alla valutazione della soddisfazione degli allievi e alla rilevazione la ricaduta occupazionale dei corsi.

Risorse professionali

Rispetto alle cinque figure di presidio obbligatorie previste dall'Intesa 2008, la regione ha adottato una diversa soluzione: sono previste come obbligatorie in sede di accreditamento le figure del "direttore di ente", "responsabile di amministrazione", "segreteria" e, solo per la Sezione A il "formatore"; i requisiti che devono essere posseduti dalle persone che ricoprono queste funzioni variano a seconda della Sezione di accreditamento (A o B); di norma viene richiesto un incarico continuativo in conformità alla normativa vigente e un contratto di impiego o di collaborazione nelle forme consentite dalla legge e dai contratti CCNL, in forma scritta, sottoscritto dalle parti, da cui risulti l'evidenza della figura e/o della funzione ricoperta e dell'unità organizzativa presso cui viene svolta. La scelta della tipologia contrattuale deve essere coerente con la figura e/o la funzione di riferimento. Per i formatori viene richiesto di documentare almeno tre dipendenti con contratto di lavoro alle dipendenze.

Sono inoltre previste alcune funzioni di sistema, non obbligatorie ai fini dell'accreditamento ma di cui l'organismo deve assicurare la disponibilità all'avvio dei percorsi erogati, che riguardano: il "responsabile del riconoscimento dei crediti formativi", il "responsabile della certificazione delle competenze", l'"orientatore / addetto all'orientamento formativo e professionale", il "coordinatore", il "formatore" (solo Sezione B), il "tutor", l'"addetto al supporto handicap" (solo Sezione A).

Le risorse umane a cui sono affidate più funzioni non possono cumularne più di due / tre (per Sezione A o B) all'interno del medesimo organismo, salvo quelle che ricoprono le funzioni di direttore di ente e di responsabile di amministrazione, che possono ricoprire solo una funzione aggiuntiva. I livelli di istruzione ed esperienza lavorativa richiesti sono simili a quelli previsti dall'Intesa.

Non è previsto l'obbligo di partecipare ad attività di aggiornamento delle competenze professionali né di un piano di aggiornamento per tutto il personale.

La verifica delle credenziali professionali viene effettuata attraverso la verifica del CV.

Sono previste due figure relative alla validazione/certificazione delle competenze (vedi sopra). Per queste non è prevista una particolare procedura ma solo la documentazione attraverso il CV del possesso dei requisiti previsti per il presidio delle funzioni.

Modalità di verifica

La richiesta di accreditamento può essere presentata in qualsiasi momento ed è trasmessa esclusivamente in via telematica, al termine delle verifiche (entro 60 gg) la regione può confermare o revocare l'accREDITamento.

Per il mantenimento viene richiesto annualmente agli operatori accreditati di confermare il permanere del possesso dei requisiti ai fini della permanenza nello specifico albo regionale. Gli organismi accreditati sono tenuti a trasmettere dati e informazioni sui servizi erogati, sui risultati conseguiti e sui destinatari dei servizi, nonché ogni altro elemento utile di conoscenza e, in raccordo con i propri OdV, dovranno inviare altresì la documentazione utile ai fini della verifica dell'applicazione del modello organizzativo di cui al d.lgs. n. 231/2001. L'organismo è inoltre tenuto a comunicare, entro 30 giorni dall'approvazione del proprio documento contabile, una serie di informazioni ad esso collegate; il documento contabile, completo di attestazione di verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione, iscritti al registro dei revisori legali, deve essere caricato in formato digitale all'interno del sistema informativo regionale. Le procedure di variazione riguardano casi specifici e, in tal caso, vengono realizzate tutte le verifiche previste.

Sono state definite check list in forma di schemi di verbale per la verifica il loco dei requisiti dichiarati. La procedura di audit in loco è volta a verificare tutti i requisiti; l'audit viene effettuato per tutti i richiedenti il primo accreditamento e, successivamente, su un campione del 5% degli organismi accreditati e, per le variazioni, solo in caso di nuove sedi e/o modifiche sostanziali. Le verifiche vengono svolte da due funzionari regionali specificatamente addetti ai controlli (compreso il controllo dei corsi). Vengono richiesti e valutati d'ufficio i documenti disponibili su banche dati pubbliche e/o in possesso della pubblica amministrazione (DURC, antimafia, iscrizione CCIAA...).

Sospensioni e revoche

Qualora sia accertata una non corretta erogazione dei servizi, ovvero una carenza documentale o comunque un fatto o atto sanabile, ovvero i dati e le informazioni richieste non vengano trasmessi nei tempi e con le modalità fissati la regione procede:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale l'operatore deve provvedere alle raccomandazioni comunicate dall'ufficio competente;
- b) alla sospensione, per un tempo determinato; nel caso le inadempienze non vengano sanate nel termine assegnato con la diffida, sentito OdV, la sospensione può protrarsi sino all'eliminazione delle irregolarità accertate.

Qualora uno degli atti o fatti di cui sopra non sia suscettibile di regolarizzazione, la Regione, secondo la gravità, procede alla diffida o alla diffida con contestuale sospensione dell'organismo, sentito l'OdV, per un tempo determinato. In ogni caso è fatta salva la conclusione delle attività in corso nell'interesse dei destinatari delle attività progettuali al fine di evitare disagi all'utenza.

Nel caso vengano meno i requisiti di onorabilità, la Regione – sentito l'OdV – adotta il provvedimento di revoca dell'accREDITamento. Qualora siano riscontrate gravi irregolarità, la Regione – sentito l'OdV – revoca l'accREDITamento, con efficacia nei confronti di tutte le unità organizzative dell'organismo.

Il provvedimento di sospensione o di revoca comporta l'immediato divieto per l'accREDITato di avviare l'erogazione di nuovi servizi, fatta salva la conclusione delle attività in corso.

In alternativa ai provvedimenti sanzionatori di revoca e sospensione, la Regione può disporre:

- la sospensione limitatamente alle tipologie di servizi per cui è stata accertata l'inadempienza;
- un tetto massimo al volume di attività finanziata in relazione a specifiche inadempienze accertate a carico dell'accREDITato;
- l'attivazione di azioni compensative e riparatorie a favore del personale dell'ente e dei destinatari del servizio.

Sistema informativo

Esiste un sistema informativo per la gestione del processo di accreditamento che risiede su piattaforma regionale, è gestito da soggetto affidatario in house della regione (agenzia ARIA) ed è connesso con appositi protocolli di dialogo ad altri sistemi di gestione dei dati in possesso dell'amministrazione regionale afferenti a servizi/interventi regionali.

Il sistema informativo regionale in uso deve essere ammodernato ed è in corso la progettazione di una nuova piattaforma; ci sono attualmente vari sistemi informativi da utilizzare che devono essere resi unitari (i dati da fornire per la compliance del D.Lgs. 231/2001 risiedono ora su una piattaforma separata).

14.Regione Marche

Normativa

La normativa regionale vigente è stata approvata nel 2001, è stata oggetto di successive integrazioni, e disciplina solo l'accREDITAMENTO per la formazione professionale; in quest'ambito sono stati inseriti alcuni requisiti particolari che riguardano l'accREDITAMENTO per specifiche finalità formative quali le "botteghe scuola", la formazione in materia di Interventi assistiti con gli animali (IAA) e per l'Assistente di studio odontoiatrico (ASO). È stato anche approvato un protocollo d'intesa tra regione e agenzie formative accreditate per la creazione di reti di servizi nell'ambito del sistema di accREDITAMENTO.

Vi sono alcune sinergie con l'accREDITAMENTO per i servizi al lavoro, la dimostrazione di alcuni parametri connessi alla natura giuridica e all'affidabilità economico-finanziaria dei soggetti già accreditati per la formazione non viene richiesta per l'accREDITAMENTO ai servizi al lavoro (le specifiche sono contenute nella normativa di accREDITAMENTO per i servizi al lavoro).

Provvedimento	Oggetto
Delibera di Giunta Regionale n. 62 del 17/01/2001	Approvazione del Regolamento per l'accREDITAMENTO delle strutture formative
Delibera di Giunta Regionale n. 2164 del 18/09/2001	Approvazione delle procedure operative in materia di accREDITAMENTO delle strutture formative
Delibera di Giunta Regionale n. 1449 del 28/10/2003	Approvazione di modifiche e integrazioni al Regolamento e alle procedure
Delibera di Giunta Regionale n. 721 del 13/06/2005	Applicazione dell'accREDITAMENTO per i soggetti che erogano attività formative autorizzate
Delibera di Giunta Regionale n. 1071 del 19/09/2005	Approvazione degli standard minimi di competenze professionali degli operatori delle strutture formative accreditate
Delibera di Giunta Regionale n. 868 del 24/07/2006	Revisione dei requisiti di accREDITAMENTO delle strutture formative
Delibera di Giunta Regionale n. 974 del 16/07/2008	Introduzione del sistema a punteggio con monte crediti per le strutture formative accreditate
Delibera di Giunta Regionale n. 987 del 15/06/2009	Applicazione del sistema a punteggi per i soggetti che erogano attività formative autorizzate
Delibera di Giunta Regionale n. DGR n.1035 del 28/06/2010	Approvazione delle procedure di accREDITAMENTO per le strutture formative che erogano percorsi di leFP
Delibera di Giunta Regionale n. 349 del 10/04/2017	Approvazione di modifiche e integrazioni delle procedure di accREDITAMENTO per le strutture formative che erogano percorsi di leFP
Delibera di Giunta Regionale n. 973 del 29/08/2017	Disposizioni specifiche in materia di accREDITAMENTO per i Servizi Territoriali per la Formazione professionale
Delibera di Giunta Regionale n. 1076 del 25/09/2017	Approvazione schema di protocollo d'intesa per la creazione di reti di servizi nell'ambito del sistema di accREDITAMENTO
Delibera di Giunta Regionale n. 1486 del 12/11/2018	Disposizioni specifiche per gli istituti di istruzione pubblici e le università pubbliche
Delibera di Giunta Regionale n. 332 del 13/03/2019	Approvazione di criteri e modalità per la verifica a campione dei soggetti accreditati
Delibera di Giunta Regionale n. 1182 del 17/07/2019	Approvazione di criteri e modalità per la verifica in loco dei corsi autorizzati

Ambiti e macrotipologie

Le macrotipologie previste sono:

- **Obbligo formativo:** comprende i percorsi previsti dalla L. 144/99 art. 68 comma 1 lett. b) e c), realizzati nel sistema di formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato; *(la definizione non è stata aggiornata, ma il riferimento è al diritto/dovere e obbligo di istruzione, come disciplinati rispettivamente dalla legge 53/03 e relativi decreti attuativi e dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006).*

Per quanto concerne i criteri previsti dal decreto interministeriale del 29/11/2007 questi sono tutti recepiti con alcune integrazioni che riguardano: l'applicazione del CCNL della scuola e degli enti locali per le istituzioni scolastiche e i centri per l'impiego; la specificazione che per anno di esperienza dei docenti si intende un incarico, o somma di più incarichi, per una durata complessiva non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico, oppure un incarico, o somma di più incarichi, per una durata complessiva non inferiore a 100 ore nell'anno solare; la specificazione del numero di incontri da realizzare per documentare stabili relazioni con le famiglie e i soggetti economico/sociali; il vincolo

di una dotazione minima di strutture per un periodo continuativo di tre anni e provviste di almeno tre aule.

- *Formazione superiore* - che comprende la formazione post-obbligo formativo, la Istruzione Formazione Tecnica Superiore prevista dalla L. 144/99 art. 69, l'alta formazione relativa ad interventi all'interno e successivi ai cicli universitari.
- *Formazione continua* – destinata a soggetti occupati, in CIg e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assolto l'obbligo formativo.
- *Orientamento*: che ricomprende gli interventi di carattere informativo, formativo, consulenziale, finalizzati a promuovere l'auto-orientamento e a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro e il sostegno all'inserimento occupazionale.
- *Botteghe-Scuola* - in possesso del formale riconoscimento di tale qualifica ai sensi della L.R. n. 20/2003 e s.m.i, iscritte nell'apposito elenco regionale e che intendano realizzare attività di formazione, finanziate con risorse pubbliche e/o autorizzate, e/o che intendano erogare attività di formazione ad utenti che beneficino di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, etc.).
- *Academy aziendale* - definita come una unità organizzativa dell'azienda dedicata alla formazione, all'aggiornamento, allo sviluppo e condivisione di know-how tecnico, professionale e specialistico sia per collaboratori interni, ma anche per i partner dell'impresa.
- *Interventi assistiti con gli animali (IAA), detti "pet therapy", e Assistente di studio odontoiatrico (ASO)* - che possono essere concesse ad organismi formativi accreditati per le macrotipologie Formazione superiore e Formazione continua a condizione che risultino in possesso anche degli ulteriori requisiti specifici.

Non è prevista una specifica macrotipologia per utenze speciali, mentre nell'ambito della macrotipologia relativa all'obbligo formativo è previsto il rispetto dei requisiti specifici in ordine all'accessibilità dei locali per le utenze svantaggiate.

Il dispositivo di accreditamento si applica anche alle attività autofinanziata (autorizzata / riconosciuta).

Tempistica e modalità di accreditamento

L'accreditamento deve essere richiesto prima della partecipazione ai bandi ed essere ottenuto prima dell'affidamento delle attività. L'accreditamento è concesso a seguito di sola verifica documentale che abbia accertato il possesso di tutti i requisiti. Nel caso di iniziative formative promosse da un'associazione di soggetti devono risultare accreditate tutte le sedi operative che attuano tali iniziative. Sono previste due tipologie di accreditamento:

- *Accreditamento provvisorio* – di durata biennale, per sedi di recente costituzione;
- *Accreditamento definitivo* – di durata triennale, rilasciato alla scadenza del biennio di accreditamento provvisorio oppure per sedi che hanno già svolto attività formative.

Destinatari e deroghe

Viene accreditato organismo e la sua articolazione in sedi operative.

Possono accreditarsi, le università pubbliche e private, le scuole e istituti statali e paritari, i soggetti privati, i centri/enti di formazione pubblici, i comuni e città metropolitane.

Anche se non espressamente indicato, sono di fatto escluse le ditte individuali.

Sono inoltre previste le seguenti deroghe:

- alle università pubbliche e private, alle scuole e istituti statali e paritari e ai servizi territoriali per la formazione professionale (già di competenza delle province e ora di competenza regionale) è stata riconosciuta la validità a tempo indeterminato dell'accreditamento concesso e non è richiesta la dimostrazione del requisito "Presenza degli standard minimi di competenze certificate". Sono stati comunque mantenuti, per parità di trattamento rispetto agli altri organismi formativi accreditati, i controlli previsti sui requisiti di risultato e sul rispetto delle regole di utilizzo delle risorse pubbliche;
- per le "Botteghe scuola" non viene richiesto di documentare il requisito B1 e B6 dell'Intesa (bilancio di esercizio e contabilità separata) e B5 (rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili); non vi è alcuna corrispondenza rispetto ai requisiti "Capacità gestionali e risorse professionali"; l'unica figura di presidio richiesta è quella del Maestro artigiano che deve essere in possesso della certificazione di competenza; sono stati significativamente alleggeriti i requisiti relativi a "Risorse infrastrutturali e logistiche" e non viene richiesto di documentare i requisiti relativi a "Efficienza ed efficacia" e "Relazioni con il territorio".

Sono esclusi dall'obbligo di accreditamento:

- i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale, le quali restano in ogni caso sottoposte a quanto previsto dalle relative procedure di assegnazione in gestione;
- le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio;
- i soggetti che svolgono attività configurabile prevalentemente come azioni di assistenza tecnica.

Non sono inoltre soggetti ad accreditamento i raggruppamenti temporanei fra soggetti formativi, purché ogni soggetto formativo costituente risulti individualmente accreditato.

Sistemi premianti

È previsto un sistema premiante/penalizzante basato su un meccanismo a punti. Ad ogni organismo accreditato viene assegnato, al momento dell'accreditamento, un "monte crediti standard" quantificato in 30 punti. Oltre a questo, può essere attribuito un "monte crediti aggiuntivo" pari a un massimo di 10 punti, connesso alla corretta gestione degli interventi formativi finanziati. Il "monte crediti complessivo" è, pertanto, pari a un massimo di 40 punti.

Il "monte crediti aggiuntivo" viene attribuito nella misura pari ad un punto per ogni progetto finanziato realizzato senza incorrere in irregolarità, fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto. Nel caso invece si rilevino irregolarità nella gestione dei corsi si procede alla sottrazione di punti secondo specifiche tabelle.

Ad un organismo formativo che subisca una riduzione del monte crediti può essere reintegrato il punteggio mediante l'attribuzione di un punto per ogni progetto finanziato che sia stato realizzato, senza incorrere in irregolarità, successivamente al prima data della decurtazione.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo e/o del punteggio di reintegro, gli organismi formativi devono presentare una richiesta formale utilizzando specifica modulistica. Nel caso in cui l'irregolarità venga rilevata nell'ambito di un progetto gestito da un partenariato, la penalizzazione viene applicata al soggetto capofila.

L'adeguamento del monte crediti viene effettuato dalla regione all'atto di emissione di ogni decreto di aggiornamento dell'elenco delle strutture formative accreditate che avviene, di norma, ogni quattro mesi.

Analogo meccanismo è previsto anche per le "Botteghe scuola".

Dal 2015 il punteggio posseduto dall'organismo accreditato costituisce indicatore di valutazione nell'ambito della valutazione delle proposte progettuali; in caso di punteggio di accreditamento superiore a 28 all'organismo possono essere attribuiti fino a 10 punti in sede di valutazione della proposta progettuale.

Formazione e bilancio

Non è previsto che la formazione costituisca attività prevalente da bilancio.

Certificazione di qualità

La certificazione di qualità è facoltativa, la normativa di riferimento è la ISO 9001/2015. In base al contenuto della certificazione l'organismo può accedere alla semplificazione della procedura di "Verifica annuale del mantenimento dei requisiti" che consente di non dover documentare una serie di requisiti relativi soprattutto al modello organizzativo e gestionale.

Non è stato adottato il Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/02001.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa 2008

Il dispositivo regionale recepisce tutti i criteri previsti dall'Intesa 2008, pur con una diversa aggregazione. Non vi sono requisiti sospesi o deroghe concesse a soggetti particolari. Vi sono alcuni elementi aggiuntivi ai contenuti dell'Intesa che prevedono:

- *per il requisito "Risorse infrastrutturali e logistiche"* per la macrotipologia "Interventi assistiti con gli animali (IAA)" viene richiesta la disponibilità di almeno una struttura, anche esterna all'ente, per le attività pratiche in possesso di nulla osta rilasciato dalle autorità sanitarie competenti in conformità alla normativa vigente e, per "Assistente di studio odontoiatrico" la disponibilità di un'aula di didattica ambulatoriale completa delle relative attrezzature e dotazioni, di proprietà dell'ente accreditato o in uso allo stesso a seguito di specifici accordi;
- *per il requisito "Affidabilità economica e finanziaria"* è richiesto il possesso di un quadro aggiornato di pianificazione economico-finanziaria e di procedure di programmazione e gestione dei pagamenti al personale ed ai fornitori e, per le "Accademy aziendali" si precisa che devono riferirsi ad imprese con un significativo dimensionamento, con un numero di occupati pari o superiore a 50 unità ed un fatturato o bilancio annuo superiore a 10 milioni di euro;
- *per il requisito "Capacità gestionali e risorse professionali"* è previsto che gli organismi formativi devono avvalersi di risorse umane dotate della relativa competenza certificata (la regione ha definito, nel 2005, un complesso sistema di certificazione delle competenze individuali legate all'accreditamento) mentre per gli "Interventi assistiti con gli animali (IAA)" si richiede la presenza di una "Segreteria scientifica", la cui composizione è definita negli atti regionali, preposta alla validazione del piano formativo a livello scientifico e alla designazione del responsabile scientifico di ogni corso e di un "team di docenti" in possesso di titoli ed adeguata esperienza. Per "Assistente di studio odontoiatrico" viene chiesta la presenza di un "Responsabile di progetto" iscritto all'Albo degli odontoiatri;

Sono inoltre richiesti:

- impegno a garantire la copertura dei rischi di infortuni e di responsabilità civile connessi con l'esercizio delle attività formative eventualmente affidate in gestione;
- disponibilità di una "Carta della qualità" conforme allo schema tipo definito dalla regione;
- disponibilità di un documento scritto, aggiornato almeno con cadenza biennale, in cui sia definita la politica per la qualità adottata, intesa come impegni e obiettivi assunti per erogare servizi di

qualità costante, attenti alle esigenze delle diverse tipologie di beneficiari e orientati al miglioramento continuo.

- capacità di gestire una serie di processi operativi e procedure formali molto dettagliate.

È previsto un requisito relativo alla valutazione della soddisfazione degli allievi, che viene verificato sia per i percorsi formativi che per i servizi di orientamento; la rilevazione è effettuata sull'universo dei partecipanti, il soggetto erogatore deve predisporre e utilizzare metodologie e strumenti formali per valutare – durante e al termine di ogni intervento – il grado di soddisfazione dei partecipanti e dei docenti/tutor (degli operatori per gli interventi di orientamento) in relazione ai diversi elementi costituenti il servizio, il livello di soglia minima da raggiungere è del 60%.

È richiesta anche la rilevazione della ricaduta occupazionale, che deve essere effettuata sull'universo dei partecipanti dei corsi, e per la quale deve essere documentato uno scostamento non superiore al 25% rispetto alle previsioni progettuali; la regione fornisce delle check list dei fenomeni da rilevare e poi valuta la congruità degli strumenti predisposti ed utilizzati dagli organismi e, mediante l'Osservatorio regionale, effettua periodiche rilevazioni su insiemi di attività realizzate.

Risorse professionali

Sono confermate le cinque figure di presidio obbligatorie previste dall'Intesa 2008; a queste si aggiungono – sempre con valenza obbligatoria – altre figure relative a orientamento, docenza, tutoring e responsabile della qualità (con funzioni di sviluppo e manutenzione delle procedure e degli standard interni). Vengono richiesti per tutte le figure contratti pari o superiori a 110 giorni/anno, anche risultanti da cumulo di contratti. Non sono precisate le tipologie contrattuali, il livello di istruzione ed esperienza lavorativa; non sussiste obbligo di partecipare ad attività di aggiornamento professionale ma viene richiesto di predisporre e realizzare, con cadenza almeno biennale, un piano di sviluppo professionale del personale stabile, in coerenza con le linee di sviluppo strategico ed organizzativo, nella logica del miglioramento continuo (di queste azioni svolte deve essere valutata l'efficacia).

Per la tipologia di accreditamento "Interventi assistiti con gli animali (IAA)" deve essere presente una Segreteria scientifica composta da almeno 3 membri che coprano specifiche aree e un team di docenti in possesso di titoli ed adeguata esperienza, per queste figure sono richieste lauree specifiche e esperienza biennale, per la tipologia "Assistente di studio odontoiatrico" viene chiesta la presenza di un "Responsabile di progetto" iscritto all'Albo degli odontoiatri.

Per la verifica delle credenziali professionali, i singoli operatori devono richiedere una certificazione alla regione, un nucleo di valutazione valuta la documentazione comprovante le esperienze e rilascia la certificazione in relazione alle diverse competenze standard, gli operatori certificati sono inseriti in un elenco pubblico.

Non è prevista la presenza di una figura per la validazione/certificazione delle competenze e non ne è stata valutata l'introduzione.

Modalità di verifica

La richiesta di accreditamento può essere presentata in qualsiasi momento, la regione procede entro 60 giorni alla verifica di sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento, attraverso esame di merito integrato, ove del caso, da indagine diretta ed osservazione di evidenze oggettive presso ogni singola sede oggetto di accreditamento.

Per il mantenimento viene richiesto, di presentare una autocertificazione annuale concernente il mantenimento dei requisiti, che la regione verifica utilizzando specifiche procedure.

Le variazioni sono disciplinate dalla procedura di mantenimento con indicazione delle relative scadenze di comunicazione.

Le verifiche in loco presso le singole sedi accreditate sono svolte a campione (10%) o in presenza di segnalazione di non conformità.

Sono state approvate Check-list per lo svolgimento di controlli a campione (5-15%) sulla regolare attuazione dell'attività formativa, in relazione anche alle disposizioni di accreditamento, e per il controllo dei requisiti di conformità e sicurezza delle aule e dei laboratori.

La verifica in loco è svolta facendo riferimento alle tipologie di evidenze e prove ed al contesto di valutazione indicati nella procedura; l'audit viene effettuato per tutti i richiedenti il primo accreditamento laddove se ne rilevi l'esigenza in fase di verifica documentale e, successivamente, su un campione del 10% degli organismi accreditati, per le variazioni solo laddove se ne rilevi l'esigenza. La verifica in loco dovrebbe essere svolta da almeno due funzionari pubblici, di fatto le verifiche vengono svolte da due persone esterne all'amministrazione (appartenenti a società appaltatrice) su incarico della regione.

Per quanto concerne i dati relativi ai risultati di impatto, la regione effettua un riscontro dei dati dichiarati dall'organismo attingendo al proprio sistema informativo della formazione.

Sospensioni e revoche

Nel caso in cui gli esiti degli accertamenti o altra causa evidenzino la perdita di uno o più requisiti minimi di accreditamento, la regione procede alla notifica della sospensione della struttura dall'albo dei soggetti accreditati, motivandone le cause. È facoltà della regione di decidere inoltre la sospensione o la revoca delle attività formative eventualmente già affidate in gestione alla struttura. In relazione alle non conformità rilevate, la regione provvede anche a definire un termine per il ripristino da parte della

struttura delle condizioni minime di accreditamento. Nel caso in cui la struttura formativa non rispetti detto termine, l'accREDITamento verrà revocato e la struttura cancellata dall'albo regionale dei soggetti formativi.

Le situazioni di non conformità possono essere relative a:

- la sola macro-tipologia oggetto di verifica, nel caso in cui le non conformità rilevate riguardino requisiti specifici di una precisa macrotipologia;
- la complessiva condizione di accREDITamento, nel caso in cui le non conformità rilevate riguardino requisiti comuni a tutte le macrotipologie.

Nel caso in cui durante il controllo in loco sia accertata una o più irregolarità che comporta la decurtazione di punti dal "Monte crediti", la regione procede a decurtare il monte crediti dell'organismo formativo.

Sistema informativo

Esiste un sistema informativo per la gestione del processo di accREDITamento che risiede su piattaforma regionale; è gestito da soggetto affidatario in appalto ed è connesso con appositi protocolli di dialogo ad altri sistemi di gestione dei dati in possesso dell'amministrazione regionale afferenti a servizi/interventi regionali. Tutti i documenti riguardanti la procedura di accREDITamento vengono trattati esclusivamente per via telematica (portale DAFORM).

15.Regione Molise

Normativa

Il dispositivo regionale per l'accREDITamento degli organismi formativi che è stato approvato nel 2012 ed è stato oggetto di successive integrazioni, riguarda solo l'accREDITamento per la formazione professionale non prevedendo facilitazioni per altre tipologie di accREDITamento (servizi al lavoro e IVC).

Provvedimento	Oggetto
Delibera di Giunta Regionale n. 533 del 8/08/2012	Approvazione Dispositivo per l'accREDITamento degli organismi di formazione e requisiti tecnici
Delibera di Giunta Regionale n. 718 del 12/11/2012	Approvazione modifiche e integrazioni al Dispositivo
Delibera di Giunta Regionale n. 305 del 25/06/2013	Approvazione modifiche e integrazioni al Dispositivo
Delibera di Giunta Regionale n. 260 del 29/07/2020	Approvazione modifiche e integrazioni al Dispositivo

Ambiti e macrotipologie

Le macrotipologie previste sono:

- *Obbligo formativo*: che comprende i percorsi previsti dalla L. 144/99 art. 68, comma 1, lett. b) e c), realizzati nel sistema di formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato.
Per quanto concerne i criteri previsti dal decreto interministeriale del 29/11/2007 il dispositivo regionale richiede, agli organismi che intendono candidarsi per la realizzazione di percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale (Obbligo formativo), di dimostrare il rispetto dei criteri generali indicati nella legge 144/99 e nel decreto interministeriale citato con un obbligo di rispetto genericamente richiamato dal dispositivo, e con il vincolo di presentazione di un "Progetto educativo dell'organismo (PEO)" finalizzato a far acquisire ai giovani i saperi e le competenze di cui all'art. 1, comma 2, del D.Int. 29/11/2007.
- *Formazione superiore* che comprende la formazione post-obbligo formativo, l'Istruzione Formazione Tecnica Superiore, l'alta formazione relativa ad interventi all'interno e successivi ai cicli universitari.
- *Formazione continua* destinata a soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assolto l'obbligo formativo.

Nella prassi regionale sono accorpate le macrotipologie "Formazione continua" e "Formazione superiore" sia in sede di domanda che di concessione dell'accREDITamento poiché i requisiti richiesti sono gli stessi.

L'orientamento è citato in varie parti del Dispositivo ma non previsto come macrotipologia.

Non è prevista una specifica macrotipologia per utenze speciali.

Il dispositivo di accREDITamento si applica anche alle attività autofinanziata (autorizzata / riconosciuta).

Destinatari e deroghe

Viene accREDITato l'organismo dotato di sede operativa principale e di sedi operative secondarie.

Possono accREDITarsi, le università pubbliche e private, le scuole e istituti statali e paritari, i soggetti privati.

I centri/enti di formazione pubblici e i soggetti che svolgono attività formative in base a disposizioni legislative sono esonerati dall'accREDITamento.

Non possono richiedere l'accREDITamento le ditte individuali e gli enti di diritto pubblico e/o privato partecipati o controllati dalla regione nonché gli enti sub-regionali (qualora essi risultino assegnatari di attività cofinanziate FSE sono da considerarsi come stazioni appaltanti e devono attivare procedure di evidenza pubblica).

Sono previste le seguenti deroghe:

- gli istituti scolastici (licei e istituti tecnici), le scuole di formazione di specializzazione e aggiornamento per i dipendenti della pubblica amministrazione, le università, le imprese e gli enti locali possono attuare azioni di formazione professionale in partenariato con organismi accREDITati che saranno titolari degli interventi, fatte salve normative specifiche;
- le associazioni di categoria, le associazioni sindacali, gli ordini ed i collegi professionali devono accREDITarsi qualora intendano attuare attività formative a favore dei non iscritti e/o non associati.

Non sono soggetti all'accREDITamento:

- gli organismi pubblici e privati che prestano servizi configurabili come azioni di assistenza tecnica;
- le strutture ove si realizzano attività di stage e tirocini;
- i soggetti che istituzionalmente svolgono attività di formazione e/o di orientamento sulla base di specifiche disposizioni legislative;
- i datori di lavoro, pubblici e privati, che realizzano attività finalizzate all'aggiornamento, al perfezionamento e alla riconversione del personale; tuttavia, tali soggetti devono rispettare le

specifiche condizioni attuative, da definirsi da parte delle amministrazioni titolari delle forme di intervento o dell'amministrazione alla quale ne è affidata la gestione;

- le scuole medie superiori di I e II grado, esclusivamente per gli ambiti EDA (educazione degli adulti) ed orientamento;
- i centri di formazione professionali regionali, per tutte le attività formative e di orientamento;
- i centri per l'impiego per le attività di orientamento;
- le associazioni di categoria, le associazioni sindacali, gli ordini ed i collegi professionali per attuare attività formative a vantaggio dei propri iscritti, purché risultino tali da almeno tre mesi.

Tempistica e modalità di accreditamento

L'accREDITAMENTO deve essere richiesto prima della partecipazione ai bandi ed è concesso a seguito di verifica documentale e in loco previo accertamento del possesso di tutti i requisiti.

Sistemi premianti

Non sono previsti sistemi incentivanti / premianti.

Formazione e bilancio

Non è previsto che la formazione costituisca attività prevalente da bilancio.

Certificazione di qualità

La certificazione di qualità è facoltativa, la normativa di riferimento è la ISO 9001/2008 per il Settore EA37, il possesso della certificazione non comporta facilitazioni nella documentazione da presentare.

Non è stato adottato il Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/02001.

PECULIARITÀ DEL DISPOSITIVO RISPETTO ALL'INTESA 2008

Il dispositivo regionale recepisce tutti i criteri previsti dall'Intesa 2008. Non vi sono requisiti sospesi o deroghe concesse a soggetti particolari. Vi sono alcuni elementi aggiuntivi ai contenuti dell'Intesa:

- per il requisito "Affidabilità economica e finanziaria" è richiesta l'adozione di un sistema di contabilità generale ed analitica e l'utilizzo del relativo sistema informatico di gestione del Controllo di gestione e il rispetto del D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali;
- per il requisito "Capacità gestionali e risorse professionali" è richiesta la presenza di procedure formalizzate a garanzia del presidio dei processi attraverso il Piano dell'offerta formativa, la Carta dei servizi, procedure operative per la rendicontazione delle spese di gestione sostenute e l'eventuale certificazione di qualità;
- per il requisito "Efficacia ed efficienza" è richiesto di comunicare, annualmente, il numero di progetti presentati a valere sui vari bandi e l'esito valutativo degli stessi in termini di "ammessi e finanziati", "ammessi ma non finanziati", "esclusi" e "bocciati".

Non sono previsti requisiti relativi alla valutazione della soddisfazione degli allievi, e alla rilevazione della ricaduta occupazionale per i partecipanti ai corsi.

Risorse professionali

Sono confermate le cinque figure di presidio obbligatorie previste dall'Intesa 2008. Vengono richiesti per tutte le figure un rapporto di lavoro formalizzato nelle modalità consentite dalle leggi vigenti con impegno nella funzione di presidio in maniera continuativa della durata almeno biennale e con almeno 80 giornate lavorative annue.

Ogni operatore che ricopre le funzioni di presidio può svolgere solo una funzione di responsabile all'interno di un unico organismo; la funzione di direzione non può essere svolta in più di un organismo dallo stesso operatore, fatta salva l'ipotesi di applicazione degli istituti dell'ex CCNL operatori della formazione professionale. Le funzioni di analisi dei fabbisogni formativi e di progettazione, selezione e orientamento possono essere svolte da un'unica risorsa professionale. È richiesta anche l'indicazione del referente interno per l'accREDITAMENTO.

I livelli di istruzione ed esperienza lavorativa richiesti sono sostanzialmente corrispondenti a quelli previsti dall'Intesa ed è richiesta la partecipazione ad attività formative con attestato finale, interne od esterne all'organizzazione, attinenti la funzione ricoperta, per un monte ore annuo non inferiore a 24 per ciascuna funzione di presidio. Non è richiesto un piano di formazione e aggiornamento per tutto il personale.

La verifica delle credenziali professionali avviene attraverso il dossier delle credenziali (redatto secondo un modello regionale) con allegato CV in formato europeo, nonché con attestazioni di partecipazioni a corsi specifici di formazione/aggiornamento per ciascuna competenza.

Non è prevista la presenza di una figura per la validazione/certificazione delle competenze e non ne è stata valutata l'introduzione.

Modalità di verifica

La richiesta di accREDITAMENTO può essere presentata in qualsiasi momento, la regione procede alla verifica di sussistenza dei requisiti minimi di accREDITAMENTO. Per il mantenimento è previsto un programma di verifica relativo al controllo delle condizioni e dei requisiti. Tutte le variazioni che

intervengono sui dati, sulle condizioni, sui requisiti riferiti ai criteri di accreditamento devono essere comunicate alla regione entro 30 gg dal loro manifestarsi.

Le verifiche in loco presso le singole sedi accreditate sono svolte su tutte le richieste di accreditamento e a campione (25% circa ogni anno in modo da garantire un audit ogni 4 anni); per le variazioni la verifica in loco viene fatta solo nel caso queste interessino le dotazioni strutturali.

Sono previste check-list, schede di audit, schede e programmi di verifica per lo svolgimento di controlli in fase di primo accreditamento, variazioni e mantenimento.

La "verifica in loco iniziale" è finalizzata al controllo della corrispondenza tra la documentazione prodotta ed i requisiti richiesti, la "verifica in loco in itinere" tende ad accertare la permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno permesso l'accREDITamento. Tutte le verifiche sono fatte da personale regionale del Servizio accREDITamento.

Non ci sono requisiti che vengono valutati direttamente dalla regione acquisendo i dati da propri sistemi informativi.

Sospensioni e revoche

Qualora venga rilevata, in sede di controlli in itinere, la mancata corrispondenza tra documenti inviati e lo stato dei fatti, la regione adotta il provvedimento di decadenza; analogamente si procede in caso di impossibilità ad effettuare la verifica in loco. La mancata o tardiva comunicazione delle variazioni comporta la sospensione dell'accREDITamento per un periodo di 60 giorni e, se l'organismo non provvede a sanare la situazione entro tale termine, viene adottato un provvedimento di decadenza. La sospensione comporta l'impossibilità di partecipare ai bandi regionali per il relativo periodo. Qualora si registrino più di due casi di sospensione nell'arco di 24 mesi l'organismo interessato viene dichiarato decaduto dall'accREDITamento.

Sistema informativo

Non esiste un sistema informativo per la gestione del processo di accREDITamento, solo per la gestione dei tirocini esiste una banca dati comune fra la struttura che si occupa dell'accREDITamento e quella che segue i tirocini.

16.Regione Piemonte

Normativa

Le “disposizioni generali” relative all’accreditamento, approvate nel 2006, sono state oggetto di periodiche modifiche ed integrazioni che ne hanno confermato la validità pur in un processo evolutivo che è andato affinandosi nel tempo; il quadro normativo è quindi molto articolato e composto da numerosi atti della Giunta regionale e da determinazioni dirigenziali che approvano sia le modifiche ai requisiti che “Manuali operativi sinottici” ciascuno dei quali è articolato in parametri, a loro volta suddivisi in evidenze, sviluppati in relazione ai criteri dell’accreditamento.

Il dispositivo regionale non riguarda altri settori e non prevede facilitazioni per altre tipologie di accreditamento (servizi al lavoro e IVC), attualmente l’accreditamento per la formazione e quello per i servizi al lavoro sono gestiti da settori regionali diversi. La normativa regionale che disciplina l’individuazione degli organismi titolati per l’erogazione dei servizi di individuazione, validazione e/o certificazione delle competenze prevede che i richiedenti debbano essere già in possesso dell’accreditamento per la formazione.

Provvedimento	Oggetto
Delibera di Giunta Regionale n. 29-181 del 19/06/2006	Disposizioni generali per l’accreditamento degli organismi e delle sedi operative per la formazione
Determina dirigenziale n. 302 del 11/06/2009	Approvazione di modifiche al parametro relativo all’affidabilità economico finanziaria
Determina dirigenziale n. 552 del 8/10/2013	Approvazione di modifiche al parametro relativo alle risorse logistiche
Delibera di Giunta Regionale n. 19-6768 del 20/04/2018	Aggiornamento delle disposizioni in materia di accreditamento e riconoscimento corsi
Determina dirigenziale n. 181 del 27/02/2019	Approvazione delle tabelle di parallelismo tra i requisiti di accreditamento e nuova normativa ISO 9001:2015
Delibera di Giunta Regionale n. 4-390 del 18/10/2019	Istituzione di nuova macrotipologia per l’offerta sussidiaria di leFP
Determina dirigenziale n. 40 del 06/02/2020	Approvazione dei requisiti di accreditamento per l’offerta sussidiaria di leFP
Manuali Operativi Sinottici riferiti ai tre ambiti di accreditamento (Formazione Professionale – Orientamento – Riconoscimento Corsi)	Manuale operativo sinottico formazione
	Manuale operativo sinottico nuovi operatori
	Manuale operativo sinottico lauree
	Manuale operativo sinottico leFP sussidiaria
	Manuale operativo sinottico riconoscimento corsi
	Manuale operativo sinottico orientamento

Ambiti e macrotipologie

Le macrotipologie previste sono:

- **A - Formazione volta all’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione per 12 anni o fino al conseguimento di una qualifica professionale:** comprende i percorsi realizzati nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale e nell’esercizio dell’apprendistato, di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, Per quanto concerne i criteri previsti dal decreto interministeriale del 29/11/2007 questi sono tutti recepiti ad eccezione del criterio relativo all’assenza di fini di lucro, che non è presente nella normativa regionale.
- **B - Formazione superiore:** comprende la formazione superiore o percorsi formativi successivi all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione, la IFTS, l’alta formazione relativa ad interventi all’interno e successivi ai cicli universitari; all’interno di questa macrotipologia è prevista una Tipologia L, corsi di laurea, riservata alle università; e sono ricompresi i percorsi formativi di durata superiore a 600 ore e l’accreditamento delle Fondazioni ITS.
- **C - Formazione continua:** destinata a soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all’occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assolto il diritto dovere all’istruzione e formazione.
- **D - Offerta Sussidiaria leFP:** destinata alle istituzioni scolastiche di istruzione professionale per l’attivazione e la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale ed interventi integrati finalizzati al rilascio della qualifica e dei diplomi professionali a seguito di maturazione dei crediti.
- **Orientamento:** rilasciato, per tutte le tipologie di destinatari e in riferimento alle macroaree consulenza orientativa, informazione orientativa, formazione orientativa, sostegno all’inserimento lavorativo;

- *Tipologie specifiche*: all'interno di ogni macrotipologia, fatti salvi gli altri requisiti, sono individuati anche requisiti necessari esclusivamente per l'adozione di alcune metodologie specifiche e per alcune tipologie particolari d'utenza; nello specifico vengono individuate le seguenti tipologie: la formazione per l'area dello svantaggio (tipologia d), per l'handicap (tipologia h), per adulti disoccupati e formazione continua a domanda individuale (tipologia ad), per gli apprendisti (tipologia ap), per la formazione a distanza (tipologia fad), lauree (tipologia L). L'accREDITAMENTO è richiesto anche per i corsi riconosciuti (autorizzati / autofinanziati) e si avvale di specifici manuali operativi da cui sono esclusi i parametri e le evidenze non applicabili (ad esempio quelli relativi agli aspetti finanziari e di rendicontazione) ed eventualmente integrati da altri parametri dedicati. Le sedi operative accreditate per le macrotipologie A, B e C di formazione finanziata sono automaticamente accreditate anche per i riconoscimenti nelle rispettive macrotipologie e sono tenute ad applicare gli eventuali parametri dedicati.

Tempistica e modalità di accREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO deve essere richiesto prima della partecipazione ai bandi e solo per la Macrotipologia C – Formazione continua prima dell'affidamento delle attività; viene concesso dopo aver verificato tutti i requisiti con verifica documentale e in loco.

Oltre all'accREDITAMENTO ordinario è previsto un "accREDITAMENTO provvisorio" rivolto a organismi e/o a sedi operative di nuovo accREDITAMENTO che non dispongono dei requisiti relativi ai criteri "d) livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate" ed "e) interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio"; l'accREDITAMENTO provvisorio comprende gli stessi criteri delle sedi già esistenti con la sola esclusione di quelli citati. L'accREDITAMENTO provvisorio decade non appena i dati di efficienza ed efficacia vengono rilevati – e comunque entro due anni - e può essere trasformato in definitivo, qualora ne sussistano le condizioni.

Destinatari e deroghe

Viene accREDITATO l'organismo che può disporre di una o più sedi operative che vengono accREDITATE per una o più macrotipologie e per una o più tipologie specifiche; la sede operativa accREDITATA per la formazione assicura le attività orientative direttamente o avvalendosi di sedi operative accREDITATE per l'orientamento.

Possono accREDITARSI, le università pubbliche e private; le scuole e istituti statali e paritari; i soggetti privati; i centri/enti di formazione pubblici (enti pubblici che svolgono attività di formazione); gli enti senza fini di lucro che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, del movimento cooperativo o le associazioni con finalità statutarie formative e sociali; i consorzi e società consortili con partecipazione pubblica.

Tutte le tipologie di soggetti possono chiedere di essere accREDITATI, ivi comprese anche le ditte individuali che però possono accREDITARSI solo per realizzare corsi riconosciuti e non possono accedere al finanziamento dei corsi a seguito di disposizioni specifiche contenute negli avvisi.

Sono previste le seguenti deroghe:

- le università non sono tenute ad accREDITARSI per lo svolgimento delle sole attività istituzionali e per loro è prevista una specifica "Tipologia L - Corsi di Laurea" con un adattamento dei parametri alle specifiche esigenze universitarie e una riduzione dei parametri all'interno della più ampia macrotipologia.
- le scuole e istituti statali, per i progetti integrati di istruzione-formazione gestiti da associazione di soggetti e a condizione che il capofila possieda l'accREDITAMENTO, possono erogare la formazione e l'orientamento in quanto accREDITATI su una tipologia ridotta che prevede un numero minore di parametri ed evidenze.

Non sono soggetti all'accREDITAMENTO:

- i singoli datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale; tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative, stabilite dalla regione;
- le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio;
- le aziende singole in cui si svolgono corsi finalizzati all'assunzione;
- le strutture che prestano servizi configurabili come azioni di assistenza tecnica;
- gli atenei esclusivamente per le azioni di sistema riferite alle lauree professionalizzanti, purché abbiano almeno una sede operativa accREDITATA;
- tutti gli operatori, esclusivamente per i bandi di formazione formatori / operatori e limitatamente alle linee che prevedono formazione sulle procedure regionali.

Per i centri per l'impiego pubblici, la rispondenza agli standard regionali dei servizi per l'impiego vale come accREDITAMENTO fino ad ulteriori disposizioni in merito. Qualora i medesimi esternalizzino i servizi di orientamento sono tenuti ad avvalersi di sedi operative accREDITATE.

Nel caso di iniziative formative o di orientamento promosse da un'associazione di soggetti devono risultare accREDITATE tutte le sedi operative che attuano tali iniziative. Tale obbligo non è applicabile alle aziende presenti nell'associazione, limitatamente alle fattispecie di esenzione previste.

Sistemi premianti

Non sono previsti sistemi premianti / penalizzanti nella normativa dell'accreditamento ma sono presenti all'interno dei criteri di valutazione dei progetti presentati a valere sugli avvisi per l'accesso ai finanziamenti ed al riconoscimento dei corsi.

Formazione e bilancio

Non è previsto che la formazione costituisca attività prevalente da bilancio.

Certificazione di qualità

La certificazione di qualità è facoltativa. Gli organismi in possesso della certificazione sistema qualità ISO 9001:2015 possono essere accreditati con un iter abbreviato che esclude la completa verifica dei requisiti già controllati in sede di certificazione ISO 9001; devono comunque essere sempre verificati i requisiti e le evidenze non esplicitamente contenuti nella ISO 9001. Il Manuale Operativo Sinottico per l'accreditamento esplicita, in uno specifico allegato, il parallelo fra i requisiti che dovrebbero essere già controllati in sede di certificazione ISO 9001 e le evidenze dello stesso Manuale Operativo Sinottico.

Non è stato adottato il Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/02001.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa 2008

Il dispositivo regionale recepisce tutti i criteri previsti dall'Intesa 2008.

Non vi sono deroghe rispetto ai contenuti dell'Intesa; sono stati solo sospesi, per il primo biennio di attività degli organismi di nuovo accreditamento, i requisiti relativi alla verifica dei livelli di efficienza ed efficacia e alle interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio.

Vi sono inoltre numerosi elementi aggiuntivi ai contenuti dell'Intesa che prevedono:

- *per il requisito "Risorse infrastrutturali e logistiche"*
due parametri relativi al materiale di consumo e ai servizi di segreteria
- *per il requisito "Capacità gestionali e risorse professionali"*
34 parametri aggiuntivi che riguardano comunicazioni interne; pianificazione delle risorse (umane, fisiche, economiche) in funzione dei progetti approvati; comunicazioni efficaci alla regione e alla città metropolitana di Torino; monitoraggio degli aspetti economici; informazione, sensibilizzazione e formazione; autoformazione e formazione finalizzata alla flessibilità; analisi dei fabbisogni aziendali; esame della disponibilità formativa (e dei bisogni) dell'utenza; progettazione di base del corso (macro-progettazione); selezione iniziale degli allievi; definizione del budget del corso; metodologie didattiche adeguate al tipo di utenza; presenza di adeguata progettazione degli interventi di Fad e dei materiali didattici per la Fad; supporto all'utenza; programmazione/calendarizzazione delle attività; assegnazione per competenze del personale docente; assegnazione per competenze del personale non docente; progettazione esecutiva (micro-progettazione) del corso e dello stage (se previsto); lavoro in équipe; pubblicizzazione dei corsi; contratto formativo per tipo di utenza; patto formativo per tipo di utenza; servizio di accoglienza degli allievi; verifica della congruenza dei contenuti rispetto ai livelli di ingresso dell'utenza; tutoring; realizzazione delle attività didattiche e monitoraggi intermedi; contratto di stage e tutoraggio; stage; curricula personali degli allievi – libretto formativo; crediti formativi; valutazione delle attività didattiche efficace gestione delle emergenze e dei disservizi; analisi dei dati e miglioramento; passaggi tra i sistemi di istruzione/formazione ed accoglienza allievi provenienti da altri soggetti formatori.

Sono inoltre previsti ulteriori requisiti e indicatori facoltativi che consentono di accedere ad alcuni livelli di valutazione ex ante dei progetti o di individuare insieme di organismi per particolari sperimentazioni e/o azioni

È previsto un requisito relativo alla valutazione della soddisfazione degli allievi, del personale e delle aziende coinvolti nell'attuazione degli interventi; la rilevazione viene effettuata su tutti i corsi e la soglia minima prevista richiede di aver ottenuto una valutazione positiva non inferiore al 60% da parte di ciascuna delle parti interessate

Non è invece previsto un requisito che rileva la ricaduta occupazionale degli allievi.

Risorse professionali

Sono confermate le cinque figure di presidio obbligatorie previste dall'Intesa 2008. Vengono inoltre richieste figure obbligatorie quali il responsabile di segreteria, il responsabile di sede, il responsabile della valutazione, il responsabile dell'orientamento, il responsabile dell'offerta sussidiaria e l'addetto alle operazioni di certificazione dell'offerta sussidiaria (questi ultimi due sono richiesti solo per la macrotipologia D); secondo le scelte organizzative dell'organismo, una o più di tali funzioni e competenze possono far capo anche ad un medesimo soggetto.

Per tutte le figure obbligatorie, ad eccezione delle ultime due concernenti la macrotipologia D, è necessario un rapporto di lavoro a carattere continuativo e una (generica) disponibilità di tempo proporzionale al volume di attività svolta.

I livelli di istruzione e di esperienza lavorativa richiesti sono più generici rispetto a quelli previsti dall'Intesa; essi sono definiti per alcune funzioni (direzione, responsabile amministrativo, responsabile di sede, responsabile dell'offerta sussidiaria e l'addetto alle operazioni di certificazione dell'offerta sussidiaria), mentre per le altre funzioni non sono indicati.

Non è previsto l'obbligo di partecipare ad attività di aggiornamento professionale ma è richiesto un piano di formazione che deve comprendere gli strumenti per l'autoformazione del personale e deve definirne adeguate modalità di accesso e di utilizzo.

La dimostrazione delle credenziali professionali avviene attraverso competenze certificate nei modi e con le tempistiche previste dalla normativa nazionale e regionale; la verifica viene effettuata richiedendo i CV.

Non è prevista la presenza di figure per la validazione/certificazione delle competenze salvo nella normativa che riguarda l'accreditamento per i percorsi di leFP dove è stato inserito l'obbligo di possedere due figure legate alla validazione e certificazione delle competenze.

Modalità di verifica

La richiesta di accreditamento può essere presentata in qualsiasi momento, la regione procede, entro 60 giorni dalla data dell'audit (comunque entro 150 gg dalla richiesta) alla concessione dell'accreditamento in caso di esito positivo delle verifiche. Per il mantenimento sono previste verifiche annuali salvo necessità particolari legate a irregolarità o non conformità. Per le variazioni è prevista una procedura specifica con audit in loco solo in caso di variazione della sede, tutte le altre variazioni sono controllate in sede di verifica annuale.

I Manuali Operativi Sinottici costituiscono anche una check list di valutazione; per le procedure di primo accreditamento vengono verificati tutti i requisiti, in sede di mantenimento sono verificati i parametri applicabili con attenzione particolare alle azioni correttive indicate all'organismo; gli atti regionali disciplinano le modalità e la durata minima della verifica in loco.

Le verifiche in loco sono effettuate su tutti gli organismi e vengono svolte da "valutatori" selezionati da una lista approvata dalla regione. Di tale lista fanno parte valutatori dei Sistemi Qualità, i cui requisiti corrispondano a quelli stabiliti nel bando pubblicato dalla regione, che abbiano frequentato con esito positivo i corsi appositamente istituiti dalla regione, e superato la successiva prova di simulazione pratica presso una sede operativa. La Regione verifica il mantenimento dei requisiti da parte dei valutatori, sulla base di analisi documentali, verifiche in supervisione presso le sedi accreditate/accreditande ed esiti dei monitoraggi in itinere; sulla base di tale verifica, provvede alla conferma, sospensione o esclusione dei valutatori dalla lista approvata.

Non ci sono requisiti che vengono valutati direttamente dalla regione acquisendo i dati da propri sistemi informativi.

Sospensioni e revoche

La sospensione del provvedimento di accreditamento viene determinata in caso di rilevanti inadempienze o non conformità, secondo quanto previsto nelle regole per il nucleo di valutazione, nonché in ipotesi specifiche; la sospensione può essere disposta nei confronti di una sede operativa accreditata per tutte le macrotipologie formative e per tutte le macroaree dell'orientamento, nonché per una sola di esse, per una specifica tipologia o per un parametro volontario.

La revoca del provvedimento di accreditamento viene determinata nei casi di gravi non conformità o notevoli inadempienze e/o anomalie procedurali da parte dell'organismo, secondo quanto previsto nelle regole per il nucleo di valutazione, nonché in ipotesi specifiche;

Il provvedimento di revoca preclude all'organismo la possibilità di realizzare con risorse pubbliche interventi formativi e d'orientamento e di svolgere corsi riconosciuti, nonché la partecipazione alle relative procedure selettive ad evidenza pubblica.

La decadenza viene determinata nell'ipotesi in cui non venga effettuata la visita per la verifica di sorveglianza entro i termini stabiliti. Il provvedimento di decadenza è altresì adottato a seguito di espressa rinuncia dell'organismo all'accreditamento.

Sistema informativo

Esiste un sistema informativo per la gestione del processo di accreditamento; il sistema risiede su piattaforma regionale, è gestito da soggetto affidatario di appalto (CSI Piemonte società in house della regione) ed è connesso con appositi protocolli di dialogo ad altri sistemi di gestione dei dati in possesso dell'amministrazione regionale. Le diverse piattaforme esistenti in Regione (bandi, accreditamento, ecc.) parlano fra loro e si scambiano informazioni. Tutta l'istruttoria relativa alla concessione dell'accreditamento è gestita su piattaforma regionale.

17.Regione Puglia

Normativa

Il nuovo dispositivo per l'accREDITamento degli organismi formativi che è stato approvato nel 2018 ed è stato oggetto di successive lievi integrazioni, riguarda solo l'accREDITamento per la formazione professionale e non prevedendo facilitazioni per altre tipologie di accREDITamento (servizi al lavoro e IVC), un primo tentativo di ricercare sinergie con l'accREDITamento per i servizi al lavoro non ha avuto esito.

Provvedimento	Oggetto
Delibera di Giunta Regionale n. 1474 del 2/08/2018	Approvazione Linee guida per l'accREDITamento degli organismi formativi
Delibera di Giunta Regionale n. 358 del 26/02/2019	Approvazione rettifiche alle Linee guida per l'accREDITamento degli organismi formativi
Determina dirigenziale n. 653 del 11/06/2019	Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande di accREDITamento, Dispositivo operativo con criteri e requisiti, Tabella dei punteggi

Ambiti e macrotipologie

Le macrotipologie previste sono:

- *Diritto/Dovere all'istruzione e formazione professionale*: che comprende l'apprendistato di I livello e l'acquisizione di una qualifica triennale o diploma quadriennale di IeFP.
Per quanto concerne i criteri previsti dal decreto interministeriale del 29/11/2007 il dispositivo regionale gli ricomprende integralmente con alcune specificazioni.
- *Formazione post obbligo*, destinata a coloro hanno assolto al Diritto/Dovere all'istruzione e formazione professionale o ne siano prosciolti ovvero che hanno conseguito diploma di scuola secondaria di II grado, e che intendono conseguire una qualifica professionale o certificazione di singole unità di competenze ovvero una qualificazione di istruzione e formazione professionale superiore (ITS, IFTS), compreso l'apprendistato di II livello, formazione continua, alternanza scuola-lavoro. Questa macrotipologia costituisce la tipologia base dell'accREDITamento e viene attribuita a tutti gli organismi che vengono accREDITati mentre le altre due macrotipologie sono attribuite a richiesta.
- *Alta formazione*, destinata a coloro che hanno conseguito laurea triennale ovvero laurea vecchio ordinamento e che intendono conseguire un titolo di alta formazione quali master non universitari e l'apprendistato di III livello.

La normativa regionale non prevede l'accREDITamento per la *Formazione continua*, nei bandi regionali i finanziamenti per la formazione continua sono destinati alle imprese che devono poi scegliere agenzia formative accreditate per la tipologia base (formazione post obbligo).

All'interno delle tre macrotipologie di accREDITamento sono comprese anche le attività formative destinate ad utenze speciali, per le quali non sono previsti specifici requisiti salvo che le attività di formazione devono essere svolte in spazi adeguatamente attrezzati e idonei alle utenze a cui sono rivolte; le caratteristiche di tali spazi sono di volta in volta specificate nei bandi.

Il dispositivo di accREDITamento non si applica anche alle attività autofinanziata (autorizzata/riconosciuta).

Destinatari e deroghe

L'accREDITamento riguarda l'organismo dotato di un set minimo di locali (sede formativa); i set minimi possono essere più di uno sempre riferiti all'organismo accREDITato, possono essere accREDITati anche altri locali aggiuntivi al set minimo (laboratori...).

Possono accREDITarsi, le università pubbliche e private, le scuole e istituti statali e paritari, i soggetti privati, i centri/enti di formazione pubblici e i comuni e città metropolitane (enti pubblici che svolgono per statuto attività di formazione professionale).

Non vi sono soggetti esclusi dalla possibilità di chiedere l'accREDITamento.

Sono inoltre previste le seguenti deroghe:

- gli istituti scolastici usufruiscono di una semplificazione per i dati di bilancio e per la documentazione relativa ai locali;
- per tutti gli enti pubblici non è necessaria l'indicazione specifica dell'attività relativa alla formazione professionale fra le proprie finalità statutarie e non deve essere prodotta la documentazione relativa al ripiano delle perdite e alla ricostituzione del capitale sociale.

Sono esclusi dall'obbligo dell'accREDITamento per lo svolgimento di attività finanziate da fondi pubblici, ma tenuti comunque a rispettare le specifiche condizioni attuative definite dall'amministrazione regionale:

- i datori di lavoro, pubblici e privati, per lo svolgimento di attività formative per il proprio personale;
- le aziende e gli enti pubblici e privati dove si realizzano attività di stage e di tirocinio.

Sistemi premianti

Sono previsti sistemi incentivanti / premianti. La normativa regionale prevede un sistema di "rating" che consente di ordinare gli organismi in graduatorie sulla base delle performance realizzate, fornendo in tal modo all'utenza un ulteriore strumento di orientamento per la scelta dell'attività formativa e una comparazione tra i diversi organismi accreditati. Sono ritenuti ammessi all'accREDITAMENTO solo gli organismi che raggiungono un punteggio minimo di 60/100.

Il modello permette di effettuare un confronto del livello della qualità dei servizi di formazione erogati dagli organismi formativi, basandosi su parametri predefiniti relativi a criteri che consentono di determinare il rating complessivo, composto da due indici sintetici rivolti ai seguenti aspetti:

– caratteristiche strutturali (situazione economico-finanziaria, risorse professionali, dotazione logistica, relazioni con il territorio).

– efficienza ed efficacia delle attività svolte.

Annualmente si procede alla elaborazione dei dati raccolti aggiornando l'indice risultante dalla media ponderata di quelli sintetici sopradescritti. Sulla base di quest'ultimo indice viene redatta una graduatoria, che viene resa nota all'utenza mediante i sistemi informativi regionali, nella quale gli organismi formativi sono inseriti in ordine decrescente di punteggio.

Il rating non ha impatto sui bandi ma costituisce solo un indicatore messo a disposizione dell'utenza.

Tempistica per l'accREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO deve essere richiesto prima della partecipazione ai bandi ed è concesso a seguito della sola verifica documentale previo accertamento del possesso di tutti i requisiti minimi richiesti e del raggiungimento della soglia minima di punteggio prevista dal sistema di "rating".

Formazione e bilancio

Non è previsto che la formazione costituisca attività prevalente da bilancio.

Certificazione di qualità

La certificazione di qualità è facoltativa, la normativa di riferimento è la ISO 9001/2015 per il Settore EA37 e EFQM/CAF; il possesso della certificazione non comporta, al momento, facilitazioni nella documentazione da presentare.

Non è stato adottato il Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/02001.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa 2008

Il dispositivo regionale recepisce tutti i criteri previsti dall'Intesa 2008 anche se con una articolazione diversa ("affidabilità economica e finanziaria" e "capacità gestionali e risorse professionali" sono accorpate nel "Criterio I - Struttura organizzativa ed amministrativa"). Non vi sono requisiti sospesi, vi sono alcuni elementi aggiuntivi ai contenuti dell'Intesa:

- per il requisito "Risorse infrastrutturali e logistiche" sono richieste due aule aggiuntive per macrotipologia Obbligo d'Istruzione – Diritto dovere;
- per il requisito "Affidabilità economica e finanziaria" è previsto l'obbligo di un patrimonio netto maggiore di zero con rilevazione di specifici indici (indipendenza e solvibilità finanziaria, indice di liquidità);
- per il requisito "Capacità gestionali e risorse professionali" è richiesto, per la macrotipologia Alta formazione, di aver maturato cinque anni di esperienza nell'erogazione di alta formazione e, per tutte le macrotipologie, la presenza di almeno due risorse umane con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;

È previsto un requisito relativo alla valutazione della soddisfazione degli allievi e dei docenti, rilevata attraverso la somministrazione programmata, durante e dopo lo svolgimento dei percorsi formativi, di specifici questionari. L'informazione viene rilevata dagli organismi formativi, al momento non è stata individuata una percentuale dei corsi che devono essere oggetto della rilevazione, la soglia minima di soddisfazione prevista è articolata su tre livelli ai quali sono collegati diversi punteggi di rating (minore del 50%, compresa fra 50% e 80%, maggiore dell'80%).

È previsto anche un requisito che rileva la ricaduta occupazionale degli allievi. Al momento non è specificata una percentuale minima su cui va effettuata la rilevazione e la soglia minima prevista è articolata su tre livelli ai quali sono collegati diversi punteggi di rating (minore del 5%, compresa fra 5% e 10%, maggiore dell'10%).

Risorse professionali

Sono confermate le cinque figure di presidio obbligatorie previste dall'Intesa 2008. Viene richiesto per tutte le figure l'applicazione di un contratto collettivo nazionale di settore e, come standard retributivo minimo di riferimento, quello del CCNL della formazione professionale. Per le funzioni di presidio di direzione e gestione economico amministrativa (o progettazione nel caso le due funzioni citate siano ricoperte dalla stessa persona) è richiesto un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato; per le altre funzioni non sono previsti vincoli contrattuali. Ogni operatore può coprire al massimo due funzioni di responsabilità all'interno di un unico organismo.

Non sono stati diversificati per singolo processo i requisiti relativi al livello di istruzione ed esperienza lavorativa. Non è previsto un requisito relativo all'aggiornamento delle competenze professionali dei soggetti che presidiano i processi.

La verifica delle credenziali professionali avviene attraverso l'inserimento sulla piattaforma informatica dell'accredimento delle principali esperienze realizzate dalla persona che presidia i vari processi e dal riscontro delle stesse sul CV che viene inserito come allegato nella procedura.

La presenza di una figura per la validazione/certificazione delle competenze è stata prevista nell'ambito del "processo di erogazione" (funzione di valutazione delle competenze) e nel "processo di progettazione" (funzione di progettazione/valutazione delle competenze), con almeno una risorsa a presidio delle attività declinate nell'Allegato 8 al D.l. 30 giugno 2015 per la "Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative". L'operatività di questa previsione è stata rinviata a successivo atto regionale con il quale saranno definiti i requisiti e le caratteristiche professionali della/e risorsa/e a presidio delle attività.

Modalità di verifica

La richiesta di accreditamento può essere presentata in qualsiasi momento, la regione procede alla verifica di sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento entro 60 giorni. Per la verifica dei requisiti viene utilizzata la procedura informatica specificamente predisposta per richiedere l'accredimento e per gestire il mantenimento e le variazioni; la procedura contiene una sezione dedicata all'istruttoria delle nuove istanze e delle richieste di variazioni.

Per il mantenimento è prevista l'attivazione di controlli periodici on desk ed in loco (questi ultimi su tutti i soggetti accreditati) per la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento e del mantenimento dei valori soglia dei requisiti di efficienza/efficacia relativi alle attività concluse; sono previsti anche audit periodici in loco a campione, o mirati in caso di necessità a giudizio della amministrazione regionale, da effettuarsi anche senza preavviso all'organismo.

Per le variazioni e il mantenimento la procedura informatica di gestione è in corso di predisposizione.

Le verifiche in loco presso le singole sedi accreditate sono svolte su tutte le richieste di accreditamento e sono finalizzate ad accertare la veridicità, conformità e operatività dei requisiti prescritti e della documentazione prodotta con la domanda. Tutte le verifiche sono fatte da personale regionale e/o società esterna.

Non ci sono requisiti che vengono valutati direttamente dalla regione acquisendo i dati da propri sistemi informativi.

Sospensioni e revoche

Le linee guida prevedono l'avvio della procedura di sospensione dell'accredimento in caso di perdita di uno dei requisiti occorrenti per l'accredimento; in tal caso l'ufficio regionale competente stabilisce i tempi entro i quali l'organismo formativo deve ripristinare le condizioni che hanno determinato l'accredimento. Trascorso tale periodo, qualora l'organismo abbia ottemperato a quanto prescritto, l'accredimento viene confermato; in caso contrario, viene emesso il provvedimento di revoca dell'accredimento.

Sistema informativo

Esiste un sistema informativo per la gestione del processo di accreditamento; il sistema risiede su piattaforma regionale, è gestito da soggetto affidatario di appalto (InnovaPuglia società in house della regione), ed è connesso con appositi protocolli di dialogo ad altri sistemi di gestione dei dati in possesso dell'amministrazione regionale. Il sistema informativo dell'accredimento dialoga con quello che viene utilizzato per la presentazione delle candidature sugli avvisi. La maggior parte degli avvisi relativi al finanziamento delle attività formative reperiscono una serie di informazioni relative ai soggetti proponenti dalla banca dati dell'accredimento.

18.Regione Sardegna

Normativa

La normativa che disciplina l'accreditamento degli organismi formativi nella regione autonoma della Sardegna è stata approvata nel 2005 ed è stata oggetto di successive integrazioni; riguarda solo l'accreditamento per la formazione professionale e non prevede facilitazioni per i soggetti accreditati per i servizi al lavoro o per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

In Sardegna, finora, l'accreditamento per i servizi al lavoro è stato gestito da un servizio diverso da quello che si occupa di accreditamento per la formazione professionale, pur utilizzando lo stesso sistema informativo e nonostante il fatto che molti organismi siano accreditati per entrambi gli ambiti.

La normativa regionale è consolidata nel tempo ed è stata oggetto di modificazioni e integrazioni. Sono state riscontrate criticità per la non completa rispondenza del sistema informativo e per alcuni parti della normativa che sono datate e che danno adito ad eccessivi spazi interpretativi.

Provvedimento	Oggetto
Delibera di Giunta Regionale n. 7 del 22/02/2005	Indirizzi generali sulle modalità di accreditamento per la formazione
Decreto assessorile n. 10 del 12/04/2005	Approvazione del modello di accreditamento delle agenzie e delle loro sedi formative
Decreto assessorile n. 2 del 16/01/2009	Approvazione di integrazioni al modello di accreditamento
Delibera di Giunta Regionale n. 43 del 6/12/2010	Direttiva per la revisione del modello di accreditamento
Determina dirigenziale n. 28388 del 25/06/2015	Approvazione di integrazioni alle procedure di accreditamento
Determina dirigenziale n. 5857 del 1/03/2016	Approvazione di integrazioni alle procedure per accreditamento provvisorio

Ambiti e macrotipologie

Le macrotipologie previste per la formazione sono:

- Percorso formativo sperimentale della formazione professionale triennale* che riguarda gli interventi realizzati nel sistema di formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato in regime di finanziamento regionale da parte di organismi in possesso dei requisiti previsti;
- Formazione post-obbligo e formazione superiore* che comprende gli interventi formativi post obbligo, post diploma e post-laurea, la formazione finalizzata all'inserimento e reinserimento lavorativo, i percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore integrata (IFTS), la formazione professionalizzante nell'ambito dei corsi di laurea, l'alta formazione post-laurea, i corsi abilitanti all'esercizio di professioni regolamentate;
- Formazione continua e permanente* che concerne gli interventi destinati a persone occupate, in CIG e in mobilità.

Sono inoltre previste alcune sezioni specifiche che riguardano:

- FAD* nell'ambito delle sole macrotipologie "B" e "C": l'organismo può avviare azioni formative mediante l'ausilio della metodologia FAD (formazione a distanza), previa dimostrazione, al momento dell'accreditamento della sede formativa, del possesso degli specifici requisiti previsti negli avvisi o nella specifica formazione regolamentata e comunque per una percentuale non superiore al 40% del totale;
- Soggetti Svantaggiati* nell'ambito delle macrotipologie "B" e "C": l'idoneità ad erogare interventi di formazione nell'area dello svantaggio (utenze speciali) è rilasciata, specificatamente per ogni categoria svantaggiata, a condizione che siano rispettati gli ulteriori requisiti previsti nel formulario di accreditamento alla sezione utenze speciali (è richiesta la presenza di figure specifiche);
- Sicurezza nei luoghi di lavoro* rivolta agli organismi accreditati per la macrotipologia "C" che intendano attivare corsi di formazione per RSPP e ASPP, previa dimostrazione del possesso di specifici requisiti aggiuntivi individuati negli avvisi o nella specifica formazione regolamentata individuati nella normativa.

Tempistica e modalità di accreditamento

In Sardegna ci sono due scadenze per richiedere l'accreditamento in relazione al doppio sistema vigente (vedi per i dettagli il punto successivo): l'organismo deve essere accreditato prima della partecipazione ai bandi, la sede formativa prima dell'avvio dell'attività. L'accreditamento è concesso, a seguito della sola verifica documentale (la verifica in loco attualmente non viene effettuata) e devono essere soddisfatti tutti i requisiti.

Sono previste diverse tipologie di accreditamento:

- Accreditamento definitivo* che viene rilasciato se l'organismo dimostra di aver raggiunto le soglie minime di attività progressa richiesta, che sono:

- nella macrotipologia “A”, aver svolto attività formativa nell’ambito della macrotipologia medesima per almeno tre corsi per ciascuna annualità;
- nelle macrotipologie “B” e “C” aver svolto attività formativa autorizzata da amministrazioni pubbliche competenti per il rilascio degli attestati e dei certificati di qualificazione, realizzata con risorse pubbliche e la cui durata non sia stata inferiore alle 600 ore annue riferibili a più azioni corsuali;
- *Accreditamento con vincolo* – rilasciato agli organismi che chiedono di essere accreditati per il regime di finanziamento pubblico, ma che abbiano attività pregressa inferiore alle soglie minime previste (vedi sopra), il vincolo consiste nel dover partecipare alla proposizione e alla realizzazione di progetti formativi solo ed esclusivamente in associazione temporanea (ATS) con soggetti accreditati; (dal 2015 è stato rimosso il vincolo di partecipazione in ATS nella macrotipologia “C” per gli organismi che dimostrano di aver raggiunto le soglie di attività pregressa richieste con specifiche modalità);
- *Accreditamento provvisorio* – che può essere concesso senza vincolo per le macrotipologie “A” e/o “B” e/o “C” nelle more delle verifiche connesse alla chiusura amministrativa dei relativi finanziamenti.

Non sono stati recepiti i criteri previsti dal decreto interministeriale del 29/11/2007.

Il dispositivo di accreditamento si applica anche alle attività autofinanziate (autorizzate / riconosciute) con la precisazione che gli organismi che presentano domanda di accreditamento per essere abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale in regime di autofinanziamento, devono obbligatoriamente dimostrare di possedere i sistemi di monitoraggio per la valutazione dei livelli di efficacia ed efficienza anche in riferimento ai parametri economici.

Destinatari e deroghe

Viene accreditato separatamente sia l’organismo sia le singole sedi formative con una procedura che prevede due fasi. La prima fase riguarda l’accredimento dell’organismo formativo, che deve dimostrare di possedere gli specifici requisiti richiesti per la macrotipologia formativa e per il regime di finanziamento indicati nella domanda. La concessione dell’accredimento consente all’organismo di partecipare ai bandi pubblici per l’affidamento di attività formativa finanziata con risorse pubbliche e di proporre progetti formativi in regime di autofinanziamento.

La seconda fase può essere attivata solo prima dell'affidamento o del riconoscimento di una specifica attività formativa e riguarda la procedura di accreditamento della sede individuata per l'erogazione delle azioni formative; l’accredimento delle sedi formative ha durata pari a quella dell’intervento formativo da realizzare. In caso di riutilizzo di una sede già oggetto di precedente accreditamento è prevista una procedura semplificata.

Possono accreditarsi le università pubbliche e private; le scuole e istituti statali e paritari; i soggetti privati (se intendono svolgere azioni formative finanziate con fondi pubblici, devono impegnarsi ad esercitare le attività di formazione senza scopi di lucro e ad adottare un sistema di contabilità separata per la gestione delle stesse); i centri/enti di formazione pubblici; gli enti pubblici che svolgono attività di formazione professionale; gli enti senza fini di lucro che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori del movimento cooperativo o di associazioni con finalità statutarie formative e sociali; i consorzi e società consortili; le imprese e consorzi di imprese.

Sono escluse dalla possibilità di chiedere l’accredimento le aziende private in quanto tali (ad es. se un salone estetico o di acconciatura vuole svolgere attività formativa non può farlo in quanto tale, ma può costituire una realtà di formazione).

Per le università pubbliche e private, le scuole e istituti statali, i centri di formazione privati che hanno già svolto e/o stanno svolgendo attività formativa presso le loro sedi, i centri/enti di formazione pubblici, la procedura di accreditamento delle sedi formative è semplificata automaticamente dal sistema informatico. Per le scuole e istituti e paritari tale procedura è semplificata soltanto se la sede scolastica è in attività, diversamente segue la procedura standard.

Non sono tenuti all’accredimento:

- i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale. Tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative definite da parte dell’amministrazione titolare delle forme di intervento, o dell’amministrazione alla quale ne è affidata la gestione;
- le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio;
- le strutture che prestano servizi configurabili come azioni di assistenza di supporto tecnico, limitatamente a tali servizi.

Sistemi premianti

Non sono previsti sistemi incentivanti / premianti.

Formazione e bilancio

Non è previsto che la formazione costituisca attività prevalente da bilancio.

Certificazione di qualità

La certificazione di qualità non è prevista.

Non è stato adottato il Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/02001.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa 2008

Il dispositivo regionale recepisce tutti i criteri previsti dall'Intesa 2008, non vi sono requisiti sospesi o elementi aggiuntivi.

Viene richiesto agli organismi di dichiarare se sono in possesso di un sistema di misurazione di soddisfazione degli allievi e, in caso positivo, di indicare se di natura informatica e/o cartacea; la rilevazione è facoltativa, non c'è una soglia minima richiesta, ma il sistema tiene conto di una valutazione positiva espressa da utenti/operatori/destinatari finali. Analogamente viene chiesto di documentare la ricaduta occupazionale dei corsi, l'indicatore è dato dal rapporto tra il numero di allievi occupati nei sei mesi successivi al termine dell'intervento e numero di allievi iscritti fino all'ultimo giorno di attività ma non sono fissate percentuali di rilevazione o soglie minime da raggiungere.

Risorse professionali

Le cinque funzioni di presidio obbligatorie previste dall'Intesa 2008 sono solo in parte confermate e ne vengono aggiunte altre.

Non sono previste le funzioni di "direzione", sostituita dal "direttore amministrativo", che sembra assorbire anche la funzione "economico – amministrativa"; non è prevista la funzione di "analisi dei fabbisogni" mentre è confermata quella della "progettazione". Per la funzione di "erogazione dei servizi" sono previste le funzioni di "responsabile di monitoraggio e valutazione" e di "responsabile e coordinatore delle azioni di tutoring e di docenza". È inoltre richiesto di indicare il "referente per l'accreditamento".

Gli organismi che si accreditano per realizzare interventi di formazione nell'area dello svantaggio devono inoltre possedere, nel proprio organico, almeno una fra le tre figure professionali specialistiche di psicologo, pedagogista o assistente sociale.

Per tutte le funzioni non è specificata la tipologia contrattuale ma è solo indicato che almeno 3 delle 4 funzioni (escluso il referente per l'accreditamento) devono essere obbligatoriamente attribuite a personale in organico a tempo indeterminato per il quale deve essere rispettato il contratto di categoria vigente; la cumulabilità di incarico non può superare le due funzioni. La durata dei contratti di collaborazione professionale stipulati con le risorse umane individuate per ricoprire le funzioni di sistema non può essere inferiore a due anni; per i contratti di assunzione a tempo indeterminato con orario di lavoro ridotto, l'articolazione del part-time deve essere assicurata almeno per 80 giornate lavorative nell'arco dell'anno, non è ammesso il part-time ciclico.

Non sono individuati i livelli di istruzione o esperienza lavorativa che devono essere posseduti dai soggetti che ricoprono le funzioni obbligatorie e non è richiesta la partecipazione ad attività di aggiornamento professionale.

La verifica delle credenziali professionali avviene attraverso l'acquisizione del CV e delle comunicazioni obbligatorie di assunzione.

Non è richiesta la presenza di una figura per la validazione/certificazione delle competenze. In Sardegna i soggetti titolari per le attività di IVC sono previsti all'interno dei servizi al lavoro e non viene ravvisata la necessità di nuove figure di presidio nell'ambito dell'accreditamento per la formazione.

Modalità di verifica

L'accreditamento è rilasciato con una procedura "a sportello" articolata in due fasi.

La *prima fase* prevede che il soggetto interessato presenti la domanda di accreditamento, dimostrando di possedere gli specifici requisiti richiesti per la macrotipologia formativa e per il regime di finanziamento indicati nella domanda e consente di proporre progetti formativi in regime di autofinanziamento. In seguito, dopo aver dimostrato con attività pregressa permette all'agenzia di partecipare ai bandi pubblici per l'affidamento di attività formativa finanziata con risorse pubbliche. Allo scadere del biennio di accreditamento deve essere presentata domanda di rinnovo nei 60 giorni precedenti la data di scadenza. È fatto obbligo di comunicare e documentare qualunque variazione si verifichi ad uno o più requisiti.

Il mantenimento dell'accreditamento ed il rinnovo per un ulteriore biennio sono consentiti solo nel caso in cui non siano intervenute modifiche ai requisiti, tale vincolo non è esteso alle figure professionali. Qualora l'organismo lasci decorrere i termini per il rinnovo, l'accreditamento si intende automaticamente decaduto e dovrà essere presentata una nuova istanza.

La *seconda fase* può essere attivata solo prima dell'affidamento o del riconoscimento di una specifica attività formativa e riguarda la procedura di accreditamento della sede individuata per l'erogazione delle azioni formative autorizzate, riconosciute o finanziate. L'accreditamento delle sedi formative ha durata pari a quella dell'intervento formativo da realizzare.

La candidatura e l'istruttoria è effettuata tutta on-line.

L'audit in loco è residuale (per carenza di fondi), nel caso viene fatto dopo la concessione dell'accreditamento ed è finalizzato a verificare la corrispondenza con i requisiti infrastrutturali, logistici, strumentali dichiarati e la verifica della documentazione originale.

La verifica formale e sostanziale delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti obbligatori è effettuata dalle strutture preposte della regione, eventualmente coadiuvate da strutture terze esterne.

È richiesto il versamento di una quota forfettaria, pari a 100 euro, da effettuare al momento della presentazione sia della domanda di accreditamento dell'organismo sia della domanda di accreditamento della sede formativa; le quote versate per l'accREDITAMENTO delle sedi formative sono ammissibili a rendiconto.

Non ci sono requisiti che vengono valutati direttamente dalla regione acquisendo i dati da propri sistemi informativi.

Sospensioni e revoche

È prevista la possibilità di sospendere l'accREDITAMENTO della sede se da verifica in loco sono emersi dei parametri e documenti tecnici difformi da quanto dichiarato e inserito in piattaforma e di disporre la revoca in caso di mancata comunicazione delle variazioni o di modifica dell'oggetto sociale, della forma giuridica o di altri casi specifici.

Sistema informativo

Esiste un sistema informativo per la gestione del processo di accREDITAMENTO che risiede su piattaforma regionale (sistema gestionale SIRU AccREDITAMENTO) ed è gestito da società esterna in appalto.

19.Regione Sicilia

Normativa

Il disciplinare per l'accreditamento degli organismi formativi è stato approvato nel 2015, è stato oggetto di successive integrazioni, e costituisce anche il dispositivo di titolazione per i servizi di certificazione delle competenze in quanto, con decreto assessorile del 2019, è stato stabilito che gli organismi accreditati per la formazione professionale sono titolati anche all'erogazione dei servizi di certificazione delle competenze (non di individuazione e validazione per i quali sono titolati d'ufficio i centri per l'Impiego regionali e gli operatori pubblici o privati accreditati per i servizi al lavoro, comprese le università); devono tuttavia essere emanati gli atti attuativi con i quali dovrebbero essere fissate le condizioni specifiche di titolazione all'erogazione dei servizi di certificazione per i soggetti accreditati per la formazione. Non c'è integrazione con l'accreditamento per i servizi al lavoro anche se ne è avvertita la necessità.

La maggiore criticità esistente nel sistema regionale di accreditamento è rappresentata dalla impossibilità di effettuare i controlli in loco non essendo ancora stata definita l'attribuzione della loro realizzazione a risorse interne o esterne all'amministrazione e non essendo state individuate le risorse finanziarie necessarie.

Provvedimento	Oggetto
Decreto Presidenziale n. 25 del 1/10/2015	Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi

Ambiti e macrotipologie

Le macrotipologie previste sono:

- obbligo di istruzione e formazione*, che comprendente i percorsi e progetti finalizzati a prevenire e contrastare la dispersione e favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria decennale; i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale e i percorsi di apprendistato di primo e secondo livello, I criteri previsti dal decreto interministeriale del 29/11/2007 sono tutti recepiti in modo conforme.
- formazione successiva*, che comprende quella erogata ai soggetti fuoriusciti dall'ambito dell'istruzione e della formazione obbligatoria e che versano in situazione *not in employment, education or training* (NEET);
- c) formazione superiore*, che comprendente la formazione successiva al diploma, inclusa quella erogata dagli Istituti tecnici superiori (ITS); la formazione successiva alla laurea; l'apprendistato di terzo livello;
- d) formazione continua e permanente*, destinata ai soggetti occupati, collocati in cassa integrazione guadagni e/o in mobilità, ai disoccupati ed agli inoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, agli apprendisti che abbiano adempiuto all'obbligo formativo ed agli adulti per il miglioramento dell'inserimento sociale e lavorativo e per l'innalzamento delle competenze.
- Orientamento*.

Non è prevista una specifica macrotipologia per utenze speciali.

Il sistema di accreditamento regionale è articolato in:

- *accreditamento per attività autofinanziate* - rilasciato agli organismi che intendono erogare attività orientative e attività formative non finanziate con risorse pubbliche. Le attività formative si concludono con il rilascio di certificazioni riconosciute dalla regione.
- *accreditamento per attività finanziate*, che è ulteriormente ripartito in *accreditamento iniziale*, *accreditamento standard* e *accreditamento avanzato* (vedi sotto maggiori specifiche)

Tempistica e modalità di accreditamento

L'accreditamento deve essere richiesto prima della partecipazione ai bandi e per partecipare ai bandi è sufficiente, ove previsto, aver presentato istanza di accreditamento, ad eccezione dei soggetti che erogano percorsi nell'ambito della macrotipologia *a) obbligo di istruzione e formazione* che devono essere già accreditati.

L'accreditamento per attività finanziate, è ripartito in:

- *accreditamento iniziale* che riguarda esclusivamente attività di orientamento e/o formazione professionale rientranti nelle macrotipologie *b) formazione successiva* e *d) formazione continua e permanente*; comporta l'impossibilità per l'organismo formativo di essere capofila in eventuali associazioni temporanee di impresa o di scopo, nonché di espletare attività per un importo complessivo non superiore a 250.000 euro nel corso della stessa annualità (importo rideterminabile con decreto dirigenziale) L'organismo che abbia portato a termine almeno tre annualità di attività di orientamento e/o formazione professionale, e sia in possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 può accedere all'accreditamento standard;
- *accreditamento standard*, rilasciato agli organismi che abbiano presentato la relativa istanza per organizzare ed erogare attività orientative e/o formative, senza le limitazioni dell'accreditamento iniziale, per tutte le macrotipologie di accreditamento;
- *accreditamento avanzato*, che delinea un sistema di qualità nell'erogazione dei servizi e viene riconosciuto agli organismi accreditati per le attività autofinanziate, o per attività finanziate in

regime di accreditamento standard, i cui allievi entro i due anni decorrenti dalla conclusione del percorso formativo intrapreso, per una quota complessiva pari almeno al 50 per cento, abbiano avviato un'attività lavorativa autonoma, oppure abbiano stipulato, e mantenuto, un rapporto di lavoro di durata almeno annuale.. Questi organismi possono integrare il proprio logo o la propria denominazione con la dicitura "organismo formativo d'eccellenza riconosciuto dalla regione siciliana". L'accREDITamento avanzato è mantenuto per un triennio ed è confermato se al termine di questo periodo, l'organismo abbia conservato le soglie minime di allievi occupati, riferite sempre ad un biennio dalla fine del percorso; diversamente, è ripristinato di diritto l'accREDITamento standard.

Destinatari e deroghe

L'accREDITamento riguarda l'organismo e le sue sedi permanenti.

Possono accREDITarsi i soggetti privati.

Le università pubbliche e private, le scuole e istituti statali e paritari, i centri/enti di formazione pubblici, i comuni e città metropolitane e i soggetti che svolgono attività formative in base a disposizioni legislative sono accREDITati di diritto e sono inseriti nel sistema attraverso l'attribuzione di un codice identificativo; essi, tuttavia devono inviare ogni anno le comunicazioni di mantenimento delle caratteristiche che consentono l'accREDITamento di diritto ed i report relativi alle performance.

Sono accREDITati di diritto anche gli organismi accREDITati presso altre regioni, che hanno comunque l'obbligo di comunicare il provvedimento di accREDITamento, l'indirizzo ed i dati catastali della sede che obbligatoriamente devono avere in Sicilia.

I progetti formativi e/o orientativi possono essere presentati anche da associazioni temporanee di imprese o scopo purché siano accREDITati il capofila e gli organismi associati che erogano attività di formazione professionale e/o orientamento.

Non possono richiedere l'accREDITamento le ditte individuali.

Non sono soggetti all'accREDITamento i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative per il proprio personale e le aziende presso le quali vengono realizzate attività di stage e tirocinio, che però presentano in ogni caso apposita istanza per il rilascio degli estremi identificativi e per l'inserimento nell'elenco.

Sistemi premianti

Gli avvisi per il finanziamento dei progetti formativi prevedono significative premialità a favore degli organismi in regime di *accREDITamento avanzato*. Allo stato attuale nessun organismo ha fatto richiesta di attribuzione di questo accREDITamento poiché non è stata raggiunta la quota di allievi occupati prevista.

Formazione e bilancio

Non è previsto che la formazione costituisca attività prevalente da bilancio.

Certificazione di qualità

La certificazione di qualità è necessaria per accedere alla tipologia di *accREDITamento standard*, la normativa di riferimento è la ISO 9001/2008. Non è stato adottato il Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/02001.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa 2008

Il dispositivo regionale recepisce tutti i criteri previsti dall'Intesa 2008. Non vi sono requisiti sospesi. Vi sono alcuni elementi aggiuntivi ai contenuti dell'Intesa:

- per il requisito "risorse infrastrutturali e logistiche" è richiesta la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi di tutte le sedi, operative e/o occasionali, con un massimale di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna polizza;
- per il requisito "Affidabilità economica e finanziaria" è richiesto di avere finalità non lucrative, qualora l'organismo abbia natura di diritto privato. Gli organismi aventi scopo di lucro possono svolgere esclusivamente le attività autofinanziate. E' inoltre richiesta l'assenza di esposizione debitoria a qualunque titolo maturata nei confronti dell'amministrazione regionale e l'accensione di un conto corrente dedicato alle spese del personale, la disposizione non si applica agli organismi accREDITati per le sole attività autofinanziate;
- è anche richiesta l'adesione ai protocolli di legalità o ai patti d'integrità eventualmente predisposti dall'amministrazione regionale e l'adozione del codice etico contenente il complesso delle regole comportamentali cui l'organismo ed i suoi amministratori sono tenuti nell'espletamento dei servizi resi e nei rapporti con l'utenza ed altri soggetti terzi.

Non sono previsti requisiti relativi alla valutazione della soddisfazione degli allievi e alla rilevazione della ricaduta occupazionale per i partecipanti ai corsi.

Risorse professionali

Sono confermate le cinque figure di presidio obbligatorie previste dall'Intesa 2008, oltre all'indicazione del "referente dell'accREDITamento" nei confronti dell'amministrazione regionale per tutti gli adempimenti relativi alle procedure di accREDITamento.

Viene richiesto per le funzioni di direzione, economico amministrativo e analisi dei fabbisogni lo svolgimento in maniera continuativa con un rapporto di lavoro subordinato in conformità alla vigente disciplina giuslavoristica, comprensivo di almeno 80 giornate lavorative l'anno. Per la funzione di direzione viene anche chiesto lo svolgimento della funzione in maniere esclusiva. Non vi sono indicazioni per le funzioni di progettazione ed erogazione dei servizi.

I livelli di istruzione e esperienza lavorativa richiesti sono sostanzialmente corrispondenti a quelli previsti dall'Intesa ed è previsto l'aggiornamento delle competenze professionali attraverso la partecipazione ad attività formative, interne o esterne all'organismo, attinenti la funzione ricoperta e l'aggiornamento biennale del dossier individuale delle credenziali nella parte relativa all'attività formativa; le linee guida per tali percorsi di aggiornamento sono stabilite dalla regione ma, al momento, queste linee guida non sono state emanate.

È inoltre richiesta l'adozione di un piano biennale per l'aggiornamento delle competenze professionali delle risorse umane, conforme al sistema di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 13/2013, basato su attività formative di cui sia stata certificata la conformità alle disposizioni UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 da organismi accreditati presso l'ente italiano di accreditamento Accredia. Il piano di aggiornamento dei responsabili dei processi di direzione, economico-amministrativo, di analisi dei fabbisogni, di progettazione e di erogazione dei servizi è altresì elaborato e verificato in conformità alle linee guida regionali. Il piano biennale non è richiesto agli organismi accreditati per le sole attività autofinanziate. Al momento non sono state adottate le linee guida sull'aggiornamento delle varie figure che dovrebbero riguardare anche la specificazione dei requisiti di conformità al D.Lgs. 13/2013.

La verifica delle credenziali professionali avviene attraverso il dossier individuale delle credenziali.

Non è prevista la presenza di una figura per la validazione/certificazione delle competenze.

Modalità di verifica

La regione procede alla verifica della domanda di accreditamento attraverso l'istruttoria e l'audit in loco; l'istruttoria consiste in una verifica, anche a distanza, sulla veridicità dei dati riportati nelle dichiarazioni sostitutive e sulla regolarità e completezza della documentazione inviata e si perfeziona entro 30 giorni dall'avvio della procedura.

La procedura di mantenimento comporta l'obbligo, per l'organismo formativo, di aggiornare la documentazione inviata una volta scaduti i termini di validità e di trasmettere alla regione, entro il mese di aprile di ciascun anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il permanere di tutti i requisiti nonché l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti. I dati relativi alla valutazione dei requisiti di efficacia ed efficienza sono raccolti con cadenza periodica biennale.

La procedura di variazione dell'accreditamento è utilizzata per aggiornare il sistema informatico di qualunque situazione modificativa del precedente profilo registrato; l'organismo comunica le modifiche, corredate dalla pertinente documentazione, non oltre dieci giorni dall'intervenuta variazione, l'amministrazione provvede tempestivamente all'aggiornamento del profilo.

Le verifiche in loco consistono in un controllo diretto e analitico sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive e sulla documentazione in originale e possono essere disposte sia in fase istruttoria che successivamente, sono previste per tutti i richiedenti il primo accreditamento e su un campione variabile fra il 5 e il 15% in sede di mantenimento. Il costo dell'audit è a carico degli stessi organismi accreditati ed è ammissibile ai fini della rendicontazione qualora prevista dalla fonte di finanziamento utilizzata dall'organismo. Al momento, però, le verifiche in loco non vengono effettuate in attesa della definizione delle modalità di realizzazione.

Non sono previsti strumenti predefiniti per la valutazione (griglie, check-list, ecc.).

I dati relativi alla valutazione dei requisiti di efficacia ed efficienza sono raccolti attraverso i sistemi informativi in dotazione dell'amministrazione regionale; nel caso l'amministrazione ne sia sprovvista, i dati sono comunicati dall'organismo con autocertificazione.

Sospensioni e revoche

Qualora siano accertate, successivamente all'accreditamento, irregolarità che non comportino la revoca dell'accreditamento, ovvero gli organismi non abbiano adempiuto nei tempi e/o con le modalità previste all'aggiornamento della documentazione scaduta, alle comunicazioni di variazione e/o all'invio delle relazioni e documenti di monitoraggio, l'amministrazione diffida l'organismo a provvedere entro un termine non superiore ai 30 giorni, pena la revoca dell'accreditamento. In caso di segnalazioni di anomalie/comportamento non corretto dell'organismo pervenute all'amministrazione regionale, che prefigurino ipotesi di violazioni amministrative e/o reati penali, l'amministrazione attiva i controlli di C.C. e G.d.F sulla base di specifici protocolli siglati con i due corpi.

Sistema informativo

Esiste un sistema informativo denominato SAC per la gestione del processo di accreditamento che è gestito da soggetto affidatario in appalto CONSIP (soc. aggiudicataria TELECOM).

20.Regione Toscana

Normativa

La regione nel corso del 2019 ha completato il passaggio ad un sistema di accreditamento più selettivo e qualificato che è pienamente attuato. La regione ha adottato tre distinte normative per l'accREDITamento:

- degli organismi che svolgono attività di formazione (che risale al 2016);
- delle università, delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA regionali) che svolgono attività di formazione (che risale al 2017);
- delle Botteghe scuola (che risale al 2012).

Tutte le normative sostituiscono le precedenti disposizioni, sono state oggetto di successive integrazioni e disciplinano solo l'accREDITamento per la formazione professionale.

Al momento è in corso una fase di analisi, sia al fine di identificare e analizzare le banche dati regionali e nazionali necessarie, sia per definire le modalità di calcolo degli indicatori; uno degli aspetti più critici riguarda la disponibilità delle banche dati nazionali necessarie per valutare l'occupazione.

Provvedimento	Oggetto
Delibera di Giunta Regionale n. 1367 del 2/11/2020	Approvazione del testo coordinato aggiornato del Disciplinare per l'accREDITamento degli organismi che svolgono attività di formazione e orientamento
Delibera di Giunta Regionale n. 1366 del 2/11/2020	Approvazione del testo coordinato aggiornato del Disciplinare per l'accREDITamento delle università, degli istituti scolastici e dei CPIA regionali
Delibera di Giunta Regionale n. 913 del 19/09/2016	Approvazione del testo coordinato aggiornato del Disciplinare per l'accREDITamento delle Botteghe scuola

Ambiti e macrotipologie

Le macrotipologie previste sono:

- *Obbligo d'istruzione* - che riguarda lo svolgimento di interventi formativi destinati a ragazzi, in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, che non proseguono nel canale d'istruzione scolastica e decidono di soddisfare l'obbligo formativo nella formazione professionale. Gli interventi formativi sono finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale triennale/quadiennale nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale. Questa macrotipologia non è prevista per gli istituti scolastici e per, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), loro consorzi e forme associative.

Per quanto concerne i criteri previsti dal decreto interministeriale del 29/11/2007 questi sono tutti recepiti all'interno della normativa.

- *Formazione post età dell'obbligo e formazione superiore* - che comprende interventi formativi – corsuali e individualizzati – post obbligo, post diploma e post laurea, ovvero rivolti a soggetti che abbiano assolto l'obbligo formativo nel sistema della formazione professionale o nel sistema dell'istruzione superiore o comunque con più di 18 anni di età, soggetti che abbiano conseguito la laurea; occupati e non occupati, CIGS e mobilità con differenziazione degli interventi realizzabili dai soggetti accreditati come organismi formativi o come scuole, università e CPIA.
- *Formazione continua* – che comprende interventi – corsuali e individualizzati – di adeguamento ed aggiornamento delle competenze, di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione conseguente a riconversione di attività produttive e di supporto alla innovazione aziendale ed all'autoimprenditorialità, rivolti a soggetti occupati, nel settore pubblico e privato, lavoratori dipendenti e soggetti con contratti di lavoro atipici, lavoratori autonomi e titolari di impresa, soci di cooperative, soggetti in CIGO, apprendisti, disoccupati per i quali l'intervento formativo è direttamente finalizzato all'inserimento in azienda.
- *Percorsi di istruzione e formazione professionale* – erogati dagli istituti professionali di stato ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.
- *Botteghe-Scuola* Sono tenute all'accREDITamento le "Botteghe Scuola", così come definita dalla LR 53/2008, dirette da un "Maestro artigiano" - con sedi localizzate in Toscana - che intendano organizzare ed erogare attività di formazione, nel proprio settore artigianale, finanziate con risorse pubbliche, e/o riconosciute e/o che intendano erogare attività di formazione ad utenti individuali che beneficino di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.).
L'accREDITamento ottenuto per i servizi formativi ha validità anche per svolgere azioni di orientamento nell'ambito di progetti formativi, purché il costo di tali azioni non superi il 20% del costo complessivo del progetto formativo nel cui ambito esse si svolgono.

Non è prevista una specifica macrotipologia o requisiti specifici per utenze speciali.

È previsto il rilascio di un accREDITamento speciale per la realizzazione delle seguenti tipologie di servizi formativi:

- formazione nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale, erogata dalle Botteghe scuola;

- formazione erogata da grandi imprese, secondo la definizione contenuta nel regolamento della Commissione europea n. 651/2014, ai propri dipendenti qualora l'accreditamento sia obbligatoriamente previsto da norme o accordi nazionali;
- orientamento e formazione erogati dalle università e dalle istituzioni scolastiche, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, non rivolti ai propri studenti, con riferimento in particolare alla presenza di adeguate risorse professionali in relazione alle figure di presidio, dei requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni dell'organismo con il contesto locale;
- percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali di stato ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
- La definizione dei requisiti e delle modalità tecniche per il rilascio dell'accreditamento speciale sono demandati specifica delibera di giunta regionale che è stata adottata, solo per le botteghe scuola e per gli istituti professionali di stato.

Il dispositivo di accreditamento si applica anche alle attività autofinanziata (autorizzata/riconosciuta).

Tempistica e modalità di accreditamento

L'accreditamento deve essere richiesto prima della partecipazione ai bandi. Per i percorsi finanziati, di norma, è necessario che il soggetto beneficiario risulti accreditato per la formazione finanziata al momento della stipula della convenzione mentre per la formazione riconosciuta il soggetto deve risultare accreditato al momento dell'avvio delle edizioni riferite al percorso riconosciuto.

Destinatari e deroghe

Viene accreditato organismo con uno o più "set minimi" e locali aggiuntivi.

Possono accreditarsi - in base alle diverse normative - le università pubbliche e private, le scuole e istituti statali e paritari, i soggetti privati, i centri/enti di formazione pubblici, i comuni e città metropolitane, i soggetti che svolgono attività formative in base a disposizioni legislative, i CPIA regionali e le botteghe scuola.

Per la realizzazione di progetti formativi, in caso di associazione di più organismi, l'obbligo di accreditamento si estende a tutti gli organismi attuatori. Invece, per la realizzazione di progetti di natura non esclusivamente formativa, in caso di associazione di più soggetti, l'obbligo di accreditamento non si estende a tutti i soggetti attuatori ma solo a quelli che erogano le attività formative previste nel progetto. Sono previste le seguenti deroghe:

- alle università pubbliche, alle scuole e istituti statali e ai CPIA regionali non viene richiesto di documentare il requisito B1 dell'Intesa (bilancio di esercizio) e B2 (assenza fallimento, liquidazione, ecc.) e il requisito relativo al volume d'affari globale e dell'attività formativa; non sono previsti vincoli alle tipologie contrattuali ammissibili per le funzioni di presidio e non è richiesto il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di destinazione d'uso dei locali;
- agli istituti professionali di stato, oltre alle deroghe di cui sopra, non è richiesta la certificazione di qualità nel caso intendono accreditarsi per i soli percorsi di istruzione e formazione professionale erogati ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
- ai centri/enti di formazione pubblici, ai comuni e città metropolitane, ai soggetti che svolgono attività formative in base a disposizioni legislative, non viene richiesto di documentare il requisito relativo al volume d'affari globale e dell'attività formativa;
- alle "Botteghe scuola" non viene richiesto di documentare il requisito B1 e B6 dell'Intesa (bilancio di esercizio e contabilità separata) e B5 (rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili); per le "Capacità gestionali e risorse professionali" non vi è alcuna corrispondenza rispetto ai requisiti previsti dall'Intesa, l'unica figura di presidio richiesta è quella del Maestro artigiano; per "Risorse infrastrutturali e logistiche" vi è una sostanziale corrispondenza con i requisiti previsti dall'Intesa anche se significativamente alleggeriti; non vengono richiesti i requisiti relativi a "Efficienza ed efficacia".

Non sono soggetti all'accreditamento:

- le aziende, per le attività stage e tirocinio che in esse vengono realizzate;
- le strutture che svolgono servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica e di ricerca, limitatamente a tali servizi;
- gli istituti scolastici e le università per le attività di orientamento rivolte ai propri studenti;
- gli istituti scolastici e le università per le attività di Istruzione e formazione tecnico superiore (IFTS) relative ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di livello post-secondario, per la formazione tecnica e professionale specialistica, con conseguimento di certificato di specializzazione tecnica superiore;
- gli istituti tecnici superiori (ITS);
- i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale (ivi compreso il caso di interventi finalizzati all'inserimento in organico sulla base di accordi sindacali);
- gli istituti scolastici e i centri provinciali per l'educazione degli adulti che, previo accordo con la regione, svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione e lo svolgimento dell'esame di certificazione delle competenze.

Tali soggetti sono, comunque, tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative definite da parte delle amministrazioni titolari delle forme di intervento o dell'amministrazione alla quale è affidata la gestione. Sono equiparati ai datori di lavoro che svolgono attività formative per il proprio personale i consorzi che

svolgono attività formative rivolte unicamente ai dipendenti delle proprie consorziate e le aziende raggruppate in ATI che svolgono attività formative rivolte unicamente ai dipendenti delle aziende associate.

Sistemi premianti

La Toscana prevede due meccanismi premianti/penalizzanti che si applicano a tutti i soggetti accreditati:

1) Il primo denominato "Monte Crediti" prevede l'attribuzione ad ogni organismo formativo di un punteggio composto da un monte crediti iniziale dotato di 25 punti (20 punti per le Botteghe scuola) e crediti aggiuntivi, legati alla presenza o meno di condizioni premianti, per un massimo di 15 punti, per un totale massimo di 40 punti. I debiti attribuibili in virtù del sistema sanzionatorio e degli esiti della verifica condotta sui criteri di efficienza ed efficacia decurtano il punteggio fino ad arrivare alla soglia di 0 punti, nel qual caso si procede alla revoca dell'accreditamento. Il disciplinare regionale contiene varie tabelle che quantificano, in termini di detrazione di punti, le penalizzazioni che possono essere comminate a seguito di irregolarità accertate (non conformità nei requisiti di accreditamento; pubblicizzazione irregolare di corsi privi di riconoscimento regionale; irregolarità riscontrate in fase di avvio, gestione e rendicontazione dei corsi).

Qualora il soggetto non registri infrazioni/irregolarità per 2 anni consecutivi, viene reintegrato il punteggio posseduto dall'organismo al termine del suddetto biennio con un pacchetto di massimo 5 punti e comunque tale da ripristinare al massimo il punteggio del "monte crediti iniziale" assegnato all'organismo al momento dell'ingresso nel sistema di accreditamento. È prevista anche l'attribuzione di crediti/debiti legati alle performance realizzate dall'organismo sugli indicatori di efficienza e efficacia con l'attribuzione di un punteggio positivo in presenza di indicatori sopra soglia e negativo se gli indicatori sono sottosoglia e un punteggio aggiuntivo una tantum per la fusione di organismi formativi già accreditati.

2) Il secondo meccanismo è costituito dal "Sistema di valutazione (Rating)" che nasce con lo scopo di rendere conoscibile la performance realizzata sia dagli organismi formativi sia da scuole, università e CPIA regionali accreditati, di permettere quindi all'utenza di disporre di elementi utili alla scelta delle attività formative e, allo stesso tempo, di promuovere una crescita complessiva del sistema delle agenzie formative. Il modello consente di effettuare un confronto del livello della qualità dei servizi di formazione erogati e si basa su parametri predefiniti relativi ai seguenti criteri: situazione economico-finanziaria, risorse professionali, dotazione logistica, relazioni con il territorio, attività, efficienza, efficacia, misurando una serie di indicatori che possono portare ad un massimo di 100 punti. Con cadenza annuale vengono elaborati i dati raccolti e viene calcolato un indice di valutazione risultante dalla media ponderata degli indici di accreditamento e di valutazione sopra descritti. Sulla base dell'indice di valutazione viene redatta una graduatoria nella quale tutti i soggetti sono inseriti in ordine decrescente di punteggio. La graduatoria viene resa nota all'utenza mediante il sito internet regionale ed in particolare mediante il catalogo dell'offerta formativa.

L'attuazione del sistema di rating è subordinata all'implementazione di un apposito sistema informatico regionale; sono in corso le valutazioni con le altre strutture regionali coinvolte finalizzate anche allo sviluppo, per questo fine, dei loro sistemi informativi.

Formazione e bilancio

In fase di domanda di accreditamento è richiesta solo la presenza della formazione tra le finalità statutarie.

Certificazione di qualità

La certificazione di qualità è obbligatoria, deve essere ottenuta entro 180 giorni dalla data di accreditamento e deve rispettare le seguenti specifiche:

- deve essere rilasciata da enti o gruppi di valutatori accreditati Accredia o riconosciuti dagli accordi stabiliti nel documento europeo di mutuo riconoscimento o similari, secondo il modello UNI EN ISO 9001 settore specifico EA37 o EFQM / CAF o UNI ISO 29990;
- nel Manuale di gestione della qualità (ISO UNI) o nei documenti di formalizzazione della gestione qualità (EFQM o CAF) deve essere individuata una specifica procedura organizzativa di gestione dedicata alla "Rendicontazione di attività orientative/formative finanziate con fondi pubblici" (tale procedura non è richiesta alle istituzioni che svolgono esclusivamente attività riconosciute).
- il sistema qualità deve inoltre specificatamente prevedere la gestione del processo di valutazione degli apprendimenti e di rilascio della dichiarazione degli apprendimenti secondo quanto stabilito dal disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze;
- la certificazione deve riguardare la progettazione ed erogazione di servizi formativi.

La certificazione di qualità non è richiesta per le Botteghe Scuola.

Non è stato adottato il Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/02001.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa 2008

Il dispositivo regionale recepisce tutti i criteri previsti dall'Intesa 2008, pur con una diversa aggregazione. Non vi sono requisiti sospesi o non recepiti. Vi sono alcuni elementi aggiuntivi ai contenuti dell'Intesa che prevedono:

- per il requisito *“Risorse infrastrutturali e logistiche”* è richiesto a tutti di garantire un servizio di accoglienza aperto al pubblico e all'utenza per almeno 20 ore settimanali prevedendo uno spazio e un servizio di segreteria per l'accoglienza dell'utenza, sia in presenza sia telefonico. Lo spazio individuato per tale servizio non può essere collocato negli stessi locali utilizzati per l'erogazione delle attività formative teoriche e pratiche;
- per il requisito *“Affidabilità economica e finanziaria”* è richiesto un volume d'affari globale e specifico dell'attività formativa (solo per gli organismi formativi);
- per il requisito *“Capacità gestionali e risorse professionali”* sono previsti (escluse le Botteghe scuola) requisiti aggiuntivi per gli organismi formativi che svolgono attività nell'ambito *“Obbligo di istruzione/diritto dovere”*, la certificazione di qualità è obbligatoria per tutti i soggetti accreditati ad eccezione degli istituti professionali di stato che intendono accreditarsi per i soli percorsi di istruzione e formazione professionale; è richiesta l'adozione della *“Carta di qualità”* da parte di tutti i soggetti accreditati redatta su formato regionale.

È previsto un requisito relativo alla valutazione della soddisfazione degli allievi, con riferimento ai seguenti elementi di valutazione: modalità di pubblicizzazione e selezione del corso, qualità della docenza e dello stage (se previsto), qualità del tutoraggio, adeguatezza del materiale didattico, dei locali e delle attrezzature, qualità delle misure di accompagnamento; per ciascun elemento l'utente dispone di un punteggio ricompreso tra 0 e 4, la soglia minima è 17/28. Il requisito viene verificato sia per i percorsi formativi finanziati che per quelli riconosciuti; la rilevazione deve essere espressa da almeno l'80% degli allievi formati, se è inferiore al 51% comporta l'attribuzione di un debito, se superiore al 80% l'attribuzione di un credito.

È richiesta anche la rilevazione della ricaduta occupazionale nei dodici mesi successivi il termine dell'intervento, che deve essere effettuata sui progetti realizzati nel periodo di riferimento esclusi quelli rivolti ad occupati. Se il valore riscontrato è inferiore a 0,30 comporta l'attribuzione di un debito, se superiore a 0,45 l'attribuzione di un credito. La Regione estrapola i dati dai sistemi informativi DB FSE, IDOL (sistema informativo regionale per il lavoro), Registro delle Imprese, CCIAA.

Risorse professionali

La normativa regionale non comprende tutte le cinque figure di presidio obbligatorie previste dall'Intesa 2008 e ne prevede di aggiuntive. Non sono previste le figure attinenti la *“analisi e definizione dei fabbisogni”* e *“progettazione”* mentre la figura relativa a *“erogazione”* è suddivisa in due e prevede la *“funzione amministrativa”* e la *“funzione di coordinamento”*. Le figure aggiuntive – sempre con valenza obbligatoria – riguardano il *“presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti”* e, per le Botteghe scuola, il *“maestro artigiano”*. Per l'ambito di accreditamento *“obbligo di istruzione”* viene richiesto anche:

- almeno una risorsa professionale con CV relativo a referenze specifiche in materia di consulenza orientativa;
- almeno una risorsa con CV relativo all'assistenza all'inserimento lavorativo;
- almeno una risorsa con CV relativo a referenze significative relative a progettazione formativa;
- i docenti devono essere in possesso di abilitazione all'insegnamento oppure esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

I requisiti contrattuali delle figure che presidiano le funzioni obbligatorie sono diversi per le varie normative di accreditamento.

Per gli organismi formativi è, di norma, richiesto di svolgere la funzione in maniera continuata ed esclusiva mediante rapporto di lavoro che copra un arco temporale di almeno 12 mesi (ad eccezione della funzione legata alla valutazione degli apprendimenti); non sono ammissibili contratti di prestazione occasionale o contratti di lavoro accessorio, lettere di incarico a soggetti non titolari di partita Iva, prestazioni a titolo gratuito, contratti di lavoro a chiamata, contratti di somministrazione e contratti di lavoro ripartito. Ogni figura professionale non può svolgere più di due funzioni all'interno dello stesso organismo e non può prestare la propria opera professionale per più di un organismo formativo. La figura professionale relativa al presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti può svolgere l'attività per non più di due organismi formativi accreditati.

Alla data di presentazione della domanda di accreditamento l'organismo formativo deve avere in organico almeno due persone - di cui una che ricopra figure di presidio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di almeno dodici mesi full-time o part-time - a condizione che il totale delle ore contrattuali del suddetto personale in organico sia almeno pari a quello di un dipendente full-time. Entro il termine del secondo esercizio finanziario successivo all'accREDITAMENTO, il numero di persone con le stesse caratteristiche sale a tre, di cui due che ricoprono figure di presidio. Nei casi di cui sopra l'amministratore o socio, può essere computato nel calcolo delle figure di presidio richieste. La condizione richiesta entro il secondo esercizio finanziario successivo all'accREDITAMENTO deve essere mantenuta anche negli anni successivi.

Per le scuole, università e CPIA è richiesto di svolgere la funzione in maniera continuata ed esclusiva ed essere legato all'istituzione mediante contratto di lavoro subordinato. Nel caso in cui la funzione sia affidata ad un professionista esterno deve essere previsto un rapporto di lavoro che copra un arco temporale di almeno 12 mesi. Solo per la funzione di direzione il rapporto non è esclusivo ma vincolato ad un contratto di lavoro subordinato. Ogni figura professionale non può svolgere più di due funzioni all'interno della stessa istituzione scolastica e/o università e/o CPIA accreditata e non può prestare la

propria opera professionale per più di un soggetto accreditato. La figura di presidio della funzione di direzione può svolgere l'attività per più istituzioni scolastiche e/o università e/o CPIA.

I livelli di istruzione ed esperienza lavorativa richiesti sono sostanzialmente corrispondenti a quelli previsti dall'Intesa ed è richiesta la partecipazione, nell'arco di un biennio, ad attività formative di qualificazione/aggiornamento ricomprese nel repertorio regionale delle figure professionali e identificate mediante decreto del dirigente regionale competente.

Per la verifica delle credenziali professionali viene richiesta una dichiarazione da parte della persona che presidia la funzione, nella quale si attesta il possesso del requisito in tutte le sue componenti; viene inoltre richiesta la presentazione del CV. Su tale dichiarazione vengono fatte due verifiche: una sulla correttezza della dichiarazione e l'altra con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa con verifica almeno a campione.

È richiesta la presenza di un piano biennale di sviluppo delle risorse umane (articolato in destinatari, obiettivi, azioni, risorse necessarie, modalità di realizzazione e verifica) e la dimostrazione del suo stato di realizzazione, in coerenza con quanto previsto per l'aggiornamento delle figure professionali obbligatorie; questo piano non è richiesto alle Botteghe scuola.

Modalità di verifica

La richiesta di accreditamento può essere presentata in qualsiasi momento. Il procedimento di accreditamento ha una durata massima di 120 giorni. La regione effettua su ciascuna domanda una verifica di ammissibilità e una verifica in loco. Effettua anche una verifica annuale sul rispetto degli indicatori concernenti i requisiti di efficacia/efficienza delle attività rendicontate/revisionate nell'anno solare precedente alla verifica; tale verifica viene effettuata sulla base dei dati presenti nel sistema informativo della regione con riferimento alle attività rendicontate e verificate dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente; mediante verifica periodica on desk dei verbali di audit afferenti la visita in loco (sorveglianza o rinnovo) rilasciati dagli enti di certificazione di sistemi di gestione della qualità.

Le variazioni sono oggetto di specifica procedura, l'organismo formativo deve dare comunicazione alla regione delle eventuali variazioni inerenti i requisiti per il mantenimento dell'accREDITAMENTO; In caso di variazioni relative ai locali, set minimo o aggiuntivi, la regione si riserva la facoltà di procedere o meno all'audit in loco.

Le verifiche in loco sono svolte su tutti i richiedenti l'accREDITAMENTO in ingresso e sono finalizzate a verificare tutti i requisiti di accREDITAMENTO. Gli audit periodici in loco a campione sono effettuati sulla base di un campionamento annuale che deve essere pari almeno al 10% degli organismi accREDITATI; audit mirati possono essere decisi dalla regione sulla base di ragioni specifiche e possono essere effettuati anche senza preavviso all'organismo. Entro cinque anni dalla data dell'ultima visita in loco deve essere sempre effettuata una verifica completa della situazione dell'organismo accREDITATO con specifico audit. La verifica in loco presso l'organismo viene effettuata da parte di un team di esperti (almeno due) e la regione ha fatto ricorso a società esterne per l'effettuazione di questi controlli. Le pratiche inerenti il rilascio ed il mantenimento dell'accREDITAMENTO sono gestite dagli operatori regionali, anche con il supporto di un servizio di assistenza tecnica per la gestione delle pratiche. Ai fini della verifica del requisito inerente il rispetto della normativa per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche la regione può avvalersi del Centro regionale di accessibilità (CRA), di cui alla l.r. 60/2017, per la formulazione di pareri di merito.

Una serie di verifiche è effettuata tramite banche dati pubbliche (CCIAA, piattaforma IDOL per la verifica delle assunzioni, sistema informativo regionale delle attività formative).

Sospensioni e revoche

Nel caso in cui gli esiti degli accertamenti o altra causa evidenzino situazioni di non conformità la regione provvede all'attribuzione dei debiti secondo il sistema di "monte crediti", ove previsti, e all'indicazione dei tempi entro i quali l'organismo formativo deve provvedere a risolvere la non conformità e/o alla sospensione dell'accREDITAMENTO; la sospensione deve comunque essere sanata dall'organismo entro 12 mesi pena la revoca dell'accREDITAMENTO. Si procede alla revoca dell'accREDITAMENTO anche in caso di azzeramento del "monte crediti" assegnato.

Sistema informativo

Esiste un sistema informativo per la gestione del processo di accREDITAMENTO che risiede su piattaforma regionale. La domanda di accREDITAMENTO, tutte le istanze e tutti gli adempimenti previsti dal disciplinare devono essere inoltrati per mezzo del sistema informativo accREDITAMENTO.

21. Provincia Autonoma di Trento

Normativa

La normativa per l'accREDITamento degli organismi formativi nella Provincia autonoma di Trento è collegata ai periodi di programmazione FSE. Il sistema viene periodicamente adeguato in relazione ai periodi di programmazione dei fondi comunitari; attualmente la fase di revisione è stata collegata all'avvio della nuova programmazione FSE 2021-27. Il dispositivo provinciale è pienamente applicato e non si riscontrano particolari difficoltà.

Il dispositivo riguarda solo la formazione. È stata però realizzata una integrazione con il sistema di titolazione dei soggetti che operano nella individuazione e validazione delle competenze (IVC) che considera come buoni alcuni requisiti posseduti dagli organismi accreditati per la formazione professionale. Non c'è invece integrazione con l'accREDITamento per i servizi al lavoro.

Provvedimento	Oggetto
Delibera di Giunta Provinciale n. 1820 del 18/07/2008	Approvazione dei requisiti per l'accREDITamento FSE ai sensi della Sezione III del Regolamento per l'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo (Decreto Presidente Provincia 18.125 del 09/05/2008)
Delibera di Giunta Provinciale n. 449 del 14/03/2013	Approvazione modifiche requisiti per l'accREDITamento

Ambiti e macrotipologie

È prevista una macrotipologia unica che, di fatto, ricomprende la formazione superiore, la formazione continua e le utenze speciali mentre la formazione per l'obbligo di istruzione/diritto dovere è disciplinata dalle normative provinciali che regolamentano la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo.

L'accREDITamento generale ha durata triennale, previa conferma annuale del mantenimento dei requisiti. È previsto un accREDITamento semplificato per i soggetti che intendono esclusivamente organizzare corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per il quale alcuni dei requisiti o elementi degli stessi non vengono richiesti.

L'accREDITamento riguarda i corsi riconosciuti (autorizzati/autofinanziati) solo per attività legate alla sicurezza, tutte le altre tipologie di corsi autofinanziati sono disciplinati da normative di settore.

Tempistica e modalità di accREDITamento

L'accREDITamento deve essere richiesto prima dell'inizio delle attività.

La provincia prende a riferimento il regolamento FSE che prevede la partecipazione ai bandi anche prima di avere ottenuto o di presentare la domanda di accREDITamento; in questo caso viene concesso un affidamento condizionato. I soggetti non accreditati che hanno presentato proposte progettuali per le quali è previsto l'accREDITamento devono richiedere l'attivazione del relativo procedimento entro il termine previsto dall'avviso o dal bando di gara. In caso di mancata attivazione o diniego dell'accREDITamento è prevista la decadenza dalla graduatoria o dall'aggiudicazione dell'appalto.

Destinatari e deroghe

L'accREDITamento riguarda l'organismo e le sue sedi formative.

Possono accreditarsi le università pubbliche e private, le scuole e istituti statali e paritari, i soggetti privati, i centri/enti di formazione pubblici, i comuni e le strutture interne della provincia.

Non possono accreditarsi le ditte individuali.

Non è previsto l'accREDITamento per gli enti strumentati della provincia.

Le università pubbliche e private, le scuole e istituti statali e paritari sono esonerate al dover documentare il rispetto dei requisiti relativi alla presenza della fattispecie "attività di formazione" fra le finalità statutarie e all'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio competente.

Sistemi premianti

Non sono previsti sistemi premianti/penalizzanti.

Formazione e bilancio

Non è previsto che l'attività formativa sia prevalente all'interno del bilancio.

Certificazione di qualità

Il possesso della certificazione di qualità è un requisito facoltativo. È riconosciuta la certificazione di qualità ISO UNI EN 9001:2015 per il settore EA37.

L'organismo che sia in possesso della certificazione di qualità può chiedere l'accREDITamento in "semplificazione ISO". Tale condizione richiede comunque, da parte dell'ufficio provinciale competente, la verifica della presenza dei requisiti richiesti sulla base della documentazione del sistema qualità

consegnata. Nel vademecum per l'accreditamento sono indicate, per ogni requisito, le relazioni con i punti della norma ISO. Per gli elementi riconosciuti dall'ufficio competente in "semplificazione ISO" non vengono svolte le verifiche periodiche per il mantenimento dell'accreditamento. Non è stato adottato il Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/02001.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'intesa 2008

Il dispositivo regionale recepisce tutti i criteri previsti dall'Intesa 2008.

I requisiti relativi ad "efficienza ed efficacia" non sono soggetti a verifica per gli organismi costituiti da meno di tre anni.

Vi sono alcuni elementi aggiuntivi rispetto ai contenuti dell'Intesa che prevedono:

- per il requisito "*Capacità gestionali e risorse professionali*" deve essere documentata la presenza di documenti formalizzati concernenti le modalità di gestione del sistema informativo che consenta la completa tracciabilità di tutte le attività svolte nell'ambito di una singola azione formativa, del processo di valutazione dei fornitori, di un albo suddiviso per tipologia di servizi e costantemente aggiornato, di una "Carta della qualità" redatta in base ad un elenco di elementi indicati dal disciplinare di accreditamento e delle modalità di sua messa disposizione dei beneficiari, delle modalità di rilevazione e sviluppo dell'analisi dei fabbisogni, di gestione della progettazione, di monitoraggio dei processi di erogazione, di rilevazione della soddisfazione di partecipanti, di verifica degli apprendimenti e dei relativi strumenti utilizzati e degli impatti degli interventi in termini di rilevazione strutturata degli esiti ex post dei servizi formativi svolti;
- per il requisito "*Efficacia ed efficienza*" l'organismo deve provare di aver maturato un'esperienza pregressa almeno biennale nella progettazione e realizzazione di interventi formativi (non richiesto ai soggetti che si accreditano per la prima volta, che lo devono documentare successivamente);
- viene infine richiesto di garantire un'adeguata copertura assicurativa dei rischi di infortunio e di responsabilità civile connessi all'esercizio degli interventi formativi.

È previsto un requisito relativo alla valutazione della soddisfazione degli allievi e degli altri soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi; i relativi dati vengono raccolti dall'organismo. La soglia minima richiesta prevede una valutazione positiva non inferiore al 60% dei giudizi espressi dai beneficiari diretti ed indiretti dell'attività.

È previsto anche un requisito che rileva la ricaduta occupazionale dei corsi effettuata su tutti i partecipanti; la rilevazione viene fatta direttamente dalla provincia nell'ambito di un questionario inviato a tutti gli utenti dei corsi di formazione. La soglia minima prevista è pari 30% di partecipanti occupati sui partecipanti in avvio attività.

Risorse professionali

Sono confermate le cinque figure di presidio obbligatorie previste dall'Intesa 2008. Viene richiesta inoltre la figura aggiuntiva relativa al "referente interno per l'accreditamento" e di "responsabile del servizio prevenzione e protezione". Ogni operatore può svolgere solo tre funzioni di responsabile all'interno del soggetto attuatore o in diversi soggetti attuatori; per il responsabile di direzione, tale funzione può essere svolta in un solo soggetto attuatore e per solo due funzioni di presidio.

Per le sole cinque figure obbligatorie viene richiesto un rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla legge, con almeno 80 giornate lavorative l'anno; non sono specificate eventuali tipologie contrattuali.

I livelli di istruzione richiesti sono sostanzialmente corrispondenti a quelli individuati dall'Intesa, è previsto l'obbligo di partecipare ad attività formative (interne o esterne all'organizzazione) attinenti alla funzione ricoperta per un minimo di 16 ore all'anno. È richiesto un piano biennale di sviluppo delle risorse umane (articolato in destinatari, obiettivi, azioni, risorse necessarie, modalità di realizzazione e verifica) e la dimostrazione del suo stato di realizzazione. Il piano di sviluppo è definito in autonomia dalla sede formativa, sulla base delle proprie scelte strategiche e delle conseguenti necessità operative. La verifica delle credenziali professionali viene effettuata attraverso il dossier delle credenziali, finalizzato alla ricostruzione del quadro delle attività/esperienze giudicate rilevanti ai fini dell'apprendimento formale, non formale e informale e di referenziazione delle singole evidenze, redatto utilizzando il format elettronico messo a disposizione dalla provincia.

Non è prevista la presenza di una figura per la validazione/certificazione delle competenze, le figure necessarie allo svolgimento di queste funzioni sono richieste dal sistema di titolazione per le attività di IVC.

Modalità di verifica

La richiesta di accreditamento, formulata attraverso l'applicativo informatico può essere presentata in qualsiasi momento. L'istruttoria si divide in tre fasi: valutazione esistenza documentale, valutazione aspetti formali della documentazione, valutazione di merito della documentazione. Il termine massimo di conclusione del procedimento di accreditamento è fissato in 45 giorni. La domanda di accreditamento va presentata nuovamente allo scadere del triennio di accreditamento.

Per il mantenimento dell'accreditamento, i soggetti accreditati devono dimostrare la permanenza dei requisiti attraverso: la conferma annuale dei requisiti richiesti tramite comunicazione scritta, da inviare obbligatoriamente al termine di ogni anno. La comunicazione è prodotta in automatico dall'applicativo

on-line sulla base delle informazioni fornite dal soggetto richiedente. In caso di mancata conferma, previo invito a provvedere, l'accreditamento è revocato.

Sono previste procedure specifiche per eventuali variazioni della documentazione consegnata in sede di accreditamento (e dei relativi dati inseriti nell'applicativo on-line) in caso di modifiche introdotte o richieste dal dispositivo di accreditamento.

Il Vademecum per l'accreditamento comprende anche check-list per la verifica dei requisiti e della documentazione.

Non viene effettuata la verifica in loco in sede di ingresso ma solo a campione con le verifiche annuali. Nel caso in cui il soggetto accreditato si trovi in regime di "semplificazione ISO", le verifiche non verteranno sugli elementi del dispositivo che sono stati concessi in semplificazione. L'ufficio competente mette a disposizione dei soggetti accreditati la "Procedura di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento" in cui viene dettagliato l'intero procedimento di controllo

I controlli amministrativi sono eseguiti da personale dell'ufficio provinciale competente.

Vengono verificati direttamente tutti i requisiti che sono oggetto di autodichiarazione (ad es. CCIAA, regolarità contributive).

Sospensioni e revoche

Nel caso in cui, anche a seguito dell'attività di controllo e delle verifiche periodiche, si riscontri che il soggetto accreditato non sia più in possesso di uno o più requisiti previsti o risulti il mancato rispetto degli impegni assunti, l'ufficio competente segnala all'interessato le irregolarità riscontrate e lo invita a presentare entro un congruo termine le eventuali controdeduzioni.

Trascorso inutilmente tale termine, o nel caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni, ove le difformità riscontrate siano sanabili da parte del soggetto, si dispone la sospensione del provvedimento di accreditamento e si stabiliscono le prescrizioni necessarie per regolarizzare la posizione, nonché il termine per la regolarizzazione. La sospensione opera fino a quando il soggetto abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro il termine stabilito allo scopo. Nel caso in cui le difformità riscontrate non siano sanabili o il soggetto interessato non abbia ottemperato nei termini alle prescrizioni impartite, viene disposta la revoca dell'accreditamento. Il soggetto accreditato garantisce comunque la conclusione delle attività formative in corso.

Sistema informativo

Esiste un sistema informativo per la gestione del processo di accreditamento, il sistema risiede su piattaforma regionale ed è connesso con altri sistemi di gestione regionali. L'integrazione con i bandi per i finanziamenti è pienamente realizzata e viene utilizzata la stessa banca dati. Le procedure di presentazione dei progetti riprendono automaticamente le informazioni generali relative all'organismo richiedente dal DB dell'accreditamento.

22.Regione Umbria

Normativa

La normativa che disciplina l'accREDITAMENTO degli organismi formativi in Umbria è stata approvata nel 2004 ed è stata oggetto di successive integrazioni; essa riguarda solo l'accREDITAMENTO per la formazione professionale.

In Umbria l'accREDITAMENTO per la formazione e quello per i servizi al lavoro sono integrati e sono gestiti dalla stessa struttura; l'accREDITAMENTO per i servizi al lavoro ha confermato una serie di requisiti comuni e gli organismi che sono già accREDITATI per la formazione non devono documentare di nuovo questi requisiti perché già oggetto di verifica. Non avviene però l'inverso per gli organismi che sono già in possesso dell'accREDITAMENTO per i servizi al lavoro e vogliono accREDITarsi anche per la formazione.

Da segnalare anche la deliberazione che ha disciplinato all'abilitazione degli operatori e la titolazione degli organismi all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze che prevede, per gli organismi già in possesso dell'accREDITAMENTO regionale per l'erogazione di attività di formazione professionale e/o dell'accREDITAMENTO regionale per i servizi al lavoro, di poter accedere alla titolazione attraverso una procedura semplificata, in ragione del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi già oggetto di verifica e mantenimento nell'ambito dei relativi accREDITamenti; anche in questo caso non sono previste agevolazioni all'inverso.

Provvedimento	Oggetto
Delibera di Giunta Regionale n. 1948 del 9/12/2004	Approvazione del Regolamento e del Dispositivo per l'accREDITAMENTO delle attività di formazione
Delibera di Giunta Regionale n. 656 del 23/04/2007	Approvazione della Procedura attuativa per il mantenimento dell'accREDITAMENTO delle attività di formazione
Delibera Giunta Regionale n. 95 del 04/02/2008	Approvazione di Ulteriori disposizioni in materia di accREDITAMENTO e mantenimento
Delibera Giunta Regionale n. 159 del 18/02/2015	Approvazione di Disposizioni relative a mantenimento e controlli a campione

Ambiti e macrotipologie

Sono previsti due ambiti di accREDITAMENTO: formazione e orientamento (l'orientamento però non è più collegato all'accREDITAMENTO per la formazione ma è stato di fatto inserito nell'accREDITAMENTO per i servizi al lavoro).

Le macrotipologie previste per la formazione sono:

a) *Formazione iniziale*: che comprende i percorsi per l'assolvimento del diritto/dovere di istruzione e formazione, previsti dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, e realizzati nel sistema della formazione professionale, ivi compreso l'apprendistato in obbligo formativo, e i percorsi di qualificazione per i giovani non più soggetti al diritto/dovere di istruzione e formazione professionale per raggiunti limiti di età;

b) *formazione superiore*: comprende la formazione post-obbligo formativo e post-diploma, la istruzione e formazione tecnica superiore, prevista dalla L. 144/99, art. 69, e l'alta formazione relativa ad interventi all'interno e successivi ai cicli universitari, l'apprendistato superiore;

c) *formazione continua e permanente*: destinata a soggetti in età lavorativa, occupati e non occupati, per i quali la formazione è funzionale all'occupabilità e all'adattabilità professionale in una prospettiva di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, ivi compreso anche l'apprendistato professionalizzante.

Non sono disciplinate le attività formative destinate ad utenze speciali.

Non sono stati recepiti i criteri previsti dal decreto interministeriale del 29/11/2007, la loro adozione è in corso di elaborazione ed è prevista all'inizio del 2021.

Il dispositivo di accREDITAMENTO si applica anche alle attività autofinanziata (autorizzata / riconosciuta).

Modalità e tempistica di accREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO deve essere richiesto prima dell'inizio delle attività ed è concesso, per i soli organismi in possesso di certificazione di qualità, a seguito della sola verifica documentale mentre deve essere effettuata anche la verifica in loco per tutti gli altri organismi sprovvisti di certificazione; devono essere soddisfatti almeno tutti gli indicatori previsti per il raggiungimento del livello soglia.

Destinatari e deroghe

L'accREDITAMENTO riguarda l'organismo. Possono accREDITarsi, le università pubbliche e private, le scuole e istituti statali e paritari, i soggetti privati comprese associazioni e ditte individuali, i centri/enti di formazione pubblici, i comuni e città metropolitane, i soggetti che svolgono attività formative in base a disposizioni legislative.

Non vi sono soggetti esclusi dalla possibilità di chiedere l'accREDITAMENTO.

Non sono inoltre previste deroghe per particolari tipologie di organismi formativi.

Non sono tenuti ad accREDITarsi:

- i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale; tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative, definite dall'amministrazione titolare delle forme di intervento o dall'amministrazione alla quale ne è affidata la gestione;
- le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio;
- le strutture che prestano servizi (di ricerca, consulenza, assistenza tecnica...) configurabili esclusivamente come azioni di sistema, ovvero attività non formative/non orientative e non rivolte ai destinatari finali.

Sistemi premianti

È previsto un sistema incentivante / premiante collegato alla valutazione dei livelli di efficienza / efficacia con l'applicazione di un algoritmo che individua, in base ai valori risultanti dai dati forniti o disponibili, due possibili livelli di premialità (minima e massima) Per le modalità di calcolo del punteggio il dispositivo regionale rimanda a specifica nota tecnica. Il sistema è stato definito ma ne è stata sospesa l'applicazione per difficoltà riscontrate nel reperimento dei dati.

Formazione e bilancio

Non è previsto che la formazione costituisca attività prevalente da bilancio.

Certificazione di qualità

La certificazione di qualità è facoltativa, la normativa di riferimento è la ISO 9001/2015 per il Settore EA37 o altri enti di accreditamento equivalenti firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation).

Gli organismi in possesso di sistema qualità certificato possono essere accreditati con una procedura specifica che prevede la verifica del possesso di una parte dei requisiti; questo avviene anche in sede di procedure di mantenimento. È stata definita una griglia di correlazione fra i singoli indicatori e le norme ISO 9001.

Non è stato adottato il Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/02001.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'intesa 2008

Il dispositivo regionale recepisce tutti i criteri previsti dall'Intesa 2008.

Risultano sospesi i requisiti relativi al criterio D "efficienza e efficacia" e al sotto criterio E2 in "relazioni con il territorio".

Vi sono alcuni elementi aggiuntivi ai contenuti dell'Intesa:

- *per il requisito "Capacità gestionali e risorse professionali"* sono previste funzioni di presidio aggiuntive relative alla gestione della qualità/accreditamento, tutoraggio; coordinamento di progetto/intervento; è richiesta inoltre la definizione formale di un albo aggiornato di docenti – esperti; coordinatori - tutor con almeno un nominativo per ogni funzione e, in particolare per la funzione di tutor, almeno un nominativo per ogni macrotipologia per la quale si richiede l'accREDITAMENTO.
- *per il requisito "Efficacia ed efficienza"* è previsto un criterio aggiuntivo che valuta i giorni successivi alla data di chiusura del progetto utilizzati per la presentazione del rendiconto e lo raffronta con il termine previsto dalla normativa regionale (90 giorni), e che prevede una penalità progressiva in caso di superamento del termine;
- *per il requisito "Relazioni con il territorio"* è richiesto, lo sviluppo di un network territoriale (requisito però sospeso);

È previsto inoltre un requisito aggiuntivo che chiede di assicurare la presenza di metodologie di intervento non neutre, ma attente alla differenza di genere, all'interno dei processi di analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione di attività formative, monitoraggio e valutazione.

Non sono previsti requisiti che misurino la valutazione della soddisfazione degli allievi e la ricaduta occupazionale dei corsi.

Risorse professionali

Sono confermate le cinque funzioni di presidio obbligatorie previste dall'Intesa 2008 con l'aggiunta di due funzioni obbligatorie relative al tutoraggio e al coordinamento di progetto / intervento.

Per tutte le funzioni non è specificata la tipologia contrattuale ma è solo indicato che deve trattarsi di una risorsa stabilmente presente nell'ambito dell'organizzazione - indipendentemente dalla forma e dalla durata del rapporto di lavoro – che però può svolgere anche altre funzioni/attività. L'impegno lavorativo è indicato solo per la funzione di direzione, per la quale viene richiesto che il rapporto di lavoro copra un arco temporale di almeno 12 mesi con disponibilità di tempo adeguata alla funzione, per tutte le altre funzioni l'impegno lavorativo non è definito.

I requisiti relativi al livello di istruzione ed esperienza lavorativa sono molto più sintetici rispetto alle indicazioni dell'Intesa 2008, salvo che per la funzione di tutoraggio.

È previsto un requisito relativo all'aggiornamento delle competenze professionali dei soggetti che presidiano i processi (salvo coordinamento e tutoraggio) con la richiesta di partecipazione ad almeno una attività formativa (interna o esterna all'organizzazione) di aggiornamento delle competenze professionali, realizzata negli ultimi 12 mesi, di durata non inferiore a 16 ore per ciascun responsabile di

funzione. L'attività formativa deve risultare pertinente per obiettivi e contenuti alla funzione ricoperta e documentata formalmente, anche qualora svolta all'interno dell'organizzazione dell'organismo formativo. Non è richiesto un piano di formazione e aggiornamento per tutto l'altro personale. La verifica delle credenziali professionali avviene attraverso la descrizione puntuale delle esperienze formative e professionali richieste nello specifico "dossier individuale", redatto su modello regionale, corredato dalla relativa documentazione (attestazioni/certificazioni di II e III parte e dichiarazioni di I parte riportanti evidenze oggettive e riferimenti significativi). Non è richiesta la presenza di una figura per la validazione/certificazione delle competenze.

Modalità di verifica

La richiesta di accreditamento può essere presentata in qualsiasi momento. Per ogni domanda viene effettuata una valutazione a distanza (VAD) che consiste prevalentemente nel riscontro delle sole evidenze documentali (dichiarazioni, attestazioni, certificazioni e autocertificazioni) con la verifica delle informazioni contenute nel formulario inviato telematicamente e attraverso l'analisi della documentazione cartacea fornita per alcuni criteri.

La procedura valutativa, comprensiva delle fasi di VAD e audit in loco, deve essere completata dall'amministrazione regionale entro 90 giorni.

È previsto l'utilizzo di un software dedicato che effettua un controllo automatico dei dati inseriti; vengono utilizzate anche schede di valutazione ad uso interno.

Le verifiche di mantenimento dei requisiti vengono effettuate con cadenza biennale, i soggetti accreditati devono dimostrare, attraverso autodichiarazioni, la conservazione e l'aggiornamento dei requisiti relativi al solo accreditamento di soglia. Gli organismi accreditati devono presentare richiesta di mantenimento nel periodo 1-31 marzo o 1-30 settembre (in base alla data di rilascio dell'accREDITAMENTO). La regione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione al fine di verificare la veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rilasciate su una quota non inferiore al 5% dell'universo degli organismi accreditati. La procedura valutativa del mantenimento del livello soglia, comprensiva degli eventuali controlli a campione nonché dell'audit in loco (per i soli soggetti non certificati), deve essere completata dalla regione entro 90 giorni.

Per la gestione delle variazioni gli organismi accreditati devono utilizzare esclusivamente la procedura on-line per la registrazione di ogni eventuale variazione intervenuta nel proprio sistema di accreditamento; devono, comunque, presentare alla regione richiesta formale di approvazione della avvenuta variazione entro 30 giorni dalla stessa, La regione esamina la richiesta di variazione per verificarne l'ammissibilità e provvede, entro 30 gg. dal ricevimento della stessa, a dare comunicazione degli esiti all'organismo richiedente. All'atto della richiesta di mantenimento annuale ogni organismo deve riepilogare nell'apposito modello tutte le variazioni intervenute nell'anno di riferimento, comunicate alla regione e approvate dalla stessa.

Le verifiche in loco riguardano solo i soggetti che non sono in possesso della certificazione di qualità.

La regione utilizza uno specifico organismo di valutazione individuato con procedura di evidenza pubblica. L'ammissibilità viene verificata dalla struttura regionale mentre gli audit in loco sono svolti da tale soggetto terzo.

Non ci sono requisiti che vengono valutati direttamente dalla regione acquisendo i dati da propri sistemi informativi.

Sospensioni e revoche

Le non conformità vengono registrate nel rapporto di audit; viene quindi dato all'organismo interessato un termine per adeguarsi e poi viene fatta la chiusura dell'istruttoria con accertamento dell'avvenuto adempimento. Il mancato mantenimento del livello soglia, accertato in sede di verifica di mantenimento, comporta la revoca del l'accREDITAMENTO.

Sistema informativo

Esiste un sistema informativo per la gestione del processo di accreditamento che risiede su piattaforma regionale (sistema gestionale SIRU AccREDITAMENTO).

23.Regione Valle D'Aosta

Normativa

In Valle d'Aosta nel 2020 è stato approvato il disciplinare per l'accredimento che riguarda sia i servizi di formazione sia quelli per il lavoro. Infatti, l'accredimento dei soggetti che si occupano di formazione professionale si iscrive in un processo regionale più ampio di promozione e rafforzamento dell'innovazione, della qualità e dell'integrazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro.

I soggetti accreditati in una delle sezioni dell'elenco che intendano essere iscritti anche in un'altra sezione devono farne esplicita richiesta ed essere in possesso dei requisiti specificamente richiesti per la sezione per la quale si richiede la nuova iscrizione. Tuttavia, negli allegati relativi alle singole sezioni del dispositivo di accreditamento sono indicati i requisiti oggetto di mutuo riconoscimento.

La deliberazione 1420 del 2020 recepisce quanto approvato nella deliberazione della Giunta regionale n. 1546 del 14 novembre 2019 relativamente alle disposizioni per le attività di individuazione, validazione e certificazione delle competenze degli operatori della formazione professionale.

Provvedimento	Oggetto
Deliberazione di giunta Regionale n. 1420 del 30/12/2020	Testo unico dell'Accreditamento ai servizi di formazione e per il lavoro della Regione Autonoma Valle d'Aosta
Delibera di Giunta Regionale n. 1546 del 14/11/2019	Approvazione delle disposizioni per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze degli operatori della formazione

Ambiti e macrotipologie

L'elenco, in cui si viene iscritti dalla Regione a seguito della verifica del possesso dei requisiti minimi previsti, è articolato nelle seguenti tre sezioni:

- A) Accreditamento per i servizi di formazione
- B) Accreditamento per la realizzazione dei percorsi di leFP
- C) Accreditamento per i servizi al lavoro

Nell'ambito della sezione A) Accreditamento per i servizi di formazione: l'accredimento degli enti di formazione è distinto in due ambiti:

- 1) Ambito F - formazione finanziata, per la realizzazione di attività formative oggetto di finanziamento o cofinanziamento pubblico e suddiviso in 2 macrotipologie:
 - *"Formazione continua e permanente"*: interventi di formazione continua in favore di occupati, soci, titolari d'impresa e lavoratori autonomi, interventi di educazione e formazione in favore della popolazione, in particolare rivolti allo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza.
 - *"Orientamento e formazione professionale"*: servizi ed interventi di orientamento e di formazione – anche a carattere individualizzato – rivolti a giovani che hanno assolto l'obbligo di istruzione e ad adulti in condizione o a rischio di disoccupazione, formazione finalizzata alla professionalizzazione e all'inserimento o al reinserimento lavorativo, formazione post qualifica e formazione superiore.
- 2) Ambito NF - formazione non finanziata (quest'ultimo ambito consente l'accredimento per la realizzazione di attività di formazione non costituenti oggetto di cofinanziamento pubblico, per le quali il soggetto erogatore intenda richiedere il riconoscimento pubblico, per il rilascio di attestazioni valide ai fini dell'accesso ad esami di abilitazione, qualifica professionale o altra forma di certificazione pubblica, nonché per la realizzazione delle attività formative previste dal d.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro).

I soggetti accreditati per l'ambito F) Formazione finanziata sono automaticamente accreditati anche per l'ambito NF) Formazione non finanziata.

Per ciascun soggetto accreditato per la sezione A, l'Elenco regionale indica, oltre alla macrotipologia di accreditamento, le eventuali limitazioni relative a settori economici o destinatari delle attività rinvenibili nello Statuto o nell'atto costitutivo.

L'elenco B è relativo all'accredimento *"Formazione per la realizzazione dei percorsi di leFP"* ovvero ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n.226.

Tempistica e modalità di accreditamento

L'accredimento può essere richiesto in qualsiasi momento ed è concesso a seguito sia di verifica documentale sia di audit in loco previo accertamento del possesso di tutti i requisiti. La Regione può consentire, nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica volte alla presentazione di proposte formative, la partecipazione di soggetti non accreditati. Il soggetto che intende avvalersi di tale facoltà

è comunque tenuto, entro la data di scadenza della presentazione delle proposte progettuali, a depositare una domanda di accreditamento, presentando la documentazione richiesta. L'avvio del progetto è subordinato all'esito positivo di tale procedimento.

Oltre all'accREDITAMENTO normale, è previsto un "accREDITAMENTO in modalità temporanea" valido per un periodo massimo di due anni e riservato a soggetti di recente costituzione o che abbiano la presenza nello statuto della fattispecie "attività di formazione professionale" da meno di due anni.

Destinatari e deroghe

L'accREDITAMENTO riguarda l'organismo formativo (il soggetto giuridico) avente sede operativa ubicata sul territorio della Regione.

Non hanno obbligo di accREDITAMENTO:

- le imprese e le organizzazioni quando svolgono attività di formazione continua rivolte esclusivamente al proprio personale;
- gli ordini professionali, nel solo caso di svolgimento di attività di formazione continua ricompresa nelle finalità costitutive e rivolta ai propri associati;
- i soggetti che istituzionalmente svolgono attività di formazione e/o orientamento sulla base di specifiche disposizioni legislative;
- i raggruppamenti temporanei, purché ogni soggetto costituente impegnato nella realizzazione del processo formativo risulti individualmente accREDITATO ai sensi del presente dispositivo. Fanno eccezione le associazioni di cui all'art. 69 della legge 144/99, per le quali la condizione di accREDITAMENTO è richiesta ai soli componenti con ruolo di formazione professionale;
- le Università (pubbliche o riconosciute) aventi sede sul territorio regionale;
- i soggetti che si configurano, rispetto all'attuatore, come fornitori di servizi, fatti in ogni caso salvi i limiti di delega e le eventuali disposizioni specifiche definite in sede di avvisi pubblici;
- i Centri per l'istruzione degli adulti, per la realizzazione degli interventi di educazione degli adulti.

Non è obbligatorio l'accREDITAMENTO per le seguenti attività:

- percorsi di integrazione dell'attività curricolare gestiti dalle Istituzioni scolastiche e rivolti agli allievi dell'Istituzione stessa;
- attività di tipo informativo e seminariale non rientranti in un percorso formativo organico.

Sistemi premianti

Non sono previsti sistemi incentivanti / premianti.

Formazione e bilancio

Non è previsto che la formazione costituisca attività prevalente da bilancio.

Certificazione di qualità

La certificazione di qualità è facoltativa, la normativa di riferimento è la ISO 9001/2015 per il Settore EA37; il possesso della certificazione non assolve dall'obbligo di dimostrazione della conformità ai requisiti previsti dal sistema di accREDITAMENTO; è facoltà dei soggetti certificati di richiedere la semplificazione delle modalità di mantenimento dell'accREDITAMENTO.

Non è stato adottato il Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/02001.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa 2008

Il dispositivo regionale recepisce tutti i criteri previsti dall'Intesa 2008 pur con una articolazione diversa basata su: requisiti giuridici e di affidabilità economica e finanziaria; requisiti di risorsa; requisiti specifici degli enti di formazione.

Per soggetti giuridici di recente costituzione, la disponibilità del bilancio decorre dall'anno successivo a quello in cui l'accREDITAMENTO è richiesto.

È previsto un requisito relativo alla valutazione della soddisfazione degli allievi con una procedura di valutazione i cui elementi sono dettagliati in uno specifico requisito dell'accREDITAMENTO; il relativo valore deve essere rilevato sugli allievi che hanno maturato almeno il 70% di frequenza dell'azione formativa e deve essere pari o superiore all'80%.

Non è previsto un requisito che rilevi la ricaduta occupazionale dei corsi.

Risorse professionali

All'atto dell'accREDITAMENTO e in sede di suo mantenimento, deve essere garantito il possesso di un insieme di competenze professionali tale da garantire il presidio dei processi chiave. Le competenze professionali i cui possesso deve essere dimostrato sono le seguenti:

1. Processo di analisi dei fabbisogni (soglia comune a tutte le Macrotipologie): presenza di almeno una risorsa dotata della certificazione relativa alla competenza "Individuazione dei fabbisogni formativi"
2. Processo di progettazione degli interventi (soglia specifica per Macrotipologia "Orientamento e formazione professionale): presenza di almeno una risorsa con contratto o somma di contratti non inferiore a 245 ore/anno oppure 35 giorni/anno, dotata della certificazione relativa alla competenza "Progettazione di attività formative"

3. Processo di erogazione dei servizi (soglia comune a tutte le Macro tipologie): presenza di almeno una risorsa, con contratto o somma di contratti non inferiore a 245 ore/anno oppure 35 giorni/anno, dotata della certificazione relativa alla competenza "Gestione organizzativa dei servizi"

Ogni risorsa umana non può svolgere più di tre funzioni di responsabile, limitate a due per chi svolge la funzione di presidio della direzione, all'interno di uno o più soggetti attuatori.

I livelli di istruzione ed esperienza lavorativa richiesti sono legati al possesso della certificazione relativa alla competenza specifica definita per ciascuna figura di presidio dal documento "standard minimi di competenza necessari ai fini dell'assolvimento del requisito...". La verifica delle credenziali professionali avviene attraverso il possesso della certificazione relativa alla relativa competenza.

È richiesta la partecipazione ad almeno 24 ore di attività formative e di sviluppo professionale negli ultimi 24 mesi, in coerenza con il ruolo ricoperto nell'organizzazione e la presenza di un "Piano di sviluppo delle risorse professionali" elaborato con cadenza almeno biennale, che indichi gli ambiti e le modalità attraverso le quali l'organismo promuove la crescita e l'aggiornamento professionale delle risorse appartenenti al nucleo stabile dell'organismo, e l'elaborazione, secondo la cadenza definita per il Piano, di un consuntivo delle attività realizzate contenente anche le evidenze documentali atte a dimostrare la partecipazione alle attività di formazione e di sviluppo professionale.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1546 in data 14 novembre 2019, sono state approvate le nuove disposizioni per le attività di individuazione, validazione e certificazione delle competenze degli operatori della formazione professionale.

Le disposizioni relative all'accREDITAMENTO per la formazione professionale, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1420/2020, prevedono, tra i requisiti richiesti agli organismi di formazione, la dimostrazione del possesso di adeguate risorse professionali.

Le competenze per le quali è possibile richiedere la certificazione, ai sensi della DGR 1420/2020, sono:

- Gestione delle risorse economiche
- Individuazione dei fabbisogni formativi (figura obbligatoria)
- Progettazione di interventi rivolti alle fasce deboli (figura obbligatoria per la macro-tipologia "Orientamento e formazione professionale")
- Gestione organizzativa dei servizi (figura obbligatoria)
- Gestione del processo didattico
- Valutazione degli apprendimenti
- Tutorship dei crediti formativi

Con riferimento a questi processi, sono state identificate e descritte le competenze professionali collegate, il cui possesso è oggetto di certificazione, in capo agli operatori interessati. Il tipo e il numero delle certificazioni richieste ai fini dell'accREDITAMENTO varia a seconda della macrotipologia di accREDITAMENTO richiesta.

Non tutti gli operatori sono tenuti a certificare le competenze; la certificazione è richiesta ad almeno una risorsa per ciascun ente accREDITATO

Modalità di verifica

L'accREDITAMENTO può essere richiesto, anche in tempi diversi, per una o più macrotipologie e il relativo procedimento si conclude nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, fatti salvi gli effetti derivanti da eventuali sospensioni. Per il mantenimento ogni organismo accREDITATO ha l'obbligo, entro il 31 gennaio di ogni anno, di autocertificare il mantenimento dei requisiti minimi richiesti. Tutte le modifiche e variazioni relative ad elementi informativi e alla documentazione trasmessi devono essere comunicate entro 15 giorni dal suo verificarsi alla struttura regionale competente che provvede a fornire riscontro entro 60 giorni, nel caso la regione non provveda a dare riscontro le variazioni o integrazioni sono considerate accolte.

Le verifiche in loco sono svolte ordinariamente su base biennale, ed è effettuata su un campione definito con riferimento all'intero insieme dei soggetti; resta facoltà della Regione effettuare ulteriori attività di verifica, compreso il controllo in loco, in qualsiasi momento.

Sospensioni e revoche

Qualora le verifiche evidenzino la non conformità di uno o più requisiti viene segnalata all'organismo interessato una prescrizione di azione correttiva, indicando analiticamente le condizioni non assolte e le azioni da compiere per il ripristino delle condizioni di conformità, con indicazione vincolante dei tempi e delle modalità di adeguamento. Trascorso inutilmente detto termine o sulla base della valutazione delle eventuali osservazioni ed integrazioni trasmesse dall'organismo e valutate dalla struttura competente nel termine massimo di 60 giorni si procede alla notifica della sospensione per la macrotipologia interessata. L'organismo permane sospeso sino all'avvenuto ripristino della conformità e comunque per non più di 12 mesi successivi alla determina di sospensione, decorsi inutilmente i quali si procede alla revoca dell'accREDITAMENTO ed alla cancellazione del soggetto dall'albo.

L'accREDITAMENTO è revocato d'ufficio nei casi in cui si manifestino: false o mendaci dichiarazioni rese relativamente all'accREDITAMENTO o alla gestione delle attività in esso ricomprese; la chiusura o lo scioglimento del soggetto giuridico accREDITATO; l'assorbimento del soggetto accREDITATO in altro organismo nuovo o preesistente; la perdita della disponibilità della sede operativa e/o della struttura didattica.

In ogni caso è facoltà della Regione decidere la sospensione o la revoca delle attività eventualmente già affidate in gestione al soggetto attuatore, agendo nell'interesse dei destinatari delle stesse. La sospensione o la revoca da una delle sezioni dell'Elenco regionale degli organismi accreditati, qualora motivata dal mancato rispetto di uno o più dei requisiti generali/comuni, determina la conseguente sospensione o revoca dalle eventuali altre sezioni per le quali il soggetto sia accreditato.

Sistema informativo

La regione è dotata di un sistema informativo per la gestione del processo di accreditamento che risiede su piattaforma regionale.

24.Regione Veneto

Normativa

Il modello di accreditamento è entrato in vigore nel 2015 ed è stato successivamente integrato da altre delibere. Il dispositivo risulta pienamente attuato e non vengono riscontrate particolari difficoltà.

Gli obiettivi di aggiornamento, previsti dall'ultimo modello approvato, hanno riguardato da un lato lo snellimento delle procedure dei requisiti; infatti, sono stati ridotti di circa il 25%, dall'altro un innalzamento della qualità; a questo riguardo la regione ha rafforzato i requisiti soggettivi e quelli economico – finanziari. Per quanto riguarda i parimenti relativi al mantenimento dei requisiti di accreditamento, è stata aggiunta la mappatura della performance delle attività formative svolte dall'ultimo audit, in media ogni 24 mesi. Il nuovo modello ha visto una contrazione degli operatori accreditati pari a quasi il 20%.

Al fine di evitare aggravio dei procedimenti ed assicurare una maggior economicità dell'azione amministrativa, nel caso di organismi accreditati alla formazione ed ai servizi per il lavoro, è previsto che i requisiti identici nei due sistemi, ad esempio quelli strutturali, valgano per ambedue i sistemi di accreditamento, prevedendo le eventuali integrazioni di carattere documentale laddove necessario, in considerazione delle specificità di ciascun modello.

Al momento sussistono due sistemi diversi di accreditamento per formazione e lavoro ma un unico gruppo amministrativo che cura entrambi gli accreditamenti; i requisiti strutturali sono comuni e la prospettiva è quella di una maggiore integrazione puntando ad un unico sistema di accreditamento attraverso un progressivo avvicinamento dei due sistemi.

In caso di organismi già accreditati ai servizi al lavoro, in fase di accreditamento e/o mantenimento dell'accREDITAMENTO per la formazione si tiene conto degli esiti della verifica eventualmente già svolta ai fini dell'accREDITAMENTO per la formazione. Viceversa, la verifica dei requisiti di struttura nell'ambito dell'accREDITAMENTO ai servizi al lavoro tiene conto delle risultanze degli audit di accREDITAMENTO e/o mantenimento degli organismi di formazione nell'ambito dell'accREDITAMENTO per la formazione.

Il verbale Parte A di audit è uguale in ambedue i sistemi di accREDITAMENTO.

Attualmente è in fase di definizione un sistema di individuazione e validazione delle competenze (IVC) regionale che si integrerà nei sistemi di accREDITAMENTO per la formazione ed al lavoro esistenti.

Provvedimento	Oggetto
Delibera di Giunta Regionale n. 359 del 13/02/2004	Approvazione delle procedure e dei profili funzionali per l'accREDITAMENTO per la formazione
Delibera di Giunta Regionale n. 4198 del 29/12/2009	Approvazione delle modalità di presentazione delle domande di accREDITAMENTO
Delibera di Giunta Regionale n. 2120 del 30/12/2015	Approvazione del modello di accREDITAMENTO e delle Linee guida procedurali
Decreto direttoriale n. 581 del 19/05/2016	Introduzione del requisito di adozione del modello compliance ex D. Lgs. 231/2001
Decreto direttoriale n. 386 del 22/12/2016	Approvazione linee guida per nuovi requisiti di bilancio
Decreto direttoriale n. 386 del 251 del 15/04/2020	Definizione del procedimento unico di verifica in loco per i due sistemi di accREDITAMENTO per la formazione e per i servizi al lavoro

Ambiti e macrotipologie

Le macrotipologie previste sono:

- *"Obbligo Formativo"*: comprende i percorsi di istruzione e formazione professionale previsti e regolamentati dalla L. 53/03 e dal D. Lgs. 226/2005 e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione-formazione. Rientrano in questo ambito a titolo esemplificativo: i percorsi triennali di istruzione e formazione e i percorsi di quarto anno di istruzione e formazione, le attività formative in apprendistato, i percorsi in alternanza scuola lavoro e ogni eventuale percorso sperimentale riferito all'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione-formazione.

Per quanto concerne i criteri previsti dal decreto interministeriale del 29/11/2007 questi sono tutti recepiti con alcune precisazioni che richiedono, per l'obbligo formativo, che gli organismi abbiano almeno il 50% di personale con rapporto di dipendenza e applichino il CCNL della FP, un calendario di incontri periodici con le famiglie degli allievi con cadenza almeno trimestrale, un rafforzamento dei requisiti richiesti per le strutture.

- *"Formazione Superiore"*: comprende la formazione post-obbligo formativo, l'Istruzione e formazione tecnica superiore e l'alta formazione svolta all'interno dei cicli universitari e/o successivamente ad essi. Rientrano in questo ambito, a titolo esemplificativo: percorsi di qualifica di 2° livello, percorsi post diploma e/o post qualifica, percorsi integrati a qualifica nella terza area e IFTS;
- *"Formazione Continua"*: destinata a soggetti occupati, in C.I.G. e mobilità, nonché ad apprendisti che abbiano assolto il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione professionale. Rientrano in

questo ambito, a titolo esemplificativo interventi di aggiornamento e riqualificazione, qualificazione sul lavoro, patentini, corsi per operatori del settore primario e formazione permanente;

- *“Orientamento”*: interventi di carattere informativo, formativo, consulenziale, finalizzati a promuovere l’auto-orientamento e a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro e di sostegno all’inserimento occupazionale, ad esclusione dei moduli di orientamento all’interno di percorsi formativi e/o scolastici nell’ambito dell’obbligo formativo o finanziati dal FSE. Rientrano in questo ambito, a titolo esemplificativo, interventi di informazione orientativa, counselling, tirocini e stage di formazione e orientamento.

Gli organismi di formazione che richiedono l’accreditamento per *l’obbligo formativo* e la *formazione superiore* devono specificare in quali indirizzi tecnici/tecnologici rientrano i corsi svolti.

Non è prevista una macrotipologia rivolta alle utenze speciali, è stata però mantenuta la richiesta di documentare la presenza di uno psicologo/pedagogo per gli organismi che erogano corsi per soggetti svantaggiati.

Il dispositivo di accreditamento si applica anche alle attività autofinanziata (autorizzata / riconosciuta).

Modalità e tempistica di accreditamento

L’accreditamento deve essere richiesto prima della dell’inizio delle attività ed è concesso a seguito di verifica documentale e in loco previo accertamento del possesso di tutti i requisiti.

Destinatari e deroghe

L’accreditamento riguarda organismo e le sue sedi operative.

Possono accreditarsi, le scuole e istituti statali e paritari, i soggetti privati, i centri/enti di formazione pubblici comprese le ULSS, i comuni e città metropolitane, le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB).

Non possono accreditarsi i soggetti che non sono dotati di personalità giuridica e/o sprovvisti di statuto ed atto costitutivo, sono quindi escluse le ditte individuali, come pure le associazioni o le società prive di riconoscimento della personalità giuridica.

Non sono soggetti all’accreditamento:

- i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative e di orientamento per il proprio personale,
- le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio,
- le strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica,
- i partner di progetto.

Non sono previste deroghe per particolari soggetti.

Sistemi premianti

Non sono previsti sistemi incentivanti/premianti; nelle schede di valutazione delle singole proposte progettuali di norma è previsto un punteggio relativo all’ente proponente discendente dai risultati raggiunti nella gestione di passate edizioni della stessa tipologia di bandi.

Formazione e bilancio

Non è previsto che la formazione costituisca attività prevalente da bilancio.

Certificazione di qualità

La certificazione di qualità è facoltativa, la normativa di riferimento è la ISO 29990 e la ISO 9001/2015 per il Settore EA37; per i soggetti pubblici taluni documenti quali atti normativi, deliberazioni o, per le istituzioni scolastiche i P.O.F., possono costituire elementi di riferimento qualora contengano le informazioni richieste dal modello.

Il possesso della certificazione consente di considerare soddisfatti sul piano documentale i requisiti che riguardano gli aspetti organizzativi che, comunque, sono oggetto di verifica in audit; nel caso non siano soddisfatti, perché più tarati verso il sistema di qualità che verso la soddisfazione del requisito come previsto dal modello di accreditamento, la regione provvede alla contestazione.

È richiesta l’adozione del Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/02001 per tutti i soggetti forniti di personalità giuridica e per le società e associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre gli enti pubblici territoriali, e gli altri enti pubblici non economici devono adeguarsi alle previsioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i., con particolare riferimento all’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Gli organismi devono dare evidenza del possesso della seguente documentazione:

1. codice etico;
2. verbale di approvazione dei contenuti del Modello organizzativo e gestionale e della relativa adozione da parte dell’organo dirigente;
3. nomina dei membri dell’OdV e curriculum degli stessi;
4. regolamento dell’OdV;
5. verbale di insediamento dell’OdV,
6. relazione finale dell’anno appena concluso dell’OdV;
7. piano delle attività per l’anno successivo.

La relazione di fine anno, il piano delle attività per l'anno in corso e qualsiasi modifica inerente il sistema di compliance 231 devono essere caricati entro il 30 maggio di ogni anno nello specifico portale regionale, ovvero entro 150 giorni dalla chiusura dell'esercizio economico come termine ordinario. Dal 2020 anche in fase di mantenimento dei requisiti di accreditamento vengono caricati tutti i documenti relativi alla compliance 231 e la documentazione non è soggetta a valutazione di merito.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa 2008

Il dispositivo regionale recepisce tutti i criteri previsti dall'Intesa 2008 e non vi sono requisiti sospesi o non recepiti. Vi sono alcuni elementi aggiuntivi ai contenuti dell'Intesa che prevedono:

- *per il requisito "Capacità gestionali e risorse professionali"*: non sono ammissibili istanze presentate da enti che abbiano in comune con un altro organismo accreditato il rappresentante legale. È richiesta una procedura di "Riesame della direzione" che si configura come una o più riunioni svolte durante il ciclo di lavoro, effettuate dalla direzione dell'organismo. L'analisi condotta è volta all'individuazione degli elementi rilevanti per il successo e l'insuccesso dell'attività formativa e/o orientativa;
- l'organismo che intende presentare istanza di accreditamento può essere stato sia beneficiario diretto di un finanziamento pubblico sia partner di un organismo accreditato. Per il rilascio dell'accREDITAMENTO viene richiesto di documentare esperienze pregresse concluse nei 24 mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accREDITAMENTO. Il monte ore minimo di attività pregressa che deve essere documentato per i singoli ambiti di accREDITAMENTO è di 1.500 ore per l'ambito dell'*Obbligo formativo*, 750 ore per l'ambito della *Formazione superiore*, 400 ore per l'ambito della *Formazione continua*. Sull'individuazione dell'ambito di attività valevoli per il sistema di accREDITAMENTO è stato implementato un capitolo corposo delle FAQ.

Non sono previsti requisiti che rilevino la valutazione della soddisfazione degli allievi e la ricaduta occupazionale dei corsi, in precedenza questi requisiti erano previsti ma, con l'entrata in vigore del nuovo modello di accREDITAMENTO, sono stati inclusi nella procedura di Riesame della direzione (viene solo verificato che vengano svolti, governati e mappati). La regione rileva comunque i tassi di inserimento lavorativo non attraverso il sistema di accREDITAMENTO bensì effettua un monitoraggio dei tassi di inserimento lavorativo ad un anno, un mese ed un giorno per i corsi a finanziamento FSE di Formazione superiore.

Risorse professionali

La normativa regionale non comprende tutte le cinque funzioni di presidio obbligatorie previste dall'Intesa 2008 e ne prevede di aggiuntive. Non è prevista la funzione attinente la "analisi e definizione dei fabbisogni" mentre la funzione relativa a "erogazione" è suddivisa in "coordinamento progetti", "Formazione – docenza" e "Tutoring". Le funzioni aggiuntive, sempre obbligatorie, riguardano "Operatore di orientamento" (solo per ambito Orientamento), "Esperto informatico" (nei corsi FAD), e "Psicologo/pedagogo" (nei corsi per svantaggiati). Sono inoltre previste, ma non obbligatorie, le funzioni di "Marketing commerciale" e "Gestione qualità".

Viene richiesto per tutte le figure di presidio un rapporto di dipendenza o collaborazione stabile con prestazione fisica ed economica individuale; sono ritenuti tali i collaboratori che erogano per conto dell'organismo almeno 300 ore, in media, di prestazioni professionali all'anno, nei 24 mesi precedenti; è anche richiesto di rispettare il CCNL di riferimento per il personale alle proprie dipendenze e, per l'ambito dell'*Obbligo Formativo* di applicare ad almeno il 50% di personale dipendente il CCNL della FP.

Per l'ambito dell'*Orientamento* possono essere considerati collaboratori stabili coloro che collaborano con l'organismo di formazione da almeno tre anni a prescindere dal numero di ore di servizio erogate all'anno.

Una persona può ricoprire una o più funzioni (come responsabile), fino a un massimo di due e compatibilmente con il suo carico effettivo di lavoro; le funzioni di direzione, gestione economico-finanziaria e coordinamento progetti devono essere svolte da personale dipendente dell'organismo e non sono delegabili. Nel caso in cui tali funzioni siano ricoperte dal titolare dell'organismo, l'incarico deve essere riscontrabile da documentazione di supporto.

I livelli di istruzione ed esperienza lavorativa richiesti sono in parte semplificati rispetto a quanto previsto dall'Intesa 2008 ma comunque specifici per ogni funzione di presidio.

La verifica delle credenziali professionali viene effettuata con l'utilizzo di un "Dossier formativo individuale" con facoltà di fornire anche il CV.

Non è prevista la presenza di figure legate alla validazione/certificazione delle competenze.

Non sono previsti obblighi di aggiornamento specifico per ciascuna funzione ma solo la presenza di un documento che descriva le modalità di definizione e attuazione dei piani di formazione del personale dell'organismo.

Modalità di verifica

Le istanze di accREDITAMENTO sono presentate in qualsiasi momento e sono esaminate, entro il termine di 180 giorni dalla presentazione, dalla struttura regionale competente in materia di formazione. Le istanze presentate da organismi che partecipano ad avvisi pubblici regionali in materia di formazione, istruzione e lavoro, hanno priorità in base a quanto definito dell'avviso; a conclusione positiva del procedimento l'organismo viene inserito nell'elenco regionale. È previsto un procedimento di verifica

annuale del mantenimento dei requisiti di accreditamento, ogni organismo accreditato deve caricare annualmente sul portale regionale la documentazione prevista dalla normativa vigente al fine di aggiornare la documentazione richiesta per soddisfare tutti i requisiti necessari all'accreditamento; la regione pianifica annualmente gli organismi da sottoporre alla verifica di mantenimento dei requisiti. Ogni variazione deve essere comunicata alla regione entro i 30 giorni successivi alla variazione stessa. Sono previste check list per gli audit in loco; la verifica verte su tutti i requisiti di accreditamento ad eccezione dei casi di variazione di sede operativa e di spazi didattici in obbligo formativo per i quali vengono verificati solamente i requisiti strutturali. Gli audit in loco sono svolti su tutti gli organismi che chiedono di essere accreditati e, in sede di mantenimento, tutte le sedi operative accreditate sono comunque verificate entro un periodo indicativo di 24 mesi dall'ultima verifica o in caso di necessità. L'audit viene svolto anche in caso di variazione della sede operativa. Per lo svolgimento delle verifiche in loco, può essere utilizzato personale dipendente della regione oppure consulenti della pubblica amministrazione specialisti in accreditamento degli organismi di formazione e/o orientamento e in sistemi di qualità. Non esistono deroghe o facilitazioni e non è ancora possibile acquisire i dati dai propri sistemi informativi.

Sospensioni e revoche

In caso di accertato venir meno dei requisiti previsti dal modello di accreditamento, viene disposta la sospensione dell'accreditamento per un periodo non superiore ai 360 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, qualora tale mancanza sia sanabile dall'organismo entro il predetto termine.

In caso di avvenuta sanatoria la regione provvede ad adottare il provvedimento di cessazione della sospensione e alla sua immediata notifica; nel caso di mancata sanatoria entro il termine si procede alla revoca dell'accreditamento.

In caso di accertate irregolarità che riguardano un dettagliato elenco di casistiche viene disposta la sospensione dell'accreditamento per un periodo non superiore a 90 giorni; entro tale termine l'organismo deve regolarizzare la propria posizione a pena di revoca dell'accreditamento. Qualora a carico di un organismo già destinatario di un provvedimento di sospensione dell'accreditamento venga accertata una seconda irregolarità, è prevista la sospensione dell'accreditamento per 180 giorni. In caso di sospensione dell'accreditamento l'organismo non può partecipare a nessun bando né come proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione.

Sistema informativo

La regione è dotata di un sistema informativo per la gestione del processo di accreditamento che risiede su piattaforma regionale denominato "Accred", che costituisce la banca dati di riferimento per tutti gli uffici delle due Direzioni regionali formazione-istruzione e lavoro per quanto riguarda gli organismi accreditati.

Di norma, nelle varie fasi di lavorazione dei progetti, soprattutto in approvazione ed avvio dei progetti stessi, gli uffici regionali preposti verificano se l'organismo è accreditato e che non sia in stato di momentanea sospensione.

Riferimenti normativi

DOCUMENTI EUROPEI

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della Formazione Professionale (EQAVET)

Raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020 relativa all'istruzione e Formazione Professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza.

Dichiarazione di Osnabrück del 30 novembre 2020 relativa all'Istruzione e alla Formazione Professionale

RIFERIMENTI NAZIONALI

D.M.166 del 25 maggio 2001, Decreto in materia di accreditamento delle sedi formative

Provvedimento del 20 marzo 2008, Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.

RIFERIMENTI REGIONALI/PROVINCIALI

Abruzzo

D.G.R. 7 del 17 gennaio 2018, Approvazione Disciplinare dell'accREDITamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento

D.D. DPG008/06 del 18 gennaio 2019, Approvazione circolare esplicativa e testo annotato con modifiche del Disciplinare del 17 gennaio 2018

Basilicata

D.G.R. 927 del 10 luglio 2012, Approvazione delle Disposizioni per l'accREDITamento degli organismi che svolgono attività di formazione e orientamento con tabelle requisiti

D.D. 878 del 3 ottobre 2012, Approvazione della Modulistica, Linee Guida per la compilazione della modulistica, Manuale per l'audit

PA Bolzano

D.G.P. 301 del 22 marzo 2016, Disposizioni in materia di accREDITamento FSE

D.D. dell'Ufficio FSE 22404 del 14 novembre 2017, Guida per l'accREDITamento FSE con requisiti, procedura amministrativa e check list

Calabria

D.G.R. n. 335 del 28 luglio 2021, Approvazione delle nuove Linee guida dell'accREDITamento, dei Requisiti e delle modalità di verifica e abrogazione del Regolamento regionale n. 1/2011 di cui alla DGR 872/2010

Campania

D.G.R. 242 del 22 luglio 2013, Approvazione del Modello operativo di accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro

Emilia-Romagna

D.G.R. 177 del 10 febbraio 2003, Approvazione di Linee guida e modello regionale di accreditamento per gli organismi di formazione

D.G.R. 266 del 14 febbraio 2005, Approvazione dei Profili professionali per enti che non applicano il CCN FP

D.G.R.897 del 16 giugno 2008, Approvazione delle regole per l'accREDITamento per i percorsi leFP

D.G.R. 645 del 16 maggio 2011, Approvazione di requisiti aggiuntivi di bilancio

D.D. 9955 del 17 luglio 2014, Approvazione delle modalità di rilevazione degli esiti occupazionali

D.G.R. 1110 del 9 luglio 2018, Approvazione dei livelli di soglia degli indicatori di efficacia ed efficienza

Friuli-Venezia Giulia

Decreto del Presidente Regione n.07/Pres del 12 gennaio 2005 e successive modifiche, Approvazione del Regolamento per l'accREDITamento dei soggetti che gestiscono attività formative e Allegati

D.G.R. 1454 del 23 agosto 2013 e successive modifiche, Approvazione degli standard regionali per l'accREDITamento dei soggetti che gestiscono ed erogano i percorsi di istruzione e formazione professionale (Testo coordinato)

Lazio

D.G.R. 682 del 1° gennaio 2019, Approvazione Direttiva per l'accREDITamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento con Tabelle dei requisiti

Liguria

D.G.R. 28 del 22 gennaio 2010, Approvazione del Modello di accREDITamento degli organismi formativi, delle Tabelle dei requisiti e delle Tabelle dei punteggi

D.G.R. 1673 del 29 dicembre 2010, Approvazione della Disciplina della sospensione e della revoca dell'accREDITamento

D.G.R. 1319 del 4 novembre 2011, Approvazione della Guida alle procedure di accREDITamento

D.G.R. 1675 del 20 dicembre 2013, Approvazione del Modello di accREDITamento per la leFP e delle Tabelle dei requisiti

D.D. 6565 del 21 dicembre 2016, Approvazione della Guida alle procedure di accREDITamento per la leFP

Lombardia

D.G.R. 2412 del 26 ottobre 2011, Approvazione delle Procedure per l'accREDITamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro

D.D. 9749 del 31 ottobre 2012, Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per l'iscrizione all'albo degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - sezione B - e all'albo degli accreditati per i servizi al lavoro

D.D. 10187 del 13 novembre 2012, Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per l'iscrizione all'albo degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - sezione A

D.D. 6615 del 4 agosto 2015, Approvazione delle Linee guida per gli obblighi di compliance per gli enti accreditati

Marche

D.G.R. 62 del 17 gennaio 2001, Approvazione del Regolamento per l'accREDITamento delle strutture formative

D.G.R. 2164 del 18 settembre 2001, Approvazione delle procedure operative in materia di accREDITamento delle strutture formative

D.G.R. 1449 del 28 ottobre 2003, Approvazione di modifiche e integrazioni al Regolamento e alle procedure

D.G.R. 721 del 13 giugno 2005, Applicazione dell'accREDITamento per i soggetti che erogano attività formative autorizzate

D.G.R. 1071 del 19 settembre 2005, Approvazione degli standard minimi di competenze professionali degli operatori delle strutture formative accreditate

D.G.R. 868 del 24 luglio 2006, Revisione dei requisiti di accREDITamento delle strutture formative

D.G.R. 974 del 16 luglio 2008, Introduzione del sistema a punteggio con monte crediti per le strutture formative accreditate

D.G.R. 987 del 15 giugno 2009, Applicazione del sistema a punteggi per i soggetti che erogano attività formative autorizzate

D.G.R. 1035 del 28 giugno 2010, Approvazione delle procedure di accREDITamento per le strutture formative che erogano percorsi di leFP

D.G.R. 349 del 10 aprile 2017, Approvazione di modifiche e integrazioni delle procedure di accREDITamento per le strutture formative che erogano percorsi di leFP

D.G.R. 973 del 29 agosto 2017, Disposizioni specifiche in materia di accREDITamento per i Servizi Territoriali per la Formazione professionale

D.G.R. 1076 del 25 settembre 2017, Approvazione schema di protocollo d'intesa per la creazione di reti di servizi nell'ambito del sistema di accREDITamento

D.G.R. 1486 del 12 novembre 2018, Disposizioni specifiche per gli istituti di istruzione pubblici e le università pubbliche

D.G.R. 332 del 13 marzo 2019, Approvazione di criteri e modalità per la verifica a campione dei soggetti accreditati

D.G.R. 1182 del 17 luglio 2019, Approvazione di criteri e modalità per la verifica in loco dei corsi autorizzati

Molise

D.G.R. 533 del 8 agosto 2012, Approvazione Dispositivo per l'accREDITamento degli organismi di formazione e requisiti tecnici

D.G.R. 718 del 12 novembre 2012, Approvazione modifiche e integrazioni al Dispositivo

D.G.R. 305 del 25 giugno 2013, Approvazione modifiche e integrazioni al Dispositivo

D.G.R. 260 del 29 luglio 2020, Approvazione modifiche e integrazioni al Dispositivo

Piemonte

D.G.R. 29-181 del 19 giugno 2006, Disposizioni generali per l'accREDITamento degli organismi e delle sedi operative per la formazione

D.D. 302 del 11 Giugno 2009, Approvazione di modifiche al parametro relativo all'affidabilità economico finanziaria

D.D. 552 del 8 ottobre 2013, Approvazione di modifiche al parametro relativo alle risorse logistiche

D.G.R. 19-6768 del 20 aprile 2018, Aggiornamento delle disposizioni in materia di accREDITamento e riconoscimento corsi

D.D. 181 del 27 febbraio 2019, Approvazione delle tabelle di parallelismo tra i requisiti di accREDITamento e nuova normativa ISO 9001:2015

D.G.R. 4-390 del 18 ottobre 2019, Istituzione di nuova macrotipologia per l'offerta sussidiaria di leFP

D.D. 40 del 06/02/2020, Approvazione dei requisiti di accREDITamento per l'offerta sussidiaria di leFP

Puglia

D.G.R. 1474 del 2 agosto 2018, Approvazione Linee guida per l'accREDITamento degli organismi formativi

D.G.R. 358 del 26 febbraio 2019, Approvazione rettifiche alle Linee guida per l'accREDITamento degli organismi formativi

D.D. 653 del 11 giugno 2019, Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande di accREDITamento, Dispositivo operativo con criteri e requisiti, Tabella dei punteggi

Sardegna

D.G.R. 7 del 22 febbraio 2005, Indirizzi generali sulle modalità di accREDITamento per la formazione

Decreto assessorile 10 del 12 aprile 2005, Approvazione del modello di accREDITamento delle agenzie e delle loro sedi formative

Decreto assessorile 2 del 16 gennaio 2009, Approvazione di integrazioni al modello di accREDITamento

D.G.R. 43 del 6 dicembre 2010, Direttiva per la revisione del modello di accREDITamento

D.D. 28388 del 25 giugno 2015, Approvazione di integrazioni alle procedure di accREDITamento

D.D. 5857 del 1° marzo 2016, Approvazione di integrazioni alle procedure per accREDITamento provvisorio

Sicilia

Decreto Presidenziale 25 del 1/10/2015, Disposizioni per l'accREDITamento degli organismi formativi

Toscana

D.G.R. 1367 del 2 novembre 2020, Approvazione del testo coordinato aggiornato del Disciplinare per l'accREDITamento degli organismi che svolgono attività di formazione e orientamento

D.G.R. 1366 del 2 novembre 2020 Approvazione del testo coordinato aggiornato del Disciplinare per l'accREDITamento delle università, degli istituti scolastici e dei CPIA regionali

D.G.R. 913 del 19 settembre 2016, Approvazione del testo coordinato aggiornato del Disciplinare per l'accREDITamento delle Botteghe scuola

PA Trento

D.G.P. 1820 del 18 luglio 2008, Approvazione dei requisiti per l'accREDITamento FSE ai sensi della Sezione III del Regolamento per l'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo (Decreto Presidente Provincia 18.125 del 09/05/2008)

D.G.P. 449 del 14 marzo 2013, Approvazione modifiche requisiti per l'accREDITamento

Umbria

D.G.R. 1948 del 9 dicembre 2004, Approvazione del Regolamento e del Dispositivo per l'accREDITamento delle attività di formazione

D.G.R. 656 del 23 aprile 2007, Approvazione della Procedura attuativa per il mantenimento dell'accREDITamento delle attività di formazione

D.G.R. 95 del 04 febbraio 2008, Approvazione di Ulteriori disposizioni in materia di accREDITamento e mantenimento

D.G.R. 159 del 18 febbraio 2015, Approvazione di Disposizioni relative a mantenimento e controlli a campione

Valle D'Aosta

D.G.R. n. 1420 del 30 dicembre 2020, Testo unico dell'AccREDITamento ai servizi di formazione e per il lavoro della Regione Autonoma Valle d'Aosta

D.G.R. 1546 del 14 novembre 2019, Approvazione delle disposizioni per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze degli operatori della formazione

Veneto

D.G.R. Delibera di Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004, Approvazione delle procedure e dei profili funzionali per l'accREDITamento per la formazione

D.G.R. Delibera di Giunta Regionale n. 4198 del 29 dicembre 2009, Approvazione delle modalità di presentazione delle domande di accREDITamento

D.G.R. Delibera di Giunta Regionale n. 2120 del 30 dicembre 2015, Approvazione del modello di accREDITamento e delle Linee guida procedurali

D. D. 581 del 19 maggio 2016, Introduzione del requisito di adozione del modello compliance ex D. Lgs. 231/2001

D.D. 386 del 22 dicembre 2016, Approvazione linee guida per nuovi requisiti di bilancio

D.D. 386 del 251 del 15 aprile 2020, Definizione del procedimento unico di verifica in loco per i due sistemi di accREDITamento per la formazione e per i servizi al lavoro